



COMUNE DI CARMAGNOLA
Provincia di Torino

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

a cura di Gian Carlo Paglia con Anna Maria Donetti



DOCUMENTO ADOTTATO con D.C.C. n. del

L'URBANISTA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Gian Carlo Paglia

Silvia Testa

Barbara Capo

Piero Robiola

STUDIO ASSOCIATO DI URBANISTICA ARCHITETTI PAGLIA
Arch. Gian Carlo Paglia - Arch. Maria Luisa Paglia - Arch. Valeria Santoro

via Per Cuceglio 5, 10011 Agliè (TO) / via G. Gropello 4, 10138 TORINO
☎ 0124/330136 - ✉ studio@architettipaglia.it - 📧 studiopaglia@pec.it





STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA ©
Novembre 2013
studio@architettipaglia.it
www.architettipaglia.it

Variante Parziale al PRGC
Comune di Carmagnola
Provincia di Torino



 **INDICE**

1.	PREMESSA	p. 3
	1.1 PROCESSO DI V.A.S.	
2.	ASSETTO TERRITORIALE	p. 6
	2.1 VINCOLI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI	
	2.2 SISTEMI INSEDIATIVI	
	2.3 RETI INFRASTRUTTURALI STRADALI E FERROVIARIE	
3.	PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DELLA VARIANTE	p. 11
4.	CONTENUTI DELLA VARIANTE	p. 16
5.	ELENCO DEGLI ELABORATI MODIFICATI DALLA VARIANTE	p. 25
	5.1 ELABORATI CATOGRAFICI MODIFICATI	
	5.2 ELABORATI NORMATIVI MODIFICATI	
6.	VERIFICA DELLA NATURA PARZIALE DELLA VARIANTE	p. 30
	6.1 VERIFICHE DIMENSIONALI	
	6.2 PROSPETTO NUMERICO DELLE PRECEDENTI VARIANTI PARZIALI	
7.	VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AI CONTENUTI DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)	p. 36
8.	VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AI CONTENUTI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)	p. 42
9.	VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AI CONTENUTI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTC2)	p. 47

 **ALLEGATI**

Stralci cartografici e normativi del PRG vigente e come modificato dalla Variante.


 **APPENDICE**

Quadro normativo di riferimento per la redazione della Variante parziale e sintesi degli strumenti di pianificazione sovraordinata (PTR, PPR, PTC2) con riferimento al territorio comunale

1.**PREMESSA**

La Città di Carmagnola è dotata di PRGC (Variante Generale) approvato con DGR n. 21-25536 del 28/09/1998 e modificato con successive Varianti, di cui 3 Strutturali e 52 Parziali, e 27 modifiche non costituenti variante.

La presente variante parziale al PRGC del Comune di Carmagnola è finalizzata all'ampliamento della ditta Pasta Berruto SpA, operante nel settore agro-alimentare (pastario), con sede e stabilimento a Carmagnola in Via Sommariva 139/141: l'azienda, che negli ultimi anni ha ulteriormente rafforzato la propria competitività sui mercati esteri, deve ammodernare e potenziare le linee di produzione e ampliare considerevolmente gli spazi di magazzino del prodotto finito.



Nel seguito della presente relazione sono dettagliatamente illustrati i presupposti e i contenuti della Variante, avendo cura di dimostrarne sia la conformità ai disposti della L.R. 56/77, come recentemente innovata dalla L.R. 3/2013 e dalla L.R. 17/2013, sia

la compatibilità con la pianificazione sovraordinata, e in particolare con il PTC2.

A tale proposito giova rimarcare che, in sintonia con gli obiettivi di **contenimento del consumo di suolo**, a compensazione dell'utilizzo dei terreni agricoli su cui avverrà l'ampliamento dello stabilimento Pasta Berruto SpA, la Variante prevede lo stralcio di previsioni a destinazione produttiva limitrofe all'ambito oggetto di Variante localizzate sul lato opposto di Via Sommariva e di altre lungo Via del Parrucchetto (ambito AD1a); al fine di consolidare le caratteristiche compensative dell'intervento le superfici a destinazione produttiva in stralcio saranno nettamente maggiori rispetto a quelle sottratte alle funzioni agricole, determinando un **risparmio di suolo prenotato di quasi 8.000 mq**.

La Variante non concerne l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio e pertanto non sconta le procedure partecipative di cui all'art. 11 del DPR 327/01.

Per quanto riguarda le verifiche relative all'idoneità idraulico-geologica della trasformazione urbanistica e alla compatibilità dell'intervento con il Piano di Zonizzazione Acustica, si rimanda agli specifici elaborati redatti dai tecnici competenti a corredo della Variante.

1.1 PROCESSO DI VAS

Le LR 3/2013 e 17/2013 di modifica della LR 56/1977 hanno introdotto il principio dell'integrazione/coordinamento della Valutazione Ambientale Strategica con la pianificazione urbanistica, recependo gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia, emanati con DGR n.12-8931 del 9/06/2008.

In considerazione della complessità delle interazioni tra progetto e area di intervento, la suddetta Variante è accompagnata dal processo di Valutazione Ambientale Strategica.

Il primo passo del procedimento di VAS, anteriore all'avvio del procedimento urbanistico vero e proprio, è consistito nella fase di specificazione o scoping, attraverso la quale si sono definiti la portata delle informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale e il livello di dettaglio delle analisi e delle informazioni ambientali necessarie alla valutazione.

L'Amministrazione carmagnolese ha pertanto predisposto la redazione di un Documento tecnico preliminare (*Scoping*), che è stato trasmesso con nota prot. n. 25980 del 13/09/2013 ai soggetti competenti in materia ambientale, per la prevista fase di consultazione.

In seguito all'acquisizione dei pareri formulati dai succitati enti, l'**Organo Tecnico** per la valutazione ambientale del Comune si è riunito in data 24/10/2013, al fine di coordinare tutti i contributi pervenuti e fornire il parere conclusivo per la redazione del Rapporto Ambientale, trasmesso con nota prot. n. 31317 del 05/11/2013.

A questo proposito per l'analisi dettagliata dei pareri pervenuti e delle relative ricadute si rimanda alla Premessa del Rapporto Ambientale.

2.

ASSETTO TERRITORIALE

Il Comune di Carmagnola è situato all'estremità meridionale della Provincia di Torino, ha una superficie territoriale di 95,83 kmq e confina con Villastellone a Nord, Poirino e Ceresole d'Alba (CN) a Est, Sommariva del Bosco (CN), Caramagna Piemonte (CN) e Racconigi (CN) a Sud, Lombriasco e Carignano a Ovest. Appartiene a esso anche un'isola amministrativa, localizzata tra Carignano e Lombriasco.

L'abitato principale sorge in posizione centrale e presenta molte diramazioni lineari, soprattutto verso Nord e Ovest; il resto del territorio è occupato da alcune aree industriali e da campi agricoli, attraversati dall'Autostrada A6, da altre strade di interesse regionale/provinciale e dai rami ferroviari Torino-Cuneo-Savona e Torino-Genova (questi aspetti verranno approfonditi al successivo capitolo "Quadro del sistema antropico").

Lungo l'asta fluviale del Po, nel settore occidentale del territorio, sono individuati l'omonimo Parco fluviale e tre aree protette/biotopi comunitari, i cui areali ricadono parzialmente all'interno del Comune (questi aspetti verranno approfonditi al successivo capitolo "Quadro ambientale").

2.1 VINCOLI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI

Carmagnola è parzialmente interessato dal Parco fluviale del Po (EUAP0458), che ricomprende le seguenti Riserve Naturali, individuate anche come Siti della Rete Natura 2000:

- Confluenza Po-Maira (SIC IT1110016);
- Lanca di San Michele (SIC e ZPS IT1110024);
- Po morto di Carignano (SIC e ZPS IT1110025).


Non riguardano direttamente il territorio comunale ma si situano nelle immediate vicinanze:

- Zona Naturale di Salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero (EUAP0541);
- Stagni di Poirino-Favari (SIC 1110035);
- Peschiere e Laghi di Pralormo (SIC IT1110051);
- Bosco del Merlino (SIC IT1160010);
- Parco di Racconigi e Boschi lungo il Torrente Maira (SIC IT1160011).

La “Tavola P2: Beni paesaggistici” del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) evidenzia inoltre due aree soggette a vincolo ex DD.MM. 01/08/1985 (Galassini), che si situano appena al di fuori del confine comunale carmagnolese:

- Po morto e Borgo Cornalese (B070), in territorio di Carignano e Villastellone, che ricomprende un paleovalveo del Po e l'abitato rurale risalente all'anno 1.000,
- Cascine e Parco del Castello di Racconigi (B043), in territorio di Racconigi, che valorizza la residenza sabauda, l'annesso parco all'inglese e una significativa porzione del circostante contesto agricolo.

Il Comune è attraversato dalle seguenti acque pubbliche, tutelate ai sensi del D.Lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i.: Fiume Po, Torrente Meletta, Rio Stellone, Rio San Grato, Gora di San Giovanni, Rio San Pietro, Rio dei Cocchi, Rio Venesima, Gora di Borgo, Gora di Moneta, Rio Garavella, Rio di Moneta.



Ortofoto del territorio della città di Carmagnola (fonte: Provincia di Torino) con la sovrapposizione dei Siti di Importanza Comunitaria della Zona naturale di Salvaguardia della fascia fluviale del Po – tratto torinese e dei corsi d'acqua paesaggisticamente vincolati.

L'ambito di intervento è esterno alle aree in elenco, come illustrato dall'immagine riportata alla pagina precedente.

2.2 SISTEMI INSEDIATIVI

La città risulta compresa nel Circondario Provinciale di Torino ed è capoluogo di sub-ambito, per cui sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, per i quali l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione attraverso la definizione concorde di una strategia di sub-ambito.

Nella gerarchia dei centri urbani individuata dal PTC2, la città è classificata come centro "medio", polo dell'armatura urbana che dispone di una diversificata offerta di servizi interurbani, a maggior raggio di influenza, con un centro storico di tipo B, di notevole rilevanza.

Carmagnola è inoltre individuata come centro con consistente fabbisogno abitativo sociale (Comuni che hanno 100 o più famiglie in fabbisogno abitativo sociale e un indice di fabbisogno abitativo ponderato sulle famiglie superiore al 4%).

Il sistema insediativo è costituito dal Capoluogo e dalle Frazioni Bossola, Cappuccini, Casanova, Cavalleri, Cavalleri Piccoli, Cocchi, Corno, Due Provincie, Fumeri, Gaidi, Madama, Morello, Motta, Oselle, Pocchettino, Salsasio, San Bernardo, San Giovanni, San Grato, San Michele, Tetti Grandi, Tuninetti, Vallongo.


Il capoluogo è localizzato nel quadrante centrale del territorio comunale, sulla destra orografica del Fiume Po, con uno sviluppo concentrico.

2.3 RETI INFRASTRUTTURALI STRADALI E FERROVIARIE

Il territorio comunale di Carmagnola è altamente infrastrutturato sul versante trasportistico; è infatti attraversato dai seguenti assi, molti dei quali hanno origine proprio dal centro abitato carmagnolese:

- la SP 020 del Colle di Tenda (Torino-Ventimiglia, con un tratto in territorio francese);
- la SP 129 di Carmagnola (Pinerolo-Carmagnola-Poirino);
- la SP 134 di Pralormo (Carmagnola-Pralormo-Cellarengo AT);
- la SP 135 di Casanuova (SP 129-Ceresole d'Alba CN);

- la SP 136 delle due Province (Carmagnola-Ceresole d'Alba CN);
- la SP 137 detta Strada Reale (Carmagnola-Caramagna CN);
- la SP 393 di Villastellone (Villastellone);
- la SP 661 delle Langhe (Carmagnola-Montezemolo CN);
- l'Autostrada A6 Torino-Savona con il relativo casello (codice 352);
- le linee ferroviarie Torino-Cuneo-Savona e Torino-Genova, utilizzate anche per il tra-sporto merci, con la relativa stazione (categoria "silver – impianti medio-piccoli").



Ortofoto del territorio della città di Carmagnola (fonte: Provincia di Torino) con la sovrapposizione della rete infrastrutturale stradale esistente e in progetto e quella ferroviaria.

Tra queste, alcune linee infrastrutturali hanno di rilevanza provinciale:

- linee ferroviarie Torino-Genova e Torino-Cuneo-Savona;
- linee stradali: Autostrada A6 (Torino-Savona), ex Strade Statali: n. 20 (di interesse provinciale dall'innesto con S.S. n. 29 presso Moncalieri al confine provinciale); n. 393 (ora di interesse provinciale dall'innesto S.S. n. 29 a Moncalieri - Villastellone - innesto con S.S. n. 20 a Borgo Salsasio) e n. 661 (ora di interesse provinciale dall'innesto con la S.S. n. 20 a

Carmagnola fino al confine provinciale) e Strade Provinciali n. 129, n. 134, n. 135, n. 137;

- progetti infrastrutturali riguardanti rispettivamente i tracciati della ex S.S. n. 661 e della S.P. n. 129.

Sono in corso di realizzazione il collegamento sud tra la SS 393 e la SS 661, e il nuovo svincolo sull'autostrada A6 localizzato in corrispondenza della suddetta connessione stradale.

Nel 2009 è stato inoltre approvato il progetto della "Circonvallazione esterna all'abitato di Carmagnola. Collegamento tra la SR 20 del Colle di Tenda e della Valle Roja, la SP 393 di Villastellone e la SP 661 delle Langhe", redatto dal Servizio Grandi Infrastrutture e Viabilità della Provincia di Torino, oggetto di giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso con DGP n. 4 del 28/07/2009 e recepito all'interno della strumentazione urbanistica comunale con la Variante Parziale n. 39, approvata con DCC n. 103 del 30/09/2010.

3.

PRESUPPOSTI E OBIETTIVI DELLA VARIANTE

L'Ufficio Tecnico Comunale ha ricevuto un'istanza di modifica al vigente PRG inoltrata da Pasta Berruto SpA, pastificio avente sede e stabilimento in Via Sommariva in Borgata Cavalleri Fumeri, nel settore Sud-orientale del territorio.

Ad oggi, l'azienda è disposta su un'area di 28.000 mq (di cui 14.000 coperti, SUL) e ha una capacità produttiva di circa 55.000 t/anno. Negli ultimi anni, a fronte di un continuo aumento dei rapporti commerciali con i mercati esteri, sono insorte esigenze di espansione degli spazi ove avviene la produzione della pasta, ma ancor di più dei magazzini di stoccaggio delle confezioni pronte per la spedizione.

La proprietà ha pertanto richiesto le condizioni urbanistiche per potersi ampliare (per circa 7.000 mq di SUL) in continuità con l'attuale area produttiva, sui terreni posti immediatamente a Sud del fabbricato esistente.




Ortofoto della Borgata Cavalleri-Fumeri (fonte: Provincia di Torino) con la sovrapposizione della rete infrastrutturale stradale esistente e la localizzazione dell'ambito oggetto di Variante.


*Vista prospettica n.1**Vista prospettica n.2*

Di seguito si descrive sinteticamente il progetto di ampliamento dello stabilimento Berruto, così come è stato presentato sotto forma di proposta all'Amministrazione Comunale:

- realizzazione dell'ampliamento del magazzino prodotti finiti (circa 7.000 mq), contiguo al fabbricato esistente in cui attualmente vengono stoccate le merci;
- definizione di percorsi interni, piazzali di manovra e parcheggio per gli automezzi e sistemazione delle aree verdi;
- costruzione della palazzina uffici direzionali, disposta su due livelli;
- adeguamento degli impianti ausiliari alla produzione;
- costruzione di una nuova ala di circa 2.700 mq destinata a ospitare le nuove linee produttive di pasta. Tale fabbricato avrà il lato corto parallelo a Via Sommariva e si andrà a innestare nell'esistente magazzino prodotti finiti, costituendo di fatto un'estensione dei locali produttivi esistenti (la concessione edilizia per la realizzazione di questo ampliamento è già stata rilasciata dall'ufficio Tecnico del Comune di Carmagnola);
- esecuzione di lavori edili di ristrutturazione di parte dell'immobile attualmente destinato alle attività produttive.



Evidenziazione sul PRG delle porzioni di stabilimento esistenti e di quelle da realizzare ex novo.



Disposizione delle diverse aree funzionali all'interno dello stabilimento come da progetto.

L'Amministrazione quindi, nell'esaminare la possibilità di accoglimento dell'istanza, ha attentamente valutato i seguenti dati di fatto:

- **Pasta Berruto SpA è un'attività di rilevanza internazionale**, significativa per l'economia industriale del Carmagnolese e **riconosciuta tale anche dal PTC2** (cfr. Appendice Normativa in calce al presente documento);
- la domanda di ampliamento è volta al soddisfacimento di specifiche esigenze di produzione, stoccaggio e sviluppo dell'attività medesima e comporta **ricadute economiche positive sul territorio**, prima tra tutte l'assunzione di nuovo personale;
- la superficie territoriale e la capacità edificatoria necessarie all'ampliamento dell'azienda possono essere prelevate da altre aree già destinate a usi urbanistici industriali ma attualmente non ancora attuate, e pertanto **senza incrementare il consumo di suolo** agricolo complessivamente previsto dal PRG;
- l'area per cui si chiede la riclassificazione urbanistica a destinazione produttiva è posta **in adiacenza allo stabilimento esistente**, in un ambito dotato di elevata accessibilità (Via Sommariva, a 4 km dal casello dell'Autostrada A6 Torino-Savona);
- tale **accessibilità veicolare** risulterà ulteriormente incrementata quando verranno conclusi i lavori del **nuovo casello autostradale**, localizzato in corrispondenza del collegamento sud tra la SS 393 e la SS 661, e in seguito alla realizzazione del tracciato di circonvallazione Est del centro abitato, che costeggerà l'A6 fino a innestarsi su Via Sommariva appena superata Borgata Cavalleri Fumeri. In questo modo si eviterà l'attraversamento del capoluogo da parte delle autocisterne e dei veicoli diretti al pastificio;
- all'interno delle due grosse aree produttive già esistenti in Via Poirino e Via Umberto II **non vi sono edifici dismessi idonei** a ospitare l'intera l'attività di produzione e stoccaggio del pastificio;
- la rilocalizzazione dell'attività nelle zone industriali comunali risulta comunque impraticabile, principalmente perché **la lavorazione dei prodotti alimentari esige particolari condi-**

zioni di salubrità e igiene, difficilmente riscontrabili in zone densamente trafficate e sede di aziende dedite a lavorazioni più prettamente industriali (siderurgia, chimica, meccanica ed elettromeccanica, trattamento rottami metallici, ecc.); in secondo luogo a causa dell'ingente costo economico che comporterebbe lo spostamento di strutture e macchinari complessi, con il concomitante arresto della produzione (cfr. *Parte IV “Analisi dei possibili scenari di evoluzione del territorio” del Rapporto Ambientale*, parte integrante della presente Variante);


- in particolare, per quanto riguarda le specifiche finalità dell'ampliamento, che è principalmente destinato a soddisfare le crescenti esigenze di stoccaggio del prodotto finito, va considerato che non sarebbe comunque possibile utilizzare capannoni esistenti presso altri siti, poiché (anche non considerando gli incrementi di traffico pesante sulla viabilità pubblica per il collegamento logistico tra reparti produttivi e magazzini) l'azienda, per certificare il prodotto in alcuni mercati esteri, deve attenersi a **rigorosi protocolli di qualità**, garantendo anche la contiguità fisica tra i locali di produzione e quelli di spedizione;
- il mantenimento dell'attuale sede **evita** sia **l'abbandono di un “contenitore” edilizio** su cui sono stati recentemente effettuati interventi per migliorarne la funzionalità produttiva e la sostenibilità ambientale sia la ricostruzione ex novo in altro sito delle volumetrie già esistenti;
- la riorganizzazione degli spazi permette di apportare **ulteriori interventi mitigativi** sull'intero ambito dello stabilimento, con particolare riguardo alle “interferenze” con le residenze della borgata (zone verdi e fasce alberate di filtro acustico e visivo).

A seguito di tutte le considerazioni sopra richiamate, l'Amministrazione ha riconosciuto nella richiesta una rilevante finalità di pubblico interesse e ha deciso di dare il via al procedimento di Variante Parziale al PRG, accompagnato dal processo di VAS.

4.


CONTENUTI DELLA VARIANTE

Come anticipato nei capitoli precedenti, il pastificio Pasta Berruto SpA è localizzato in Borgata Cavalleri Fumeri, posta a sud-est del capoluogo, tra l'Autostrada A6 e Via Sommariva.



Ortofoto del territorio della città di Carmagnola (fonte: Provincia di Torino) con la sovrapposizione della rete infrastrutturale stradale esistente e in progetto e quella ferroviaria.

In particolare lo stabilimento e i limitrofi terreni individuati per il suo ampliamento si trovano in fregio alla SP 661 (che in ambito urbano assume la denominazione di Via Sommariva), a 4 km dal suddetto casello autostradale e a 3 km dalla stazione ferroviaria. Godono quindi di un'elevata accessibilità, che sarà ulteriormente migliorata una volta realizzati il nuovo svincolo autostradale all'altezza del collegamento in corso di attuazione tra la SS 393 e Via Sommariva, e il tronco Est della circoscrizione. Grazie alle nuove infrastrutture, verrà infatti a costituirsi un collegamento diretto tra la barriera autostradale e la SP 661 a Sud di Borgata Cavalleri Fumeri, che sgraverà l'abitato frazionale da buona parte dei flussi di attraversamento che lo interessano quotidianamente, nonché dal traffico dovuto agli spostamenti dei veicoli legati all'azienda (cfr. l'elaborato *Analisi e valutazione delle possibili ripercussioni sul traffico*, parte integrante della presente Variante).




Ortofoto del territorio della città di Carmagnola (fonte: www.bing.com/maps) con la schematizzazione dei flussi di traffico attuali e futuri, indotti dallo stabilimento "Pasta Berruto s.p.a."

Come detto, lo stabilimento attuale occupa una superficie territoriale di 28.000 mq e ospita strutture coperte per 14.000 mq. L'area individuata per l'ampliamento si pone in contiguità spaziale con l'ambito in attività e misura circa 34.000 mq.



Ortofoto dell'ambito oggetto di Variante (fonte: www.bing.com/maps).




Estratto della tavola 3.11.2 "Sviluppo del progetto" del PRG della Città di Carmagnola.

Il PRG del Comune di Carmagnola ricomprende l'ambito del pastificio e le relative pertinenze tra le "Aree di impianti produttivi consolidati manifatturieri (IA4)", normate dall'articolo 7.2.4 delle Nda.

I limitrofi terreni necessari ai fini dell'ampliamento sono in parte destinati a parcheggio pubblico e viabilità di progetto (su lotti già di proprietà della medesima azienda) e in parte rientrano tra le "Aree agricole di tutela ambientale (IIB2)" (articolo 7.7.2).

La restante parte del tessuto edificato della Borgata Cavalleri-Fumeri è connotato da una funzione prevalentemente residenziale, con sporadica presenza di attività artigianali.

Come si nota dalla foto aerea riportata di seguito, gli assi portanti degli sviluppi edilizi della borgata, le vie Fumeri, Cavalleri, Teglia e San Cristoforo, formano con Via Sommariva un anello stradale che circonda l'ambito di intervento, inglobandolo di fatto nel costruito.




Ortofoto della Borgata Cavalleri-Fumeri (fonte: www.bing.com/maps) con sovrapposizione dei diversi tessuti edilizi.

La permanenza di spazi non edificati di filtro tra l'impianto e le residenze, alcuni dei quali destinati dal PRG vigente a copertura arborea con finalità di valorizzazione e salubrità ambientale, è strumentale al miglioramento dell'inserimento nel contesto

dell'attuale insediamento e alla mitigazione della nuova costruzione, evitando accostamenti acustici critici e minimizzando gli impatti visivo-percettivi. È pertanto intenzione della Variante mantenere ed estendere questa fascia cuscinetto di tutela ambientale.

Le specifiche normative assegnate attualmente all'area dal PRGC non consentono la realizzazione dell'intervento così come presentato in forma di proposta all'Amministrazione Comunale la quale, al fine di sostenere lo sviluppo di una importante realtà economica e occupazionale, intende rispondere alle esigenze manifestate dalla proprietà modificando opportunamente lo strumento urbanistico vigente, come descritto e rappresentato schematicamente di seguito:



Estratto della tavola 3.11.2 del PRGC vigente con sovrapposizione dello schema esemplificativo delle modifiche apportate dalla Variante.

- la maggior parte dell'ambito in oggetto, comprensiva sia della sede dello stabilimento attuale sia dei terreni su cui verrà realizzato l'ampliamento, viene classificata come "**Area di completamento e riordino a prevalente destinazione produttiva – IB1.2**";
- la restante porzione, localizzata lungo il confine sud-orientale dell'area, viene invece destinata ad "**Area pertinenziale agli insediamenti produttivi**", normata all'articolo 7.8.7 delle NdA, in cui è specificato che tali aree sono inedificabili e che non devono essere computate nella superficie territoriale. La norma inoltre prevede che "*lungo il confine con altre proprietà, secondo le previsioni cartografiche di PRGC e le eventuali ulteriori disposizioni dettate dal Comune in sede esecutiva, dovranno essere previste schermature vegetali da realizzarsi, a seconda dei casi, con siepi sempreverdi continue o con cortine alberate di essenze autoctone al fine di creare una quinta, anche visiva, tra ambiti di diversa destinazione*";
- la totalità dell'ambito deve comunque essere oggetto di **Strumento Urbanistico Esecutivo**, identificato dal codice numerico 71, a cui fa riferimento una scheda normativa specifica (n. 206ter) , in cui sono contenute tutte le prescrizioni particolari che dovranno essere rispettate in sede di attuazione dell'intervento;
- le **aree per standard**, che devono essere reperite in ragione del 10% della Superficie Fondiaria impegnata dai fabbricati di nuova costruzione, sono localizzate sia in corrispondenza dell'attuale parcheggio realizzato su una porzione dell'area S24, sia in fregio a Via Sommariva, dove inoltre deve essere mantenuto il viale alberato ed eventualmente proseguita la pista ciclabile di collegamento al capoluogo carmagnolese;
- la porzione dell'area S24 ad oggi non realizzata viene riportata alla **destinazione agricola**, confermando così l'uso in atto; inoltre, lungo il confine con il Rio Ceresole deve essere prevista una fascia di rimboschimento della riva, come indicato nel parere dell'Organo Tecnico (cfr. Allegato A del Rapporto Ambientale);
- si estende verso sud, sui terreni localizzati tra l'ampliamento dello stabilimento Berruto e il tessuto residenziale della borgata, la fascia cuscinetto destinata ad "**Alberatura di area**", con

funzione di salvaguardia e mitigazione visiva e acustica dell'insediamento abitativo;

- per quanto riguarda la previsione della **strada** di collegamento tra Via Sommariva e Via Cavalieri, accertato che la sua realizzazione non apporterebbe alcun miglioramento alla circolazione locale, ma che invece costituirebbe un ulteriore incrocio a T sulla SP661, se ne riconosce esclusivamente il tratto esistente corrispondente al Vicolo Montecucco, eliminando la porzione in progetto.




Tavola 2.2b del PRG di Carmagnola (scala 1:5.000) con sovrapposizione dello schema esemplificativo dei trasferimenti effettuati con la presente Variante.

È importante evidenziare che, grazie ad alcuni trasferimenti, la Variante non configura alcun incremento di superfici e volumetrie a destinazione produttiva a livello comunale, ma implica soltanto una ricollocazione delle previsioni vigenti.

Infatti, la superficie territoriale (ST) a destinazione produttiva necessaria all'azienda (circa 19.000 mq) deriva sia dalla porzione dell'area S24 di proprietà della ditta, attualmente destinate a "servizi per il lavoro" e riportata alla destinazione agricola con la presente Variante, sia dalla ricollocazione sull'ambito di intervento di una quota di superficie stralciata dall'"Area ad attuazione differita AD1a", localizzata tra Via del Parrucchetto e il tracciato della circonvallazione in progetto.


La capacità edificatoria (SUL) (circa 7.000 mq in totale) deriva invece esclusivamente dall'area AD1a. A questo proposito si ricorda che l'area AD1a è un'Area ad attuazione differita, così definita dal PRGC all'articolo 7.8.6 delle NTA, suscettibile di ubicazione di grandi servizi urbani e territoriali e destinata, secondo percentuali differenti, a un mix di usi e impianti differenti, tra cui "attività produttive industriali, artigianali di produzione e di servizio e attività di stoccaggio".



Estratto della tavola 2.2b del PRGC vigente con sovrapposizione dello schema esemplificativo delle modifiche apportate dalla Variante.

Inoltre, al fine di rafforzare la dotazione di standard a servizio della zona produttiva di Via Poirino –Via del Parrucchetto, si coglie l'occasione per inserire un'area per Servizi per il lavoro S21, interna all'ambito AD1a, localizzata lungo la previsione di prolungamento di Via del Parrucchetto, asta viaria a servizio di più attività economiche, esistenti e in progetto.

Si evidenzia inoltre che, per quanto riguarda la potenzialità agricola dei suoli, i terreni interni all'area AD1a oggetto di stralcio sono caratterizzati da un'ottima capacità d'uso (classe I – in giallo chiaro nell'immagine sopra riportata), più elevata di quella dei suoli in Borgata Cavalleri Fumeri interessati dall'operazione edilizia (classe II), dove l'interclusione ai tessuti residenziali e la vicinanza della statale ne pregiudicano l'utilizzo per fini agricoli.



Estratto della Carta della Capacità d'uso dei suoli

Quindi, le finalità perseguite dalla presente Variante sono così sintetizzabili:

1. favorire la permanenza del pastificio sul territorio carmagnolese e il suo consolidamento sul mercato;
2. disciplinare l'inserimento e la sostenibilità ambientale delle nuove opere edilizie e dell'intero stabilimento pastario;
3. compensare il consumo di suolo agricolo;
4. massimizzare le ricadute positive del progetto sul territorio e sulla collettività carmagnolese.

5.**ELENCO DEGLI ELABORATI MODIFICATI DALLA VARIANTE**

Con riferimento alle finalità della presente Variante, illustrate nei paragrafi precedenti, si è provveduto a modificare gli elaborati di PRGC (cartografia e Norme di Attuazione) nei termini precedentemente descritti.

Per un riscontro più puntuale delle modifiche si rimanda agli elaborati stessi di PRG, modificati e allegati alla Variante, di cui costituiscono parte integrante.


5.1 ELABORATI CARTOGRAFICI MODIFICATI**D.U. 5.6 – SUE 71**

cfr. Allegato 1

Tavola 2.2b Progetto generale (scala 1:5.000)

PRGC vigente

PRGC in variante

**Tavola 3.11.2 Sviluppo del progetto** (scala 1:2.000)

PRGC vigente

PRGC in variante




D.U. 5.1 – AD1a

cfr. Allegato 2

Tavola 2.2b Progetto generale (scala 1:5.000)

PRGC vigente

PRGC in variante

**Tavola 3.2.2 Sviluppo del progetto** (scala 1:2.000)

PRGC vigente

PRGC in variante

**5.2 ELABORATI NORMATIVI MODIFICATI****D.U. 5.6 – SUE 71**

cfr. Allegato 1

Introduzione della nuova scheda normativa 206 ter, dedicata al SUE 71 del D.U. 5.6:

Gli interventi di nuova costruzione e ampliamento, ad eccezione di quelli ammessi da disposizioni legislative derogatorie, saranno attuabili con SUE esteso anche alle aree pertinenziali adiacenti e all'area per servizi S24.

In alternativa al SUE sarà possibile il ricorso a uno o più permessi di costruire convenzionati, purché ciascuno di essi sia sempre riferito all'intero ambito di cui sopra.

All'area è attribuita la piena titolarità di una capacità edificatoria (Sul) pari a mq 7.000, che corrisponde all'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale delle aree produttive (UT pari a 0,25 mq/mq) alla superficie territoriale in ampliamento. Ulteriore capacità edificatoria, fino alla concorrenza dell'indice fondiario massimo UF2, potrà essere acquisita in applicazione dei meccanismi perequativi definiti dal PRG.

Prescrizioni di impianto urbano:

- tutti gli interventi infrastrutturali necessari alla funzionalità dell'insediamento dovranno essere attuati contestualmente alla realizzazione degli edifici e completati previamente al rilascio delle agibilità;
- l'apertura di eventuali nuovi accessi veicolari, nel tratto di Via Sommariva esterno del centro abitato, sarà ammissibile subordinatamente all'autorizzazione dell'ente gestore della strada;
- le aree per standard, da destinarsi interamente a parcheggio, dovranno essere cedute o assoggettate all'uso pubblico nella misura minima del 10% della superficie fondiaria impegnata dai fabbricati di nuova costruzione, reperendole nelle aree S24 e/o P201.

Prescrizioni ambientali:

Inoltre, la Variante dispone affinché il progetto di ampliamento sia concepito nell'ottica della massima integrazione con il contesto circostante e contribuisca alla complessiva riqualificazione dell'area produttiva. L'apparato normativo è pertanto corredato da prescrizioni a garanzia della sostenibilità ambientale dell'intervento con riferimento a:

- qualità architettonica del nuovo insediamento: l'intero complesso dovrà possedere un'immagine coordinata per fabbricati principali, aree pertinenziali e strutture accessorie; inoltre, le nuove costruzioni e gli spazi pertinenziali dovranno garantire elevati livelli di qualità architettonica e paesaggistica, integrandosi in maniera armonica con le volumetrie esistenti, avendo particolare attenzione alla percezione visiva dell'insediamento dalle visuali libere lungo il tracciato di Via Sommariva e a quelle relative agli insediamenti residenziali limi-

trofi della Borgata Cavalleri-Fumeri; per mascherare eventuali strutture di sfavorevole impatto visivo, dovranno essere utilizzate essenze arboree e arbustive autoctone da scegliersi tra quelle dotate di maggior persistenza degli apparati fogliari;

- contenimento dell'inquinamento acustico: dovranno essere adottati opportuni accorgimenti a seguito di specifiche valutazioni da parte di un tecnico competente, con particolare riguardo per gli insediamenti residenziali limitrofi; in ogni caso dovranno essere limitate all'indispensabile le aperture sulle pareti esterne rivolte verso tali insediamenti. Il contenimento dei livelli di inquinamento acustico potrà essere affidato anche alle barriere vegetali, impiegando essenze arboree che presentino idonee caratteristiche prestazionali;
- utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, con installazione di impianti per l'auto produzione di energia elettrica e termica: in particolare si richiamano le indicazioni del Programma Energetico Provinciale in merito all'utilizzo di pannelli solari per la produzione di acqua calda, pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, adozione di sistemi di termoregolazione, interventi di edilizia bioclimatica;
- contenimento delle fonti di inquinamento luminoso: in particolare, per quanto concerne l'illuminazione degli spazi pertinenziali e quella eventuale degli edifici, devono essere utilizzati corpi illuminanti che limitino l'irraggiamento diretto verso la volta celeste, prevedendo altresì l'impiego di materiali a bassa capacità riflessiva, con particolare attenzione alle zone interessate da illuminazione diretta;
- sistemazione delle aree pertinenziali: deve essere garantita la conservazione di adeguati livelli di permeabilità del suolo; superfici che comportino la completa impermeabilizzazione del suolo potranno essere previste esclusivamente in relazione a documentate esigenze legate all'attività lavorativa e/o al controllo delle acque di dilavamento; in questi casi dovrà essere comunque garantita l'invarianza idraulica del suolo;
- compensazione ambientale: deve essere prevista una fascia di rimboschimento lungo la riva destra del Rio Ceresole, in corrispondenza dell'area di proprietà per cui è previsto il cambio di destinazione d'uso da *Servizi per il lavoro* a *Area agricola*; inoltre, al rilascio dei titoli abilitativi dovrà essere versato un importo addizionale pari al 10% del contributo di costruzione, da desti-

nare al finanziamento di interventi di qualificazione ambientale alla scala comunale o territoriale e alla realizzazione della prosecuzione della pista ciclabile su Via Sommariva, dalla rotatoria in corrispondenza dell'incrocio tra Via Fumeri e Via Sommariva, fino allo stabilimento Berruto.

D.U. 5.1 – AD1a

cfr. Allegato 2

Modifica dell'articolo 7.8.6 “Aree ad attuazione differita”.

È necessario aggiornare i dati dimensionali attribuiti all'area AD1a nell'articolo 7.8.6, non solo in base alle modifiche apportate dalla presente Variante ma anche al fine di rimediare a un refuso riferito all'estensione complessiva dell'ambito.

Infatti, al comma 4° è indicato che l'estensione territoriale dell'area è pari a circa 40 ha; in realtà invece, come certificato dalla DCC n.39 del 09/04/2013¹, il dato corretto è uguale a 32 ha, ovvero 320.000 mq, che decurtati dei terreni riportati alla destinazione agricola con la Variante in oggetto (26.000 mq), si riducono ulteriormente a 294.000 mq.

Aggiornando quindi il valore della superficie territoriale complessiva, devono anche essere rettificati gli ulteriori dati dimensionali riportati nell'articolo, riferiti sia alla ST sia alla SUL.

Inoltre, come anticipato, è stata individuata l'area per Servizi per il lavoro S21, finalizzata a garantire una dotazione di standard a servizio non solo dell'ambito AD1a ma anche della zona industriale posta a nord di Via del Parrucchetto; per questa ragione alla lettera g) del comma 3° si elimina il vincolo che assoggetta le attrezzature di servizio pubblico alle attività consentite all'interno dell'area AD1a.

¹ cfr. DCC n. 39 del 09/04/2013: *Stima delle superfici territoriali e della capacità edificatoria destinate ad attività economiche previste dal PRGC ai fini del calcolo dei margini di incremento (+2%) ammissibili con varianti art.17 comma 7 LR 56/77 e smi.*

6.

VERIFICA DELLA NATURA PARZIALE DELLA VARIANTE

I contenuti della presente Variante, come prospettati nei capitoli precedenti, risultano conformi all'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. per quanto concerne i limiti posti alle Varianti Parziali.

La tabella seguente, con riferimento al comma 5 e alla sua ripartizione in lettere, evidenzia gli elementi che concorrono a definire la natura “parziale” delle modifiche introdotte dalla Variante stessa:


Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)	<p>“Non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione.”</p>
	<p>I contenuti della presente Variante non incidono sull'impianto strutturale del PRGC vigente (i cui obiettivi strategici sono desumibili dalla Relazione Illustrativa di Piano), né sono riferibili alle modifiche introdotte con l'approvazione dello strumento urbanistico generale. Infatti, l'ampliamento dello stabilimento Berruto risulta obiettivo coerente con le finalità del PRGC, che mira alla “qualificazione della città come polo territoriale per la fornitura dei servizi di livello intercomunale e per l'insediamento di attività economiche”.</p>
b)	<p>“Non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale.”</p>
c)	<p>“Non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 per più di 0,5 mq/ab, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge.”</p>
cfr. Verifiche dimensionali	<p>La Variante non riduce la quantità globale delle aree a servizi di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 56/77. Infatti, le modifiche apportate alle aree per servizi non determinano variazioni alla quantità globale degli standard previsti dal PRGC, in quanto gli stralci delle porzioni di aree S24 e P201 limitrofe all'insediamento del Pastificio Berruto sono compensati dall'individuazione di una nuova area per servizi S21 lungo l'asta di Via del Parrucchetto, nell'area ad attuazione differita AD1a.</p>
d)	<p>“Non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 per più di 0,5 mq/ab, oltre i valori minimi di cui alla</p>

cfr. Verifiche dimensionali	<p>presente legge.”</p> <p>La Variante non aumenta la quantità globale delle aree a servizi di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 56/77.</p> <p>Infatti, le modifiche apportate alle aree per servizi non determinano variazioni alla quantità globale degli standard previsti dal PRGC, in quanto gli stralci delle porzioni di aree S24 e P201 limitrofe all'insediamento del Pastificio Berruto sono compensati dall'individuazione di una nuova area per servizi S21 lungo l'asta di Via del Parrucchetto, nell'area ad attuazione differita AD1a.</p>
e)	<p>“Non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i 10.000 abitanti [...]”</p> <p>La Variante non riguarda l'incremento della capacità insediativa residenziale prevista dal PRGC.</p>
f)	<p>“Non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, [...] in misura superiore al 2% nei comuni con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti.”</p> <p>La presente Variante non configura alcun incremento di superfici e volumetrie a destinazione produttiva a livello comunale, ma implica soltanto una ricollocazione delle previsioni vigenti.</p> <p>Infatti, la superficie territoriale (ST) a destinazione produttiva necessaria all'azienda deriva sia dalla ricollocazione sull'ambito di intervento di una quota di superficie stralciata dall'“Area ad attuazione differita AD1a”, sia dalle aree di proprietà della ditta ubicate sul lato opposto di Via Sommariva e attualmente destinate a “servizi per il lavoro”.</p> <p>La capacità edificatoria (SUL) invece deriva esclusivamente dall'area AD1a.</p>
g)	<p>“Non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente.”</p> <p>La Variante riguarda modifiche che non comportano ricadute significative sotto il profilo geologico, e prevede trasformazioni coerenti con il quadro del dissesto e con la zonizzazione di sintesi. Non viene modificata in alcun modo la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico. A tal riguardo la Variante è corredata da specifica relazione di compatibilità geologica, redatta da tecnico competente, volta all'approfondimento (ove necessario) dello stato dei luoghi, all'individuazione di eventuali criticità e di conseguenti prescrizioni per l'utilizzo dei siti e l'attuazione degli interventi.</p>
h)	<p>“Non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'art.24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.”</p> <p>La Variante non si riferisce a beni culturali e paesaggistici o ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77, né comporta modifiche alle norme di tutela e salvaguardia dei medesimi.</p>

Il comma 6 del medesimo art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. dispone inoltre che “[...] **le previsioni insediative oggetto di variante parziale devono interessare aree interne o contigue a nuclei edificati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante**”.



A questo proposito, via Sommariva, all'altezza di Borgata Cavallieri-Fumeri e del pastificio, è dotata di tutte le urbanizzazioni primarie. Si precisa comunque che gli aggravii sulle reti esistenti derivanti dall'ampliamento saranno minimi, grazie all'adozione di soluzioni progettuali per il risparmio e riciclo idrico e per l'approvvigionamento da fonti energetiche alternative.



Estratto della Tavola 3.11.2 del PRGC vigente con sovrapposizione dei tracciati delle urbanizzazioni primarie esistenti in Borgata Cavallieri-Fumeri e individuazione dell'ambito oggetto di Variante.

6.1 VERIFICHE DIMENSIONALI

SUPERFICI A DESTINAZIONE ECONOMICA



ESTRATTI DEL PRGC COME MODIFICATO DALLA VARIANTE	ST	SUL
	STRALCIO DI UNA PORZIONE DELL' AREA PER SERVIZI DEL LAVORO S24	
	- 8.750 mq	---
	STRALCIO DI UNA PORZIONE DELL' AREA A PARCHEGGIO P201 AFFERENTE L' AREA PRODUTTIVA	
	- 457 mq	---
	INCREMENTO DELL' AREA A PARCHEGGIO P201 AFFERENTE L' AREA PRODUTTIVA	
+ 583 mq	---	
INCREMENTO DELL' AREA A PREVALENTE DE- STINAZIONE PRODUTTIVA SUE 71		
+ 18.631 mq	+ 7.000 mq	
	STRALCIO DI UNA PORZIONE DELL' AREA AD ATTUAZIONE DIFFERITA AD1a	
	- 26.000 mq	- 7.280 mq (60% della ST x 0,30 mq/mq + 40% della ST x 0,25 mq/mq) ²
-15.993 mq	-280 mq	
SALDO COMPLESSIVO DI VARIAZIONI DI ST DESTINATE AD ATTIVITÀ ECONOMICHE:		- 15.993 MQ.
SALDO COMPLESSIVO DI VARIAZIONI DI SUL DESTINATE AD ATTIVITÀ ECONOMICHE:		-280 MQ

² Cfr. articolo 7.8.6 delle NdA: Aree ad attuazione differita (IID)

N.B. In base alla Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 09/04/2013, avente ad oggetto "Stima delle superfici territoriali e della capacità edificatoria destinate ad attività economiche previste dal PRGC ai fini del calcolo dei margini di incremento (+2%) ammissibili con varianti art.17 comma 7 LR 56/77 e smi", la variazione di superficie territoriale è stata calcolata considerando oltre che l'ampliamento dell'area a destinazione produttiva anche gli stralci della porzione dell'area AD1a e quelli di aree a servizi pubblici e viabilità afferenti l'area destinata ad attività economiche. Per quanto riguarda la capacità edificatoria, invece, facendo sempre riferimento alla delibera sopra citata, non sono stati conteggiati i mq espressi dalle aree a servizi pubblici e viabilità, ma esclusivamente quelli propri degli insediamenti produttivi.

In questo modo risulta un decremento di 15.993 mq di superficie territoriale e di 280 mq di superficie utile lorda, destinati ad attività economiche, che non sono oggetto di previsioni rilocalizzative.

SUPERFICI A SERVIZI

ESTRATTI DEL PRGC COME MODIFICATO DALLA VARIANTE	STRALCI	INCREMENTI
	AREA PER SERVIZI DEL LAVORO S24	
	- 8.750 mq	---
	AREA A PARCHEGGIO P201 AFFERENTE L'AREA PRODUTTIVA	
	- 3.320 mq	+ 583 mq
	AREA PER SERVIZI DEL LAVORO S21	
	---	+11.487 mq
	-12.070 mq	+ 12.070 mq
SALDO COMPLESSIVO DI VARIAZIONI DI ST DESTINATE A SERVIZI:		0 MQ.

6.2 PROSPETTO NUMERICO DELLE PRECEDENTI VARIANTI PARZIALI

CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE del PRGC

(approvato con DGR 21-25536 del 28/09/98)

= **abitanti 34.238**

c)	<p><i>“Non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all’art. 21 e 22 per più di 0,5 mq/ab, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge.”</i></p> <p>-22.534 mq stralciati con precedenti Varianti Parziali</p>	<p>Complessivamente le aree per servizi sono state incrementate di</p>
d)	<p><i>“Non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all’art. 21 e 22 per più di 0,5 mq/ab, oltre i valori minimi di cui alla presente legge.”</i></p> <p>+25.977 mq aggiunti con precedenti Varianti Parziali</p>	<p>+ 3.443 mq che corrispondono a una variazione di + 0,10 mq/ab (3.443 mq/34.238 ab)</p>
e)	<p><i>“Non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all’atto dell’approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i 10.000 abitanti [...]”</i></p> <p>Con precedenti Varianti Parziali non è stata incrementata la capacità insediativa residenziale di PRG.</p>	
f)	<p><i>“Non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, [...] in misura superiore al 2% nei comuni con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti.”</i></p> <p>Possibilità di incremento: ST = 53.091,08 mq SUL = 17.602,13 mq</p> <p>Poiché l'eterogeneità delle specifiche situazioni oggetto delle numerose varianti parziali già approvate non consente di determinare in termini univoci e incontrovertibili l'esatta entità della ST e della SUL a destinazione economica cumulativamente incrementata, si ritiene, in via cautelativa, di considerare ad oggi interamente utilizzato l'aumento del 2% consentito dalla legge; si evidenzia che, in ogni caso, con la presente variante parziale, a fronte di una nuova ST a destinazione produttiva di 19.214 mq, viene stralciata una ST a medesima destinazione di 35.207 mq, determinando perciò una riduzione di ST pari a 15.993 mq, e perciò ampiamente comprensiva anche di eventuali pregressi sforamenti, ipotizzabili applicando i criteri più prudentziali al calcolo degli incrementi introdotti con le precedenti varianti.</p>	

Da quanto illustrato nel prospetto di cui sopra risulta pertanto che la presente Variante Parziale non incide sulla verifica dei parametri di cui al comma 5 lettere c), d), e) e f), in quanto non configura né variazioni alle aree per servizi, né incrementi delle superfici destinate ad attività economiche. (cfr. paragrafo 6.1)

7.

VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AI CONTENUTI DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)

Dagli elementi specificati dalla “scheda descrittiva” dell’AIT15 del PTR e dall’associato “*schema degli obiettivi strategici*”, è possibile desumere alcuni elementi di supporto alla scelta di potenziare l’attività produttiva in oggetto:

- la sezione “*componenti strutturali*” evidenzia, tra le eccellenze produttive che contraddistinguono il territorio, anche quelle legate al settore alimentare, riconoscendo loro un ruolo di rilievo sia sotto il profilo economico che sociale;
- tra le azioni utili a sostenere la “*valorizzazione territoriale*”, il PTR individua “*il mantenimento e riqualificazione dell’occupazione manifatturiera nell’ambito del sistema industriale metropolitano*”;
- la sezione “*risorse e produzioni primarie*” evidenzia l’importanza di perseguire operazioni “*a sostegno del sistema agro-alimentare di qualità*”.

Gli elementi di progetto, così come definiti ai capitoli precedenti della presente relazione, possono dirsi coerenti con le disposizioni di cui all’articolo 18 del PTR (“*la riqualificazione dell’ambiente urbano*”), che specifica la necessità di perseguire obiettivi e azioni finalizzati al miglioramento della qualità ambientale, in relazione alle differenti componenti ambientali:

- componente acqua: la Variante introduce prescrizioni di risparmio e riutilizzo idrico connesse alla realizzazione dell’ampliamento in progetto;
- componente aria: l’apparato normativo che accompagna la Variante prescrive l’utilizzo di fonti energetiche alternative e rinnovabili, in modo da contenere gli impatti ambientali connessi alle emissioni in atmosfera;
- componente suolo: il bilancio del consumo di suolo indotto dalla Variante deve essere effettuato tenendo conto sia delle aree di proprietà a destinazione a servizi S24 riportate all’uso agricolo, sia degli stralci di superficie a destinazione produttiva operati dalla Variante sull’area AD1a, localizzata nel quadrante est del territorio comunale, lungo il tracciato di Via del Par-rucchetto;

- componente rifiuti: gli impianti esistenti sono già supportati da un sistema di differenziazione e smaltimento dei rifiuti, che pone particolare attenzione alle fasi di confezionamento del prodotto e quindi al riciclo di materiali quali cartone e plastica; l'ampliamento dell'impianto, che riguarda in particolare l'implementazione delle linee di produzione e confezionamento, sarà sostenuto dal potenziamento delle misure di compattezza e recupero delle componenti già citate;
- componente rumore: oltre a quanto evidenziato per la successiva componente "trasporti e mobilità" in merito all'allontanamento del traffico veicolare interno all'ambito rispetto ai tessuti residenziali limitrofi allo stabilimento, il progetto prevede la realizzazione di una serie di aree verdi, adeguatamente piantumate e con funzioni sia di contenimento dell'inquinamento acustico che di mascheratura visiva, localizzate tra la borgata Cavalleri Fumeri e l'area produttiva, con particolare attenzione alle volumetrie di ampliamento;
- componente trasporti e mobilità: la revisione e ampliamento degli impianti consentirà la complessiva riorganizzazione del traffico veicolare interno allo stabilimento, allontanando i flussi veicolari dai tessuti residenziali della borgata Cavalleri Fumeri;
- componente energia: come già accennato in precedenza il progetto di ampliamento prevede l'impiego di fonti energetiche alternative e rinnovabili, e di soluzioni costruttive, tecnologiche e impiantistiche utili a favorire il risparmio energetico;
- componente ambiente naturale: fatto salvo quanto già evidenziato in merito alla gestione della componente "suolo", la Variante punta ad introdurre alcuni elementi progettuali indirizzati al sostegno della rete ecologica e, più in generale, del sistema ambientale nel suo complesso:
 - predisposizione di fasce alberate (con funzione primaria di filtro visivo e contenimento degli impatti acustici) da localizzarsi tra l'area dello stabilimento e i tessuti residenziali della borgata Cavalleri Fumeri;
 - predisposizione di una fascia di rimboschimento da localizzarsi lungo la riva destra del Rio Ceresole, su terreni di proprietà riportati alla destinazione agricola (attuale area per servizi S24);

- corresponsione all'Amministrazione comunale di un onere aggiuntivo rispetto ai costi di urbanizzazione, cifra da destinarsi al finanziamento di interventi di qualificazione ambientale alla scala comunale o territoriale.

L'articolo 21 delle Norme di Attuazione del PTR (a titolo "*Gli insediamenti per attività produttive*") individua quale obiettivo strategico la definizione di "*politiche e azioni volte a valorizzare gli insediamenti produttivi preesistenti e ad attrarre imprese innovative, ambientalmente sostenibili e capaci di promuovere occupazione qualificata, produttività e competitività*", caratteristiche che possono tutte essere associate all'Azienda Berruto, insediata sul territorio da tempo, operante con soglie di impatto ambientale molto contenute, in grado non solo di sostenere, ma anche di rilanciare il settore occupazionale e con un profilo competitivo di alto livello (con riferimenti commerciali in gran parte transfrontalieri).

Lo stesso articolo definisce le condizioni di ammissibilità di operazioni di ampliamento delle aziende esistenti:

- "*necessità dell'intervento*": la Variante è concepita per rispondere a documentate esigenze di potenziamento della linea di produzione e di contestuale miglioramento dei livelli di sostenibilità ambientale e integrazione paesaggistica dello stabilimento;
- "*impossibilità di provvedere attraverso il riordino, completamento e densificazione dell'esistente*": l'operazione impostata dalla Variante può essere nel suo complesso definita come di "*completamento e densificazione*", dal momento che parte delle volumetrie di nuova realizzazione è localizzata direttamente sull'ambito che ospita gli stabilimenti esistenti e la nuova superficie a destinazione produttiva può a buon titolo (per collocazione e dimensioni contenute) dirsi "*di completamento*". È bene sottolineare inoltre la difficoltà di assecondare le necessità di potenziamento della Ditta tramite operazioni rilocalizzative e/o di riordino del comparto produttivo nel suo complesso: questo tipo di soluzione comporterebbe infatti non solo soglie di investimento molto più elevate (che finirebbero con l'andare a discapito della possibilità di innovare appieno la struttura produttiva, con le conseguenti perdite di competitività sul mercato) ma anche problematiche relative alla "convivenza" con le tipologie di attività che caratterizzano gran par-

te del sistema produttivo operante sul territorio di Carmagnola, riconducibile in prevalenza ai settori meccanici e siderurgici;

- *“capacità del sistema infrastrutturale esistente di assolvere all'incremento di domanda di mobilità indotta”*: l'ambito produttivo presenta già allo stato attuale un livello di accessibilità sufficiente anche a garantire l'efficienza veicolare dell'intervento come proposto dalla Variante; a questo proposito per l'analisi dettagliata dei flussi di traffico e delle relative ricadute si rimanda all'elaborato *Analisi e valutazione delle possibili ripercussioni sul traffico*, allegato alla Variante.

Con riferimento anche alla costruzione di ambiti produttivi riconducibili alle APEA (di cui al D.Lgs. 112/1998 ed all'art. 3 della l.r. 34/2004), l'articolo si chiude specificando che gli strumenti di pianificazione devono in ogni caso prevedere:

- *“soluzioni progettuali di qualità funzionale ed estetica”*: la Variante introduce nelle norme di attuazione dell'ambito prescrizioni riferite alla qualità architettonica dell'insediamento e al suo corretto inserimento paesaggistico (sia nella sua parte di ampliamento che in riferimento alle volumetrie esistenti);
- *“riduzione del fabbisogno energetico ed idrico e utilizzazione di energie e risorse idriche rinnovabili”*: come già accennato la Variante mira a predisporre un apparato normativo che vincola l'attuazione degli interventi di ampliamento alla predisposizione di misure di risparmio/riciclo della risorsa idrica e all'impiego di fonti energetiche alternative e rinnovabili;
- *“riduzione della produzione di rifiuti e miglioramento della gestione degli stessi”*: già allo stato attuale l'impianto opera secondo criteri che consentono la minimizzazione degli impatti sul sistema di gestione dei rifiuti, con particolare attenzione alle componenti cartone e plastica, per le quali sono messe in atto operazioni di compattamento e/o riciclo, anche in sinergia con operatori esterni;
- *“inserimento di arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati”*: il progetto prevede l'inserimento di una fascia alberata di filtro tra lo stabilimento e i tessuti residenziali di borgata Cavalleri Fumeri; tale elemento vegetale, pur se con prioritarie funzioni di schermatura visiva e di strumento di contenimento dei livelli di inquinamento acustico, riveste anche il ruolo di elemento di raccordo paesaggistico con l'intorno.

Se obiettivi e caratteristiche dell'intervento consentono la precisazione di un quadro di compatibilità con la strumentazione sovraordinata regionale molto ben delineato in riferimento al comparto produttivo e alla sua gestione strategica, risulta indubbiamente meno lineare la dimostrazione della coerenza dell'intervento in relazione agli obiettivi di protezione e valorizzazione dei suoli liberi, in particolare di quelli caratterizzati da buona vocazione colturale (potenzialità per altro riconosciute a gran parte del territorio carmagnolese); ai terreni sui quali la Variante prevede l'intervento di ampliamento è infatti riconosciuta (sia dal PPR che da PTC2) una potenzialità colturale di classe II, caratterizzazione che, in linea generale, non consente una loro destinazione d'uso differente da quella agricola (cfr. articolo 26 delle N.d.A. del PTR).

A supporto delle scelte della Variante è comunque opportuno evidenziare quanto segue:

- l'area risulta di fatto interclusa ai tessuti urbanizzati, compresa tra il tracciato della SS661 e l'insediato residenziale della borgata Cavalleri Fumeri, aspetti che in parte riducono l'effettivo valore colturale dell'ambito;
- il percorso definito dalla Variante comprende, al fine di recuperare la capacità insediativa necessaria all'ampliamento, lo stralcio di alcuni ambiti produttivi, considerevolmente più ampi dell'area di ampliamento dello stabilimento Berruto, ai quali la Carta dell'Uso del Suolo riconosce una potenzialità colturale di classe I°; di fatto, quindi, l'attuazione dell'intervento non comporta un consumo di suolo aggiuntivo rispetto a quello definito dal PRGC vigente, e libera dall'utilizzo edificatorio terreni dotati di una potenzialità agricola superiore rispetto a quelli impegnati dall'ampliamento in progetto.

La Variante accompagna quindi all'attuazione del progetto di ampliamento alcuni interventi di carattere compensativo, nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 31 del PTR che specificano che *“la compensazione ecologica rappresenta una modalità per controllare il consumo di suolo, destinando a finalità di carattere ecologico, ambientale e paesaggistico, alcune porzioni di territorio, quale contropartita al nuovo suolo consumato”*; in particolare, oltre al già citato stralcio di parte dell'area AD1a, sono previsti i seguenti interventi:

- corresponsione di un onere aggiuntivo a quelli di urbanizzazione, da destinarsi al finanziamento di interventi di qualificazione ambientale alla scala comunale o territoriale, e alla realizzazione della prosecuzione della pista ciclabile su Via Sommariva, dalla rotonda in corrispondenza dell'incrocio con Via Fumeri ai terreni di proprietà interessati dall'ampliamento dello stabilimento;
- realizzazione di spazi verdi e di una formazione alberata continua localizzati tra l'ambito produttivo e i tessuti residenziali di Borgata Cavalleri Fumeri, con funzionalità di raccordo paesaggistico, mascheratura acustico / visiva e potenziamento dei valori ecotonali del territorio;
- realizzazione di una fascia di rimboschimento da localizzarsi lungo la riva destra del Rio Ceresole, su terreni di proprietà riportati alla destinazione agricola.

8.

VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AI CONTENUTI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)

Il Piano Paesaggistico Regionale classifica l'area in oggetto come facente parte dell'Ambito di Paesaggio "AP45 - Po e Carmagnola" e, a un più specifico livello di analisi territoriale, come ambito ricadente nella Unità di Paesaggio "UP4501 - Carmagnola".

L'analisi delle dinamiche territoriali e l'individuazione delle linee strategiche di intervento del PPR pongono l'accento, considerata l'importanza che il settore agroalimentare ha acquisito negli ultimi anni, sulla necessità di supportare sia le coltivazioni agricole di pregio (salvaguardando i terreni a maggiore propensione agricola) che il sistema produttivo che ne consente la lavorazione e la distribuzione; a mente quanto specificato alla sezione di verifica rispetto al PTR per quanto concerne il valore colturale dei suoli interessati dall'intervento, la scelta della Variante di individuare spazi e modalità operative utili a favorire il consolidamento e il miglioramento (sotto il profilo produttivo ma anche paesaggistico-ambientale) dell'attività in oggetto risulta pienamente coerente con gli obiettivi strategici delineati dal PPR.

Sotto il profilo della definizione del contesto territoriale, le tavole del Piano Paesaggistico Regionale evidenziano per l'area di intervento l'appartenenza ai seguenti "componenti e sistemi naturalistici":

- "aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari";
- "aree di elevato interesse agronomico".

Per quanto concerne la prima classificazione (che fa riferimento alle direttive dell'articolo 19 "aree rurali di elevata permeabilità" delle Norme di Attuazione del PPR), occorre sottolineare come l'area in oggetto non risulti in realtà caratterizzata da formazioni vegetali di rilievo che possano essere ricondotte alla definizione di "siepi e filari", con le eccezioni della formazione lineare alberata che (peraltro solo a tratti) corona il tracciato della viabilità provinciale e di quella più omogenea che accompagna il corso del Rio Ceresole; in ambedue i casi si tratta di elementi che non risultano in alcun modo intaccati dalle modifiche introdotte dalla Variante, che anzi individua proprio nell'area del Rio Ceresole

uno degli ambiti da riportare alla destinazione agricola e da valorizzare con un'ulteriore fascia di rimboschimento.

La classificazione come “*area di elevato interesse agronomico*” (cfr. articolo 20 delle Norme di Attuazione del PPR) è invece ovviamente da ricondursi all'attestato potenziale agricolo-colturale non solo dell'ambito in oggetto ma di praticamente tutto il territorio carmagnolese. Ferma restando l'assolutamente condivisibile necessità di preservare il suolo libero (e a maggior ragione le parti di esso riconosciute come di pregio agricolo) da nuove edificazioni, direttiva espressa chiaramente dall'articolo citato, occorre considerare le scelte della Variante contestualizzandole proprio rispetto alle caratteristiche dell'intero territorio comunale e alla effettiva integrità e reale fruibilità del sistema agricolo e dei singoli areali che lo compongono, sia in riferimento alle loro estensioni superficiali che in relazione alle caratteristiche dei tessuti di urbanizzazione che ne interessano i margini.

L'area destinata ad ospitare l'ampliamento dell'azienda Berruto risulta infatti essere profondamente interclusa ai tessuti insediativi della borgata Cavalleri Fumeri (di matrice prevalentemente rurale e con destinazione ormai quasi interamente residenziale) e a quelli corrispondenti ai suoi successivi ampliamenti in direzione nord (composti per gran parte da edifici residenziali uni e bifamiliari, completati da alcuni ambiti a destinazione produttiva o artigianale); il confine ovest dell'area è invece segnato dal tracciato della SS661, che di fatto costituisce una cesura piuttosto netta rispetto al resto del territorio, sia sotto il profilo della gestione e della caratterizzazione agricola che in relazione ai livelli di continuità ecologica. È indubbio che questi elementi, come già specificato in precedenza, possano essere assunti quali fattori di parziale compromissione della reale potenzialità di sfruttamento agricolo dell'area, che non a caso risulta essere interessata per gran parte da coltivazioni di non particolare pregio.

Per quanto concerne la classificazione delle componenti “*morfologico-insediative*”, la cartografia di PPR evidenzia la connotazione interstiziale dell'ambito di intervento, catalogando come segue i tessuti insediativi attestati a ridosso degli spazi destinati ad ospitare l'ampliamento degli stabilimenti Berruto:

- Borgata Cavalleri Fumeri: “*Urbane consolidate dei centri minori / m.i.2*” [cfr. art.35 delle N.d.A. di PPR];

- tessuti di espansione della borgata a est e a nord dell'ambito di intervento: *"Tessuti discontinui sub-urbani" / m.i.4* [cfr. art.36 delle N.d.A. di PPR];
- area di pertinenza attuale dello stabilimento Berruto e ambito localizzato a est della borgata Cavalleri Fumeri: *"Insedimenti specialistici organizzati / m.i.5"* [cfr. art.37 delle N.d.A. di PPR].



Estratto della "Tavola P4.5: Componenti paesaggistiche"

Per quanto concerne la regolamentazione dell'ambito classificato come *"insediamento specialistico organizzato"*, sul quale ricadono l'attuale stabilimento e parte delle volumetrie di ampliamento previste dalla Variante, le norme di attuazione del PPR specificano che *"sono ammissibili interventi di riuso, completamente ed ampliamento"* (per percentuali maggiori del 10% della superficie esistente) nei casi in cui gli interventi garantiscano il soddisfacimento dei seguenti requisiti:

- siano previsti nell'ambito di *"progetti e programmi organicamente estesi alla preesistenza"* che contemplino la contestuale predisposizione di misure di *"riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia"* e *"integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti produttivi"*;
- rientrino in un *"ridisegno complessivo dei margini, degli spazi pubblici, delle connessioni con il sistema viario, del verde e delle opere di urbanizzazione in genere, indirizzato ad una maggiore continuità con i contesti urbani o rurali ed al contenimento/mitigazione degli impatti"*.

Rispetto a queste direttive le modifiche introdotte con la Variante presentano un buon livello di compatibilità, sostenuto dalle seguenti considerazioni:

- il progetto non costituisce semplicemente un ampliamento, ma riguarda l'ammodernamento dell'intero apparato produttivo, interessando anche le attuali volumetrie edilizie con operazioni di completamento, densificazione del costruito, miglioramento delle prestazioni energetiche e mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici;
- l'intervento comprende la realizzazione di una fascia alberata e di spazi verdi "di filtro" rispetto ai tessuti della borgata Cavalieri Fumeri, contribuendo a migliorare il livello di integrazione ambientale dello stabilimento e a dare definizione compiuta al bordo sfrangiato dell'insediamento residenziale.

Sotto il profilo degli impatti ambientali è importante sottolineare come l'apparato normativo redatto a supporto e regolamentazione dell'intervento contempli sia misure di mitigazione estese a tutto il complesso produttivo (corretta gestione delle risorse idriche, risparmio energetico e produzione energetica propria da fonti rinnovabili), e quindi migliorative anche delle strutture già esistenti, sia interventi di carattere compensativo (come quelli previsti sul rio Ceresole) e "di protezione" nei confronti degli insediamenti residenziali limitrofi.

Circa l'individuazione di nuovi ambiti da destinarsi a "*insediamenti specialistici*", come di fatto si propone di fare la Variante, l'operazione è giudicata ammissibile al verificarsi delle seguenti condizioni:

- localizzazione esterna ai beni giudicati di interesse paesaggistico;
- assenza di significative interferenze con i corridoi di connessione ecologica o con aree di particolare capacità d'uso o pregio per le coltivazioni tipiche;
- assenza di previsioni di nuovi tracciati infrastrutturali;
- contestuale realizzazione di adeguate aree di verde pubblico per mitigare o compensare gli impatti paesaggistici ed ambientali.

Premesso che il brano di territorio in oggetto non risulta interessato da particolari vincoli di natura paesaggistica e non coincide con i principali corridoi di connessione ecologica individuati sul

territorio di Carmagnola, gli stessi elementi citati in precedenza costituiscono evidenti fattori di compatibilità della Variante rispetto ai criteri di individuazione di nuovi insediamenti a carattere produttivo.

Occorre infine confrontare le scelte della Variante con la classificazione morfologica assegnata specificamente all'area di intervento della Variante (ma che di fatto riguarda l'intero territorio di Carmagnola), catalogata come "Area rurale di pianura o collina con edificato diffuso / m.i.10" [cfr. art.40 delle N.d.A. di PPR]; pur ribadendo i generali obiettivi di protezione dei suoli liberi e di salvaguardia delle connesse potenzialità agricole, il comma 5 dell'articolo citato fissa per questi ambiti, a livello di programmazione locale, alcune direttive che possono a buon titolo essere citate a supporto della verifica di coerenza delle modifiche introdotte dalla Variante:


- la lettera b) specifica l'opportunità di "*collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione/ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, etc.)*", indirizzo operativo che trova risposta negli interventi di compensazione ambientale associati all'attuazione dell'intervento in progetto, e in particolare in quelli riferiti alla realizzazione di fronti alberati con funzione di mitigazione visiva e acustica;
- la lettera c) evidenzia la necessità di "*limitare gli interventi di ampliamento e nuova edificazione al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle ad esse connesse [...]*"; anche con riferimento a una dimensione sovra comunale (non tutta la materia prima utilizzata nel ciclo produttivo proviene dal territorio carmagnolese) l'azienda costituisce un riferimento importantissimo per il comparto agricolo del nord-Italia, e favorire il suo potenziamento comporta non solo il soddisfacimento delle esigenze espresse direttamente dalla Ditta, ma contribuisce a supportare le attività colturali connesse.

9.


VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE AI CONTENUTI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTC2)

La cartografia di PTC2 evidenzia tre dati in particolare che risultano rilevanti ai fini della presente trattazione:

- la tavola 3.1 “*sistema del verde e delle aree libere*” conferma i valori agricolo-colturali assegnati al brano di territorio in esame, indicando l’area di intervento come compresa tra i “*suoli agricoli e naturali di I e II classe di capacità d’uso*” che interessano gran parte del territorio comunale;




Estratto della “Tavola 3.1: Sistema del verde e delle aree libere”



Estratto della “Tavola 2.2: Sistema insediativo: attività economico-produttive”

- la tavola 2.2 “*sistema insediativo: attività economico-produttive*” riporta la localizzazione della Ditta Berruto assegnandole il ruolo di “*azienda leader*”, riconoscendone quindi l’importanza anche se l’area risulta essere esterna al bacino produttivo di 1° livello individuato in corrispondenza dei tessuti produttivi limitrofi al Capoluogo;

- le tavole 4.1, 4.2 e 4.3, che definiscono il quadro infrastrutturale del territorio con particolare riguardo al reticolo viario e alla sua gerarchizzazione, evidenziano la vicinanza dell'ambito di intervento al tracciato autostradale e alle sue implementazioni (già in corso di realizzazione o in programma), elemento che contribuisce a sostenere la localizzazione dell'impresa e le sue richieste di potenziamento (cfr. elaborato *Analisi e valutazione delle possibili ripercussioni sul traffico* allegato alla Variante).





Estratto della "Tavola 4.3: Progetti di viabilità"

Le attività produttive, le loro possibilità di ampliamento e gli indirizzi di gestione, sono disciplinati all'articolo 24 delle N.d.A. del PTC2, che specifica che "gli obiettivi primari perseguiti [...] in materia di sistema economico sono":

- "favorire lo sviluppo socio-economico del territorio": come dettagliato ai capitoli precedenti dell'elaborato (e come riconosciuto dallo stesso PTC2 tramite la catalogazione come "azienda leader"), la Ditta Berruto riveste un ruolo di rilievo nell'ambito del comparto economico comunale e sovra comunale; è indubbio che la volontà di aumentare la capacità produttiva dell'impresa costituisca un forte impulso, soprattutto in un periodo economicamente complesso come quello attuale, alla crescita socio-economica del territorio;
- "contenere la crescita di consumo di suolo e risorse naturali": è importante sottolineare come la Variante, tramite la definizione di uno specifico meccanismo di carattere perequativo, non comporti un incremento del consumo di suolo previsto dal

PRGC; alla perimetrazione dell'area di ampliamento della Ditta Berruto corrisponde infatti lo stralcio di una maggiore superficie a destinazione produttiva (quasi 8.000 mq) già individuata dalla strumento urbanistico vigente, porzione di territorio che la Variante riclassifica destinandola interamente a usi agricoli;

ESTRATTI DEL PRGC COME MODIFICATO DALLA VARIANTE	STRALCI	INCREMENTI
	- 8.750 mq	+ 27.040 mq
	- 26.000 mq	---
	-34.750 mq	+ 27.040 mq
SALDO COMPLESSIVO DI RISPARMIO DI SUOLO PRENOTATO:		7.710 MQ.

- *“ridurre le pressioni ambientali e raggiungere una buona qualità edilizia ed urbanistica”*: le prescrizioni normative che accompagnano l'attuazione dell'intervento fanno riferimento a specifici indirizzi di qualità architettonica e prestazionale non

solo delle volumetrie di nuova realizzazione, estendendo le esigenze di integrazione paesaggistico-ambientale, di risparmio energetico e idrico e di contenimento delle emissioni in atmosfera anche allo stabilimento esistente.

L'articolo 25 del PTC2, che disciplina l'individuazione di "nuove aree produttive" (ferme restando le limitazioni imposte all'utilizzo di suolo libero rispetto alle quali, per la coerenza della Variante, si rimanda a quanto evidenziato alle precedenti sezioni riferite a PTR e PPR), ne ammette la previsione a fronte della sussistenza delle seguenti condizioni principali:

- verifica del *"fabbisogno esistente, motivando e quantificando la necessità di nuova dotazione"*;
- ubicazione delle nuove aree *"in contiguità fisica e funzionale con gli insediamenti in atto, sfruttando gli interventi anche per obiettivi di riordino e sistemazione delle aree produttive esistenti"*;
- tutela degli *"assi stradali di livello sovracomunale, evitando la realizzazione di aree in filiera sugli assi di transito"*;
- verifica della *"congruenza ambientale rispetto alle preesistenze storico-culturali, paesaggistiche, naturalistiche del contesto circostante"*.

La Variante risulta coerente con le disposizioni del citato articolo, in quanto:

- la proprietà ha ampiamente documentato le esigenze di ampliamento e ammodernamento funzionale che costituiscono i presupposti della richiesta di ampliamento;
- l'ambito in oggetto è in stretta contiguità funzionale con gli attuali stabilimenti; si sottolinea inoltre come parte degli ampliamenti volumetrici in progetto interessino proprio i mappali già allo stato attuale compresi nell'ambito a destinazione produttiva, nel rispetto delle direttive di "densificazione" espresse dal PTC2 in merito ai tessuti insediativi esistenti;
- configurando un ampliamento che, almeno in parte, presenta evidenti caratteristiche di "filiera" rispetto al tracciato della SS661, la Variante introduce elementi di mitigazione paesaggistica rispetto alle principali visuali prospettiche. Deve essere sottolineato, in ogni caso, come la viabilità in oggetto non sia una delle principali direttrici di accesso al Capoluogo (costituite dalla SP20 e dalla SP129);

- l'ambito interessato dall'intervento, fatte salve le potenzialità agricole analizzate in precedenza, non presenta caratteristiche di particolare rilievo sotto il profilo paesaggistico-ambientale; anche i tessuti residenziali della limitrofa borgata hanno in gran parte perduto le caratteristiche peculiari dell'architettura rurale e non presentano scorci o elementi puntuali di specifica valenza che possano risultare sviliti dall'attuazione dell'intervento programmato dalla Variante.

Infine, con riferimento ai disposti dell'art. 50, comma 2, delle Norme di Attuazione del PTC2, e all'interpretazione che ne è stata con la DGP n. 285-9684 del 10 aprile 2012, va segnalato che il PRG di Carmagnola non è adeguato al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), in quanto ai sensi della DGR 31-3749 del 06/08/2001 rientra nell'elenco dei Comuni esonerati dall'adeguamento.

 **ALLEGATI****Allegato 1: D.U. 5.6 – SUE 71**

Allegato 1A: Stralcio della TAV. 2.2b (scala 1: 5.000) del PRGC vigente e come modificata dalla Variante.

Allegato 1B: Stralcio della TAV. 3.11.2 (scala 1: 2.000) del PRGC vigente e come modificata dalla Variante.

Allegato 1C: Nuova scheda normativa n.206ter introdotta dalla Variante

Allegato 2: D.U. 5.1 – AD1a

Allegato 2A: Stralcio della TAV. 2.2b (scala 1: 5.000) del PRGC vigente e come modificata dalla Variante.

Allegato 2B: Stralcio della TAV. 3.2.2 (scala 1: 2.000) del PRGC vigente e come modificata dalla Variante.


Allegato 2C: Stralcio dell'articolo 7.8.6 come modificato dalla Variante

NOTA REDAZIONALE


Le modifiche apportate con la presente Variante all'articolato normativo del PRGC sono state evidenziate in **rosso grassetto** (parti aggiunte) e in ~~blu barrate~~ (parti stralciate).

ALLEGATO 1a
Stralcio della Tav. 2.2b del PRGC
(scala 1:5.000)

PRGC vigente
scala 1:5.000




PRGC in Variante
scala 1:5.000




ALLEGATO 1b
Stralcio della Tav. 3.11.2 del PRGC
(scala 1:2.000)

PRGC vigente
fuori scala



PRGC in Variante
fuori scala



ALLEGATO 1c

Nuova scheda normativa n.206 ter

D.U. 5.6

SCHEMA NORMATIVA N. 206 ter

71	CODICE	CLASSIFICAZIONE										SIMBOLOGIA			ART.
	IB.1	CLASSE	Area di completamento e riordino										-	-	7.3.1
	IB.1.2	SOTTOCLASSE	A prevalente destinazione produttiva												
	OBIETTIVI	Completamento e ricucitura del tessuto urbanistico nel rispetto delle caratteristiche ambientali prevalenti.													
	DESTINAZIONE D'USO	CLASSE			SOTTOCLASSE			NOTE							
		P			I A S D										
	TIPO DI INTERVENTO	MO	MS	RC 1	RC 2	RC 3	RE1	RE2	RE3	A1	A2	A3	NC	D	
							X	X	X		X	X	X	X	
	PROCEDURA AMMINISTRATIVA	SUE o PCC (1)					OPERATORI			P3					
	PARAMETRI DI UTILIZZAZIONE	IT	IF1	IF2	UT	UF1	UF2	IFL	RC	H	SM				
				(2)		0,50 (2)		50%	12,00 (3)						
PRESCRIZIONI TIPOLOGICHE	EDILIZIE		<p>La qualità architettonica del nuovo insediamento costituisce specifico obiettivo di PRG e deve essere conseguita conferendo all'intero complesso un'immagine coordinata per fabbricati principali, aree pertinenziali e strutture accessorie; inoltre, le nuove costruzioni e gli spazi pertinenziali devono garantire elevati livelli di qualità architettonica e paesaggistica, integrandosi in maniera armonica con le volumetrie esistenti, avendo particolare attenzione alla percezione visiva dell'insediamento dalle visuali libere lungo il tracciato di Via Sommariva e a quelle relative agli insediamenti residenziali limitrofi della Borgata Cavalleri-Fumeri; per mascherare eventuali strutture di sfavorevole impatto visivo, si prescrive l'impiego di essenze arboree e arbustive autoctone dotate di maggior persistenza degli apparati fogliari.</p>												
	AMBIENTALI		<p>- Gli interventi sono vincolati al rispetto delle prescrizioni del PCA vigente e dei requisiti di cui al DPCM 5/12/1997; la collocazione dei nuovi fabbricati e impianti deve tendere a mantenere la maggiore distanza possibile tra le fonti di inquinamento acustico e i ricettori costituiti dagli insediamenti residenziali limitrofi, in particolare limitando all'indispensabile le aperture sulle pareti esterne rivolte verso tali insediamenti; nelle convenzioni edilizie l'attuatore deve garantire il rispetto dei livelli di rumore tollerabili presso i ricettori, secondo la classificazione acustica ante operam, assumendosi ogni relativo onere e tenendo indenne il Comune da qualsiasi obbligo.</p>												


- | | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none">- Deve essere massimizzato l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, con installazione di impianti per l'auto produzione di energia elettrica e termica; in particolare si richiamano le indicazioni del Programma Energetico Provinciale in merito all'utilizzo di pannelli solari per la produzione di acqua calda, pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, adozione di sistemi di termoregolazione, interventi di edilizia bioclimatica; gli apparati illuminati devono preferibilmente essere dotati di tecnologia LED o utilizzare lampade che consentono una migliore regolazione dei flussi luminosi e una maggiore efficienza.- Ai sensi della L.R. n.31 del 24/03/2000 e con riferimento alle "linee guida per la limitazione dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico" redatte in collaborazione con il Politecnico di Torino, devono essere messe in atto tutte le necessarie misure di contenimento delle fonti di inquinamento luminoso; in particolare, per quanto concerne l'illuminazione degli spazi pertinenziali e quella eventuale degli edifici, devono essere utilizzati corpi illuminanti che limitino l'irraggiamento diretto verso la volta celeste (anche in relazione alla frazione luminosa conseguente a fenomeni di riflessione), prevedendo altresì l'impiego di materiali a bassa capacità riflessiva, con particolare attenzione alle zone interessate da illuminazione diretta.- La sistemazione delle aree pertinenziali deve garantire la conservazione di adeguati livelli di permeabilità del suolo; superfici che comportino la completa impermeabilizzazione del suolo possono essere previste esclusivamente in relazione a documentate esigenze legate all'attività lavorativa e/o al controllo delle acque di dilavamento; in questi casi deve essere comunque garantita l'invarianza idraulica del suolo, prevedendo la realizzazione di invasi (opportunamente dimensionati e conformi alle eventuali esigenze di trattamento e depurazione) destinati a recepire, trattenere o drenare le acque meteoriche; in alternativa (o in associazione) a tali opere, l'invarianza idraulica può essere garantita anche tramite l'impiego di superfici alberate, la cui efficacia di "invaso equivalente" deve essere dimostrata in sede progettuale.- Deve essere garantita la conservazione della fascia di vegetazione ripariale in sponda sinistra del Rio Ceresole compresa in area S24; la medesima fascia, per tutto il tratto interno alla restante porzione di proprietà aziendale (in area agricola), deve essere ulteriormente ampliata con la piantumazione di idonee specie arboree e arbustive.- A titolo di compensazione ambientale, l'azienda deve versare un importo addizionale pari al 10% del contributo di costruzione: tali risorse sono accantonate dal Comune su un capitolo di bilancio |
|--|--|--|--|

		<p>destinato a finanziare interventi di qualificazione ambientale alla scala comunale o territoriale, con priorità per la realizzazione una pista ciclabile lungo Via Sommariva, dalla rotatoria di Via Fumeri fino all'area antistante lo stabilimento; in sede di convenzione possono essere concordati i termini per l'eventuale esecuzione diretta della pista, da parte dell'azienda, nel limite dei contributi da essa dovuti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La convenzione o l'atto unilaterale del SUE o del PCC devono contemplare l'impegno ad effettuare tutte le attività di controllo previste dal Piano di monitoraggio ambientale.
<p>PRESCRIZIONI DI IMPIANTO URBANO</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Tutti gli interventi infrastrutturali necessari alla funzionalità dell'insediamento (reti tecnologiche, viabilità, aree per servizi) devono essere attuati contestualmente alla realizzazione degli edifici e completati previamente al rilascio delle agibilità. - L'apertura di eventuali nuovi accessi veicolari, nel tratto di Via Sommariva esterno del centro abitato, è ammissibile subordinatamente all'autorizzazione dell'ente gestore della strada. In relazione a tale presupposto, deve ritenersi indicativa e comunque modificabile in sede esecutiva anche la previsione planimetrica del parcheggio P201. - Le aree per standard, da destinarsi interamente a parcheggio, devono essere cedute o assoggettate a uso pubblico nella misura minima del 10% della superficie fondiaria impegnata dai fabbricati di nuova costruzione, reperendole in S24 e/o P201.
<p>PRESCRIZIONI PARTICOLARI</p>		<p>Note:</p> <p>(1) Gli interventi di nuova costruzione e ampliamento, ad eccezione di quelli ammessi da disposizioni legislative derogatorie, sono attuabili con SUE esteso anche alle aree pertinenziali adiacenti (che tuttavia non sono computate nella ST e, ai sensi del *7.8.7, non concorrono a determinare la capacità edificatoria globale) e all'area per servizi S24.</p> <p>In alternativa al SUE è ammissibile il ricorso a uno o più permessi di costruire convenzionati (PCC), secondo le esigenze di sviluppo dell'azienda, purché ciascuno di essi sia sempre riferito all'intero ambito di cui sopra.</p> <p>In tutti i casi la convenzione, che può eventualmente essere sostituita da un atto unilaterale d'obbligo, deve garantire l'ottemperanza di tutte le prescrizioni della presente scheda normativa. Il perimetro di SUE o PCC può ricomprendere anche in tutto o in parte l'adiacente area per impianti produttivi consolidati, con la possibilità di distribuirne la capacità edificatoria all'interno dell'intero ambito di intervento, nel rispetto del rapporto di copertura, dell'altezza massima e delle prescrizioni tipologiche e particolari di cui alla presente scheda normativa.</p> <p>(2) All'area è attribuita la piena titolarità di una capacità edificatoria (Sul) pari a mq 7.000, oltre a quella esistente, autorizzata o autorizzabile (anche in applicazione di disposizioni legislative derogatorie) alla data di approvazione della Variante Parziale di PRG che ha introdotto la presente scheda normativa e a prescindere da ogni verifica relativa alla densità territoriale media. Ulteriore capacità edificatoria, fino alla concorrenza di UF2, potrà essere acquisita in applicazione dei meccanismi perequativi definiti dal PRG.</p>


	<p>(3) Eventuali maggiori altezze, motivate da imprescindibili e documentate esigenze funzionali, possono essere assentite con deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base di specifici elaborati illustrativi dell'inserimento paesaggistico. I fabbricati esistenti di altezza superiore a m 12,00 possono essere ristrutturati mantenendo le attuali altezze.</p>
--	---

ALLEGATO 2a
Stralcio della Tav. 2.2b del PRGC
(scala 1:5.000)

PRGC vigente
scala 1:5.000



PRGC in Variante
scala 1:5.000




ALLEGATO 2b
Stralcio della Tav. 3.2.2 del PRGC
(scala 1:2.000)

PRGC vigente
fuori scala



PRGC in Variante
fuori scala



ALLEGATO 2c

Articolo 7.8.6

* 7.8.6. - Aree ad attuazione differita (IID)

1. Il P.R.G., ai fini e per gli effetti del 4°c. dell'art. 82 della l.r. 56/77, delimitava 2 aree ad attuazione differita (A.D.1 e A.D.2), suscettibili di ubicazione di grandi servizi urbani e territoriali; ciò in coerenza con i più generali obiettivi di pianificazione e programmazione territoriale per la zona sud-est dell'area metropolitana torinese, che in sintesi delineano per la città di Carmagnola un ruolo centrale nel sistema delle attività agro-alimentari e zootecniche nonché nell'armatura delle attrezzature terziarie e commerciali (polo della rete primaria da potenziare e riqualificare secondo il D.C.R. 581-2519/1980) di interesse regionale.
2. Giusta l'osservazione espressa dal Settore Approvazione Strumenti Urbanistici con la relazione in data 28.3.1996 prot. 115/94, e vista la l.r. 45/94 che ha soppresso l'istituto giuridico della Aree ad Attuazione Differita, l'area in P.R.G. individuata alla sigla AD2 si intende soppressa, e l'area AD.1 è da intendersi operativa, per il comparto 1a), con la disciplina stabilita nei successivi commi, mentre il comparto 1b) è da intendersi soppresso.
L'area soppressa AD2 è a tutti gli effetti da intendersi quale area agricola produttiva come disciplinato all'art. 7.7.1. L'area AD.1b è a tutti gli effetti da intendersi quale area agricola di tutela ambientale a norma di * 7.7.2.
L'ubicazione cartografica delle aree AD 1b e AD2 entrambe sopresse, assume così semplice carattere documentario del processo di pianificazione svoltosi, ed è priva di efficacia previsionale, prescrittiva e normativa.
3. L'area AD.1a è destinata ai seguenti usi ed impianti:
 - a. impianti ed attrezzature pubbliche rispondenti alle finalità di cui al 1° comma
 - b. impianti pubblici e privati di trasformazione delle carni e derivati;
 - c. impianti pubblici e privati di trasformazione di prodotti agricoli e lattiero-caseari;
 - d. struttura di vendita di media e grande dimensione, nei limiti di quanto disposto al titolo #13 delle presenti norme;
 - e. impianti terziari di sostegno, servizi e direzione e/o integrativi delle attività suddette nonché di commercializzazione di beni ingombranti che si ritengano non compatibili con le localizzazioni per attività terziarie e produttive previste in altre aree dal P.R.G.
 - f. impianti per attività produttive industriali, artigianali di produzione e di servizio, attività di stoccaggio;
 - g. attrezzature di servizio pubblico e/o di interesse pubblico ~~funzionali alle attività sopraelencate~~, nonché aree a parco di cornice ambientale.
4. L'area delimitata AD.1a (~~ha. 40~~ **mq 294.000** ca.), è così ripartita per destinazioni funzionali:
 - per le strutture di cui alle lett. d) ed e) si applicano i disposti del titolo #13 delle presenti norme
 - max. 60% per gli impianti di cui alle lett. b), c) ed f) (~~ha. 24~~ **mq 176.400**)
 - aree residue per gli impianti e attrezzature di cui alle lett. a) e g).
5. L'attuazione delle destinazioni d'uso suddette è subordinata alla approvazione di strumenti urbanistici esecutivi. Gli indici di utilizzazione territoriale da applicare alle superfici territoriali come sopra determinate saranno i seguenti:
 - per le aree dedicate alle attrezzature di cui alla lett. d) ed e): U.T. = 0.25 mq/mq, e per una S.U.L. non superiore a mq ~~20.000~~ **29.400**
 - per le aree dedicate alle attrezzature di cui alla lett. a) e g) secondo i parametri funzionali dei servizi da erogare

- per le aree di cui alle lett. b), c) ed f) U.T. = 0.30 e per una S.U.L. non superiore a mq. ~~72.000~~ **52.920**.

L'altezza delle costruzioni non dovrà in ogni caso, in ognuna delle aree funzionali, eccedere i m. 11,00. Per ciascuna delle aree funzionali dovrà risultare assolta la domanda di pubblici servizi indotta dalle attività insediate.

L'attuazione delle destinazioni d'uso alle lett. d) ed e) è subordinata al conferimento gratuito al Comune di aree in ambito AD.1a per le attrezzature di cui alle lett. g) ed a) in misura non inferiore al 40% dell'area adibita alle suddette destinazioni, comprensiva delle aree dedicate ai pubblici servizi di pertinenza. L'area per le attività di cui alla lett. f) è prioritariamente dedicata alla formazione di Piano per gli Insediamenti Produttivi a norma dell'art. 42 della l.r. 56/77. In sede attuativa saranno altresì individuate le necessarie superfici relative ai servizi ex art. 21 della L.U.R. nonché quelle relative alla L. 122/89.

6. La previsione di strutture di cui alla lett. d) del 3° comma è subordinata alla preventiva autorizzazione, rilasciata secondo le modalità specificate nel titolo #13 delle presenti norme.
7. La proposta di strumento urbanistico esecutivo, se ad opera di soggetti diversi dal Comune, è redatta in esecuzione di protocollo di accordo ex art. 11 L. 241/1990 con cui sono essenzialmente definiti i principali contenuti dello strumento urbanistico esecutivo, l'area di riferimento, le modalità ed i tempi di redazione e di attuazione, nonché gli oneri ed obblighi dei soggetti proponenti e del Comune.
8. Nel caso di pianificazione urbanistica esecutiva eseguita per parti, dovrà essere redatto, a cura del Comune, il programma di intervento di cui a *4.2, c.5.

 **APPENDICE**

Quadro normativo di riferimento per la redazione della Variante parziale e sintesi degli strumenti di pianificazione sovraordinata (PTR, PPR, PTC2) con riferimento al territorio comunale.

indice delle sezioni

A	L.R. 56/77, articolo 17 come modificato dalla LR 3/2013 e dalla LR 17/2013	III
B	nuovo Piano Territoriale della Regione Piemonte (PTR) classificazione del territorio di Carmagnola, indirizzi e direttive	VII
C	Piano Paesaggistico Regionale (PPR) classificazione del territorio di Carmagnola, indirizzi e direttive	XXIII
D	nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC²) : classificazione del territorio di Carmagnola, indirizzi e direttive	LII

LR 56/77

sezione **A**

L. R. 56/77, articolo 17 come modificato dalla LR 3/2013 e dalla LR17/2013
(termini legislativi di riferimento per la verifica della natura non strutturale della variante)

La Relazione Illustrativa esplicita la verifica della natura non strutturale della Variante, sulla falsariga dei punti di cui al comma 5 dell'articolo 17 della L.R. 56/77, che definiscono i termini oltre i quali una Variante sia da considerarsi Strutturale.

Di seguito si allega il testo dell'articolo 17 della L.R. 56/77 (come modificata dalla L.R. 3/13 e dalla LR 17/2013), che definisce con precisione le varianti strutturali, le varianti parziali e le "non varianti" al PRG.

Comma 1.

Il PRG ogni dieci anni è sottoposto a revisione intesa a verificarne l'attualità e ad accertare la necessità o meno di modificarlo, variarlo o sostituirlo; è, altresì, oggetto di revisione in occasione della revisione dei piani territoriali e del piano paesaggistico o del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Il PRG mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti.

Comma 2.

Costituiscono varianti al PRG le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione o di entrambi, quali di seguito definite. Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse.

Comma 3.

Sono varianti generali al PRG, da formare e approvare con la procedura di cui all'articolo 15 e per le quali deve essere effettuata la VAS, quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti:

- a) interessano l'intero territorio comunale;
- b) modificano l'intero impianto strutturale, urbanistico o normativo, del PRG.

Comma 4.

Sono varianti strutturali al PRG le modifiche al piano medesimo che non rientrano in alcuna delle tipologie individuate nei commi 3, 5 e 12, nonché le varianti di adeguamento del PRG al PAI o al PTCP secondo i disposti di cui all'articolo 5, comma 4 e le varianti di adeguamento alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, nel caso in cui le aree di danno siano esterne al lotto edilizio di pertinenza dello stabilimento interessato. Le varianti strutturali sono formate e approvate con la procedura di cui all'articolo 15, nell'ambito della quale i termini per la conclusione della prima e della seconda conferenza di copianificazione e valutazione sono ridotti, ciascuno, di trenta giorni.

Comma 5.

Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro

per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Comma 6.

I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e s'intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti.

Comma 7.

La deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga. Tale deliberazione è assunta dal consiglio comunale ed è pubblicata sul sito informatico del comune; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante; non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni; l'inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 2) e, ove necessario, dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 4 bis); contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS. Per le varianti successive a quella di cui all'articolo 8 bis, comma 6, lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del d.lgs. 42/2004, contestualmente all'invio alla provincia, la deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR. La pronuncia della provincia o della città metropolitana e la pronuncia del Ministero si intendono positive se non intervengono entro i termini sopra citati. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante; se la provincia o la città metropolitana ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del rece-

pimento delle indicazioni espresse dalla provincia o dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia o della città metropolitana; se il Ministero ha espresso parere di non conformità con il PPR, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dal Ministero oppure essere corredata del definitivo parere favorevole del Ministero. Nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura di cui al presente comma non trova applicazione. La variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione di approvazione è trasmessa alla provincia, alla città metropolitana, alla Regione e al Ministero, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG.

Comma 8.

Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

Comma 9.

Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.

Comma 10.

Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare direttamente le varianti di cui ai commi 4 e 5 alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.

Comma 11.

Per le varianti di cui ai commi 4 e 5, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 9, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione.

Comma 12.

Non costituiscono varianti del PRG:

- a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;
- b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;
- c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;
- d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero;
- e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;
- f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;
- g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;
- h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle

previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche.

Comma 13.

Le modificazioni del PRG di cui al comma 12 sono assunte dal comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima è trasmessa alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale. La deliberazione, nel caso di cui al comma 12, lettera g), è assunta sulla base di atti progettuali, ancorché non approvati ai sensi della normativa sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonché il contenuto della modifica al PRG.

Comma 14.

Qualora la variante parziale sia stata approvata con procedura non coerente con i suoi contenuti, chiunque vi abbia interesse può presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

PTR

sezione **B**

Piano Territoriale della Regione Piemonte

(approvato con D.C.R. 122-29783 del 21 luglio 2011)


Il Piano Territoriale Regionale approvato con D.C.R. n.122-29783 del 21 luglio 2011, struttura la lettura del territorio piemontese in una serie di aree definite come "Ambiti di Integrazione Territoriale" (AIT). Con quelli di Carignano, Castagnole Piemonte, Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Virle Piemonte, Carmagnola fa parte dell'omonima AIT15.

Di seguito, oltre allo stralcio cartografico della "tavola di progetto" del nuovo PTR riferito alla AIT in oggetto, si allegano la **scheda descrittiva** di cui al paragrafo 4.4.4 della Relazione Illustrativa del PTR, e lo **schema degli obiettivi strategici** che il Piano fissa per l'Ambito di Integrazione Territoriale (cfr. allegato C delle N.d.A. del nuovo PTR).

PTR

AIT 15

Stralcio della "tavola di progetto" del PTR.



La tavola, oltre a visualizzare con un diagramma a torta la rilevanza degli obiettivi fissati per l'ambito (puntualizzati nello "schema degli obiettivi strategici"), evidenzia:

[altimetria] Tutto il territorio dell'AIT è classificato come "di pianura";

[sistema gerarchico urbano] livello Medio: Carmagnola; livello Inferiore: Carignano.

PTR

AIT 15

Scheda descrittiva.

[Componenti strutturali] L'Ait conta circa 50.700 abitanti, distribuiti su un territorio dai margini piuttosto sfumati verso le numerose Ait contigue (Torino, Saluzzo, Savigliano, Bra, Alba, Asti e Chieri). Ciò dà luogo a forti sovrapposizioni, che tuttavia non pregiudicano la caratterizzazione identitaria dell'Ambito. Questa si fonda, oltre che sulla comune gravitazione su Car-

magnola, anche su specifiche componenti quali il corso del Po nella pianura a monte di Torino, la corrispondente fascia fluviale protetta, le cave di inerti con i progetti di riqualificazione connessi al parco del Po, la notevole estensione di terreni molto fertili, la relativa ricca produzione cerealicola e orticola (peperoni, asparagi) e la specializzazione nelle erbe officinali (Pancalieri). Tra le dotazioni di carattere urbano emerge il patrimonio storico architettonico, urbanistico e museale di Carmagnola, la buona dotazione di infrastrutture (ferrovia e autostrada con facile accesso al nodo metropolitano) e la presenza di numerosi stabilimenti industriali. Questi sono in maggioranza legati alla filiera dell'auto (stampi e stampaggi in metallo e plastica, componentistica), ma con presenze significative anche di altre specializzazioni come il packaging e l'alimentare. È significativa la presenza di istituti scolastici medi e superiori (Carmagnola, Carignano, Lombriasco).

[Sistema insediativi] Il sistema insediativo di Carmagnola, di impianto medievale, è andato sviluppandosi in modo diffuso ramificandosi nelle aree agricole con insediamenti per attività produttive collocate nei diversi protendimenti verso la campagna con una maggior concentrazione tra l'autostrada Torino - Savona e la ferrovia. Una tipologia di sviluppo che, seppure per dimensioni ridotte, interessa anche i centri minori dell'ambito.

Sia le nuove aree residenziali previste che quelle a destinazione produttiva sono localizzate in modo da compattare e completare l'esistente.

[Ruolo regionale e sovra regionale] L'Ait occupa una posizione di rilevanza regionale per quanto riguarda la produzione agricola e le manifestazioni fieristiche connesse, nonché per il reddito prodotto dalle sue industrie e per la loro presenza – anche a livello di progettazione – in filiere metropolitane a cominciare da quella dell'auto. Le relazioni internazionali fanno capo alle stesse imprese industriali. Questo ambito partecipa inoltre all'iniziativa comunitaria Interreg IIIA Alcotra con un progetto condiviso con le Haute Alpes nel PACA.

[Dinamiche evolutive, progetti, scenari] Dalla prossimità alla capitale regionale è derivata negli ultimi decenni la caratterizzazione ambivalente – rurale- agricola e metropolitana – dell'Ait, con riversamento di stabilimenti industriali e, a Carmagnola e nei comuni più vicini a Torino, anche residenziale. La fertilità dei suoli e la trama consolidata di imprese agricole assicurano una forte permanenza di questa attività, pur con trasformazioni legate alla nuova PAC, in particolare dalla cerealicoltura intensiva a produzioni più differenziate e di qualità, già largamente presenti. Ciò richiede anche una limitazione e una razionalizzazione nell'uso urbano del suolo agrario, in termini di aree industriali e di freno dello sprawl insediativo di capannoni e villette. L'attività industriale ha certamente anch'essa un futuro, come componente del sistema metropolitano, specie se integrata in lavorazioni di livello qualitativo elevato. I progettati interventi di potenziamento della viabilità locale (progetti Ares su SS 20) miglioreranno il ruolo nodale sub-metropolitano dell'Ambito, cerniera fra torinese e braidese. In particolare per gli interventi dell'offerta di trasporto collettivo su gomma del bacino di Bra e di quella su ferro del bacino Racconigi-Cavallermaggiore-Savigliano-Fossano).

[Progettazione integrata] L'ambito non coincide con le aree nelle quali sono stati attivati i programmi di sviluppo locale oggetto di analisi. Al suo interno, sono tuttavia in atto alcuni tentativi che cercano di mettere in atto programmi integrati di sviluppo. Va in questa direzione, ad esempio, l'Ecomuseo della canapa, il quale però riguarda unicamente il comune di Carmagnola e non vede la partecipazione di una rete locale ampia e differenziata.

[Interazione tra le componenti] Sinergie di sviluppo locale possono derivare da un maggior legame tra agricoltura di qualità (agriturismo e vendita diretta di prodotti tipici), fruizione sportiva, ricreativa e formativa del Parco fluviale del Po, valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, manifestazioni fieristiche e culturali. Queste risorse potrebbero essere rese fruibili in circuiti centrati soprattutto sul Po, su Carmagnola e Carignano, rivolti a una domanda metropolitana di turismo culturale, commerciale e ricreativo di breve raggio. Altre sinergie possono derivare da un maggior collegamento delle imprese produttive locali tra loro e con servizi e ricerca, da realizzare soprattutto a livello metropolitano, ma con ricadute locali sull'incremento dei servizi alle imprese e del numero di laureati e diplomati, ora percentualmente basso.

PTR AIT 15

Schema degli obiettivi strategici.

Strategie	Indirizzi
Valorizzazione territoriale	Tutela e gestione del patrimonio idrico, naturalistico e paesaggistico (Parco del Po, Corona Verde), pedologico, storico-architettonico e museale (Carmagnola, castello di Racconigi). Riduzione dell'inquinamento idrico superficiale e sotterraneo dovuto alla pressione dell'agricoltura intensiva e ai reflui dell'allevamento. Controllo dei consumi di suolo agrario (ramificazioni a nastro dell'edificato e ca-ve in terreni alluvionali). Difesa dal rischio idraulico (Po e affluenti di destra). Inserimento nella rete ferroviaria metropolitana, con attestamento a Carmagnola. Mantenimento e riqualificazione dell'occupazione manifatturiera (settore auto in particolare) nell'ambito del sistema industriale metropolitano.
Risorse e produzioni primarie	Sostegno del sistema agro-alimentare di qualità (carni, latticini, ortaggi, erbe medicinali, agricoltura biologica) connesso, per quanto riguarda i servizi specializzati, con gli AIT di Torino e di Cuneo e orientato a fornire, assieme agli AIT di Chieri e Pinerolo, servizi rivolti alla domanda metropolitana (ricreativi, fieristici, di vendita diretta, gastronomici, di manutenzione e di educazione ambientale). Recupero dei reflui dell'allevamento per la produzione di energia e riscaldamento (da programmare con l'AIT di Savigliano e Pinerolo).
Trasporti e logistica	Completamento del sistema infrastrutturale costituito dalla variante di Carmagnola (ex SR20) e dagli interventi sulla SP393 e sulla SP661, la realizzazione del casello autostradale di Carmagnola sud e la relativa bretella di collegamento alla ex SR20. Sviluppo del Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM).
Turismo	Valorizzazione integrata del Parco del Po con particolare riferimento alle fasce fluviali, al sistema idrico secondario e a quello dei canali, dei servizi offerti dalle imprese agricole e del patrimonio storico-architettonico di Carmagnola e Carignano, inserita sia in circuiti metropolitani di breve raggio, sia in circuiti più vasti (Residenze sabaude, Terre dei Savoia, colline astigiane e del Roero).

Il Comune di Carmagnola

Con specifico riferimento al territorio comunale di Carmagnola la cartografia di PTR evidenzia i seguenti elementi:

- a) altimetria: tutto il territorio comunale è classificato come "di pianura";
- b) idrografia: il confine occidentale del Comune è interessato dalle fasce del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico afferenti il corso del fiume Po.

PTR articolo 16

Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio.

1. La riqualificazione territoriale fa riferimento sia alla dimensione urbana che a quella rurale del territorio ed è finalizzata alla promozione di una crescita equilibrata dei sistemi locali attraverso il potenziamento dei fattori di competitività a vantaggio delle attività economiche presenti per attrarre nuove risorse per lo sviluppo dei territori interessati.

[Indirizzi]

2. Il perseguimento degli obiettivi di cui sopra deve essere garantito dalla pianificazione territoriale, ad ogni livello, attraverso:
 - a) l'integrazione tra valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale, paesaggistico e le attività produttive connesse;

- b) la riqualificazione delle aree urbane in un'ottica di inclusione sociale, sviluppo economico e rigenerazione delle aree dismesse e degradate;
 - c) il recupero e la riqualificazione di aree degradate in territori rurali (insediamenti industriali dismessi, cave, depositi, discariche, ecc.)
 - d) il contenimento dell'edificato frammentato e disperso che induce una crescente dequalificazione del paesaggio modificandone in modo diffuso i connotati tradizionali.
3. Gli strumenti della pianificazione, ai diversi livelli, con riferimento alla tutela e valorizzazione del paesaggio, garantiscono la coerenza di tutte le azioni trasformative in progetto con quanto previsto dal PPR, cui è demandata la tutela e la valorizzazione del paesaggio.

PTR articolo 18**La riqualificazione dell'ambiente urbano.**

1. La qualità ambientale, con riferimento alle aree urbane, è costituita da un insieme di dotazioni ecologico-ambientali: opere e interventi che concorrono, con il sistema infrastrutturale, le attrezzature e gli spazi collettivi, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile.

[Indirizzi]

2. Il piano territoriale provinciale, attraverso la VAS, dimostra il livello di perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e definisce, in ragione dei caratteri dei diversi territori, anche con riferimento agli AIT, le soglie massime di consumo di risorse ambientali che dovranno essere rispettate nella pianificazione locale.
3. La pianificazione locale recepisce ed approfondisce le indicazioni/prescrizioni del piano territoriale provinciale e, in sede di valutazione ambientale, quantifica le dotazioni ecologico-ambientali esistenti nel territorio considerato e definisce gli obiettivi qualitativi da raggiungere nei diversi ambiti urbani con l'attuazione del piano.

[Direttive]

4. Il piano territoriale provinciale, in attuazione delle indicazioni del PPR e del PTR e in relazione alle politiche settoriali, contribuisce al perseguimento - in ragione dei caratteri dei diversi territori - di obiettivi e azioni finalizzate al miglioramento della qualità ambientale e, in particolare a:
- a) per la componente acqua: controllare l'inquinamento, migliorare la qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, tutelare le risorse e le riserve idriche, ridurre i consumi;
 - b) per la componente aria: migliorare la qualità dell'aria alla scala locale, ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici;
 - c) per la componente suolo: limitarne il consumo;
 - d) per la componente rifiuti: ridurre la produzione di rifiuti e aumentarne il riciclo;
 - e) per la componente rumore: ridurre l'esposizione della popolazione ad alti livelli acustici;
 - f) per la componente trasporti e mobilità: ridurre il livello di congestione sulle tratte viarie interessate e, nei centri maggiori, i flussi di traffico privato circolante;
 - g) per la componente energia: ridurre i consumi energetici, ridurre le emissioni climalteranti, ridurre i consumi di risorse non rinnovabili, conservare e valorizzare il potenziale rinnovabile anche attraverso appositi regolamenti e incentivi;
 - h) per la componente elettromagnetismo: ridurre l'esposizione della popolazione ad alti campi elettromagnetici;
 - i) per la componente ambiente naturale: promuovere il riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano, tutelare/migliorare la biodiversità, aumentare la dotazione di spazi liberi e verde urbano attraverso interventi di rigenerazione dei singoli spazi e delle rispettive relazioni favorendo la ricostituzione di un miglior habitat naturale e la costituzione di reti ecologiche.

PTR articolo 19

I centri storici.

1. Il PTR individua i centri storici di maggiore rilievo (tav. A) la cui consistenza e qualità connotano il territorio regionale, sulla base delle analisi e degli studi del PPR che riconosce il sistema complessivo dei centri storici piemontesi.

[Indirizzi]

2. Gli strumenti di governo del territorio, ad ogni livello, in coerenza con il PPR, garantiscono, oltre alla tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio, la continuità del ruolo e dell'identità culturale di tutti i centri storici della Regione anche con riferimento all'equilibrio delle funzioni residenziali, commerciali, terziarie e di servizio, alla fruibilità degli spazi pubblici, alla tutela dell'immagine architettonica ed urbana legata alla conservazione degli edifici e degli spazi di antica formazione.

[Direttive]

3. Il piano territoriale provinciale, in coerenza con il PPR, oltre a contenere eventuali direttive, indirizzi e prescrizioni per la pianificazione locale finalizzate a specifiche esigenze di tutela e di governo dei processi di riorganizzazione del territorio, si occupa di:

- a) riconoscere e valorizzare la permanenza dei rapporti tra i centri storici ed i sistemi ambientali, storico-culturali e infrastrutturali;
- b) individuare il sistema dei centri storici minori, dei monumenti e degli edifici di rilievo storico, artistico, testimoniale, in coerenza e approfondimento del PPR e del PTR, e definire, in ragione dei diversi caratteri e tipologie territoriali, indirizzi per il loro recupero e la loro valorizzazione.

4. Il piano locale, in coerenza con il piano territoriale provinciale, disciplina gli interventi nei centri storici elaborando specifiche normative per la tutela della qualità storica, architettonica e documentaria degli edifici, tramite:

- a) la perimetrazione dei centri storici e degli ambiti di interesse storico e artistico, a partire dall'individuazione già presente nelle perimetrazioni urbanistiche vigenti;
- b) la schedatura delle unità edilizie ricomprese in tali perimetrazioni, finalizzata a documentare le condizioni di integrità architettonica e tipologica, di modificazione e/o di alterazione più o meno grave, da assumere come fondamento della classificazione di valore;
- c) la definizione di una normativa edilizia (modalità di intervento, tecniche ammesse, funzioni ammissibili in rapporto alle tipologie edilizie, ecc.), coerente con la classificazione di valore architettonico, culturale e documentario degli edifici.
- d) la definizione di criteri e indirizzi volti a razionalizzare la circolazione e l'individuazione di spazi di sosta e di parcheggio per gli autoveicoli da realizzarsi preferibilmente al di fuori del contesto dei centri storici valorizzando la mobilità intermodale.

5. Nei centri storici la pianificazione locale garantisce, oltre alla tutela dei tessuti storici, la morfologia dell'edificato, il rapporto con l'ambiente circostante, la salvaguardia e la rifunzionalizzazione degli spazi liberi.

PTR articolo 20

Le aree urbane esterne ai centri storici.

1. Le aree urbane esterne ai centri storici rappresentano la maggior parte dei sistemi insediativi attuali con un'evoluzione morfologica che trae origine dall'iniziale espansione avvenuta a margine dei nuclei storici fino alle più recenti formazioni, in gran parte caratterizzate da una complessiva assenza di qualità urbana, da un'organizzazione diffusa sul territorio, spesso in modo arteriale lungo le vie di comunicazione.

2. Obiettivo prioritario degli strumenti di governo del territorio, ad ogni livello, è la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione delle aree urbane, attraverso l'offerta di strutture e servizi di qualità ai cittadini e alle imprese, il sostegno dei servizi sociali e delle attività economiche innovative e caratterizzanti delle aree urbane oltre che mediante interventi volti alla valorizzazione dell'ambiente fisico.

[Indirizzi]

3. Le aree urbanizzate esistenti, esterne ai centri storici, devono configurarsi come il luogo privilegiato per:
 - a) la nuova edificazione, tramite azioni di riordino, completamento, compattamento e densificazione dell'edificato;
 - b) la qualificazione ambientale, mediante interventi di riassetto funzionale, valorizzazione della scena urbana, riuso del patrimonio edilizio.
4. Le espansioni e gli sviluppi lineari dell'urbanizzato preesistente, le situazioni ambientali di degrado e i margini edificati dal disegno sfilacciato costituiscono oggetto di specifici interventi volti alla qualificazione e integrazione paesaggistica.
5. Negli ambiti costruiti a sviluppo lineare sono da evitare nuove espansioni, mentre potranno prevedersi limitati e circoscritti interventi di completamento volti al compattamento e alla qualificazione dell'esistente, ricomponendo il fronte del costruito attraverso la sistemazione degli spazi aperti e puntuali realizzazioni edilizie.

[Direttive]

6. Gli strumenti di pianificazione/programmazione, per quanto di competenza, concorrono a definire azioni volte a:
 - a) promuovere la stabilizzazione dei limiti urbani preesistenti privilegiando azioni di riordino, qualificazione formale e funzionale dei margini e delle aree di frangia urbana;
 - b) programmare interventi tesi a qualificare e rafforzare la struttura urbana e la dotazione di servizi e di attrezzature;
 - c) riordinare il traffico veicolare e del complesso dei servizi di trasporto pubblico attraverso un'analisi della rete della viabilità articolata secondo i disposti di cui alle direttive ministeriali per i piani urbani della mobilità;
 - d) localizzare le funzioni più attrattive su nodi infrastrutturali con adeguate capacità di risposta alla domanda di mobilità indotta;
 - e) frenare la tendenza alla dispersione indifferenziata degli insediamenti sul territorio privilegiando la riqualificazione fisica e funzionale dei sistemi insediativi (recupero e prevenzione delle diverse forme di degrado, integrazione di funzioni e servizi, recupero delle aree dismesse, ecc.);
 - f) individuare le aree industriali dismesse o collocate in maniera impropria nei tessuti residenziali ai fini della riqualificazione complessiva degli insediamenti utilizzando prioritariamente tali aree per il riequilibrio degli standard urbanistici e per le funzioni ed attrezzature d'interesse generale;
 - g) garantire la qualità architettonica degli interventi interni all'edificato e nelle aree di espansione anche con la predisposizione di adeguati apparati normativi;
 - h) tutelare e valorizzare le aree agricole che si incuneano nel sistema insediativo e che rivestono particolare importanza per gli equilibri ecologici degli ambiti interessati.
7. Il piano territoriale provinciale, in considerazione delle specificità dei territori interessati e della diversa connotazione dei sistemi insediativi, definisce criteri e modalità per il dimensionamento del carico insediativo e per l'individuazione di ambiti di ampliamento dell'urbanizzato.
8. La pianificazione locale non deve prevedere nuove aree di espansione dell'urbanizzato di tipo sparso, sviluppi a carattere lineare lungo gli assi stradali o protendimenti edificati all'interno delle aree agricole; in questa logica i piani locali dovranno definire soluzioni che configurino il compattamento della forma degli insediamenti e la valorizzazione della strutturazione policentrica.

PTR

articolo 21

Gli insediamenti per attività produttive.

1. Il PTR definisce politiche e azioni volte a valorizzare gli insediamenti produttivi preesistenti e ad attrarre imprese innovative, ambientalmente sostenibili e capaci di promuovere occupazione qualificata, produttività e competitività, mettendo in evidenza le aree da privilegiare - anche per la loro collocazione e dotazione infrastrutturale - in termini di servizi, infrastrutture, info-strutture e dotazioni ambientali.

[Indirizzi]

2. Gli interventi di riqualificazione degli insediamenti esistenti e quelli di nuova realizzazione, anche con riferimento agli artt. 41 e 42, privilegiano la realizzazione di:
 - a) infrastrutture telematiche, al fine di servire con le reti a banda larga le aree industriali o i siti produttivi in generale;
 - b) insediamenti di nuove imprese innovative e di nuovi settori ad elevato contenuto tecnologico (es. incubatori hi-tech, ecc.);
 - c) servizi fondati sulle tecnologie della società dell'informazione a livello produttivo (es. centri telematici per lo sviluppo dell'e-business, digitalizzazione delle reti distrettuali, gestione informatizzata delle reti di fornitura, razionalizzazione dei flussi logistici, ecc.);
 - d) reti energetiche per un uso razionale e contenuto dell'energia, anche promuovendo la cogenerazione e l'utilizzo di fonti rinnovabili e pulite;
 - e) servizi per la gestione del risparmio energetico e del risparmio idrico.

[Direttive]

3. Il piano territoriale provinciale, anche sulla base dei parametri di cui ai commi 1 e 2 e d'intesa con i comuni interessati, individua le aree di rilievo sovracomunale esistenti da riqualificare, ampliare o di nuovo insediamento, per attività produttive definendone l'assetto infrastrutturale ed i caratteri urbanistici e funzionali che dovranno essere recepiti e approfonditi dal piano locale. Tali aree possono essere individuate e attuate attraverso accordi compensativi ricorrendo alla perequazione territoriale di cui all'art.14. Gli accordi possono prevedere l'attuazione o, per le aree esistenti, la riqualificazione o l'ampliamento e la gestione unitaria attraverso convenzioni con soggetti pubblici, privati o costituendo appositi consorzi e società.
4. Il piano territoriale provinciale, in attuazione delle strategie definite dal PTR, definisce i criteri per l'individuazione delle aree esistenti da privilegiare per eventuali completamenti ed ampliamenti con riferimento alla loro localizzazione rispetto alle reti infrastrutturali, alle condizioni di sostenibilità ed alle potenzialità di sviluppo del singolo sito.
5. Gli strumenti di pianificazione a livello locale, sulla base delle indicazioni di cui al comma 4, individuano gli insediamenti esistenti da attrezzare, completare e valorizzare e definiscono azioni volte a garantire:
 - a) il riordino, il completamento, la densificazione, la razionalizzazione e il riassetto funzionale delle grandi polarità extra-urbane produttive/commerciali esistenti in quanto consumatrici di suolo e generatrici di traffico;
 - b) l'ampliamento delle aree per attività produttive esistenti al momento dell'approvazione del piano quando siano dimostrate: la necessità dell'intervento, l'impossibilità di provvedere attraverso il riordino, completamento e densificazione dell'esistente, la capacità del sistema infrastrutturale esistente di assolvere all'incremento di domanda di mobilità indotta;
 - c) la qualità degli spazi aperti: parcheggi, interconnessioni con la rete stradale e/o ferroviaria, zone di carico/scarico, ambiti di interazione con la viabilità e l'ambiente circostante;
 - d) la qualificazione ambientale e l'integrazione nel paesaggio dei bordi delle aree produttive e commerciali esistenti o realizzate ex novo;
 - e) la ricollocazione delle aree produttive esistenti incompatibili con le aree urbanizzate nelle quali sono inserite.
6. In assenza dell'individuazione da parte del piano territoriale provinciale, le aree di nuovo insediamento di rilievo sovracomunale, comportanti la localizzazione di attività che generano effetti sociali, territoriali e ambientali che interessano più comuni, potranno essere previste esclusivamente attraverso la predisposizione di piani locali di tipo intercomunale. In alternativa potranno essere previste attraverso la redazione di singoli piani redatti sulla base di accordi e/o intese condivise tra i comuni contermini al fine di garantire un'adeguata organizzazione territoriale delle diverse funzioni e del sistema infrastrutturale anche ricorrendo alla perequazione territoriale.
7. I nuovi insediamenti produttivi devono configurarsi come "aree produttive ecologicamente attrezzate" (APEA) di cui al d.lgs. 112/1998 ed all'art. 3 della l.r. 34/2004 creando le condizioni per un'eco-efficienza del sistema produttivo regionale.

8. Per la previsione, la realizzazione e la gestione delle APEA si dovrà tenere conto delle linee guida appositamente predisposte dalla Giunta regionale.
9. I programmi ed i piani di settore regionali destinano le risorse finanziarie secondo un ordine di priorità che privilegia il recupero delle aree dismesse, la riqualificazione e/o il completamento di quelle esistenti e la realizzazione di nuovi insediamenti di livello sovracomunale secondo i criteri delle aree produttive ecologicamente attrezzate.
10. Gli strumenti di pianificazione del territorio devono comunque:
 - a) privilegiare le localizzazioni di nuove unità insediative per attività produttive collegate funzionalmente alla ricerca e all'innovazione tecnologica dei processi produttivi. In tale contesto sono favorite le localizzazioni che presentino un agevole collegamento con centri di ricerca per lo sviluppo e l'innovazione tecnologica e la possibilità di scambio di conoscenze e tecnologie fra le aziende;
 - b) prevedere soluzioni progettuali di qualità funzionale ed estetica che garantiscano: la riduzione del fabbisogno energetico ed idrico, l'utilizzazione di energie e risorse idriche rinnovabili, la riduzione della produzione di rifiuti ed il miglioramento della gestione degli stessi agevolando il recupero ed il riciclaggio interno dei materiali dotando gli insediamenti di strutture per un'efficiente raccolta differenziata, l'inserimento di arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati.

PTR

articolo 24

Le aree agricole.

1. Obiettivo prioritario del PTR è la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura compatibilmente con la salvaguardia della biodiversità, la conservazione di ecosistemi e habitat naturali e la tutela e valorizzazione degli assetti rurali storici di cui al PPR.
2. Nelle aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione e il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive.
[Indirizzi]
3. Gli strumenti di governo del territorio, in applicazione del PTR e del PPR, in ragione delle diverse scale d'intervento, ripartiscono il territorio rurale in ambiti correlati alla funzione agricola ed ai caratteri ambientali e paesaggistici.
4. In particolare, sono individuati:
 - a) i territori di notevole interesse per i loro caratteri ambientali e paesaggistici (art. 25) nei quali, nel rispetto delle disposizioni del PPR, le attività trasformative sono subordinate alla dimostrazione della loro coerenza con i caratteri dell'ambito; in particolare, l'attività edilizia è preordinata al recupero e alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente per usi agricoli o, comunque, per usi compatibili con i caratteri dell'ambito esplicitamente definiti dal piano territoriale provinciale;
 - b) i territori agricoli vocati allo sviluppo dell'agricoltura (art. 26) nei quali gli interventi, nel rispetto dei caratteri ambientali e paesaggistici dei territori interessati, debbono essere esclusivamente finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura e delle attività ad essa connesse;
 - c) le aree rurali periurbane (art. 27) nelle quali gli interventi debbono essere finalizzati a risolvere, in modo sinergico, le esigenze di sviluppo delle attività agricole e di quelle insediative.
5. Il piano territoriale provinciale, per favorire la rivitalizzazione delle aree rurali come sopra definite, in coerenza con la pianificazione e programmazione regionale ed in ragione dei diversi caratteri dei territori, definisce le azioni volte a valorizzare le risorse naturali, conservare e tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche, diversificare e integrare le attività agricole in una prospettiva di economia multireddito privilegiando filiere di sviluppo coerenti con le potenzialità delle aree interessate.
6. Gli strumenti di pianificazione ai diversi livelli, definiscono ammissibilità localizzative e criteri per la realizzazione di interventi di interesse pubblico all'interno del territorio rurale come ripartito ai sensi dei commi 3 e 4.

PTR articolo 26

Territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura.

1. Il PTR riconosce quali territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura quelli ricadenti nella I e II classe di capacità d'uso, rappresentati indicativamente nel cartogramma della capacità d'uso dei suoli (tav. A).

[Indirizzi]

2. Gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale, in coerenza con quanto alla normativa del PPR, individuano i territori vocati all'agricoltura, anche in relazione ad altri parametri, quali ad esempio la presenza di colture specializzate (i territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a Denominazione di Origine), ovvero di territori ricadenti in III classe di uso del suolo, qualora i territori di I classe siano assenti o inferiori al 10%; per tali territori dovranno definirsi politiche ed azioni volte a:
 - a) garantire la permanenza e il potenziamento delle attività agricole esistenti;
 - b) valorizzare i prodotti agroalimentari ed ai caratteri dell'ambiente e del paesaggio che contraddistinguono i diversi territori;
 - c) integrare i redditi degli imprenditori agricoli.
3. In ragione di quanto sopra, in coerenza con il piano territoriale provinciale e la programmazione settoriale, la pianificazione locale provvederà, per i diversi ambiti, a definire azioni volte a:
 - a) limitare le trasformazioni dell'uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità;
 - b) valorizzare le capacità produttive;
 - c) consentire uno sviluppo sinergico delle attività turistiche con le attività agricole, potenziando il turismo rurale, l'agriturismo, la vendita di prodotti tipici da parte dell'azienda, anche attraverso la realizzazione, da parte degli imprenditori agricoli a titolo principale, di adeguate attrezzature e servizi;
 - d) valorizzare e qualificare le risorse turistiche delle realtà rurali in maniera integrata per concorrere al mantenimento e alla creazione di nuove opportunità occupazionali favorendo la diversificazione dell'economia rurale attraverso: l'infrastrutturazione di itinerari escursionistici fruibili a piedi, cavallo e bicicletta e la creazione e qualificazione di una rete di servizi al turista organizzati secondo un approccio integrato e volto a sviluppare forme di commercializzazione innovative.

[Direttive]

4. Nei territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura, precisati dagli strumenti di pianificazione, in coerenza con gli indirizzi di cui al comma 2, le eventuali nuove edificazioni sono finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni connesse di cui al comma 3 lettera c).
5. La realizzazione di nuove costruzioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata e alla sottoscrizione di impegno unilaterale d'obbligo a non mutarne la destinazione d'uso.

PTR articolo 27

Le aree rurali periurbane.

1. Le aree rurali periurbane sono aree prossime alle zone urbane che, per la compenetrazione di attività e per la pluralità di interessi incidenti, non sono in grado di esprimere una vocazione d'uso definita e stabile.

[Indirizzi]

2. In tali ambiti la pianificazione, ai diversi livelli, persegue prioritariamente obiettivi di limitazione dell'eccessivo e disordinato consumo di suolo, mantenimento della conduzione agricola dei fondi e promozione di attività integrative del reddito agrario. Obiettivi che dovranno essere perseguiti attraverso strategie ed azioni, integrate con quelle definite dagli strumenti di pianificazione settoriale, volte, contemporaneamente, a:
 - a) favorire la permanenza dell'attività agricola;
 - b) migliorare la qualità ambientale attraverso la realizzazione di dotazioni ecologiche e di

- servizi ambientali, il mantenimento e il potenziamento dei corridoi ecologici esistenti;
- c) migliorare la fruibilità per la popolazione urbana creando fonti di reddito alternative all'urbanizzazione per i proprietari dei fondi;
 - d) configurare, non escludendo necessariamente le zone agricole periurbane o infraurbane da eventuali trasformazioni urbanizzative ed edificatorie, un confine netto, anche sotto il profilo visivo, tra l'edificato continuo e le altre parti del territorio.
3. Il piano territoriale provinciale definisce, in approfondimento al PTR, obiettivi e strategie per la pianificazione locale in ragione dei diversi caratteri dei territori.

PTR **articolo 31****Contenimento dell'uso del suolo.**

1. Il PTR riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile, per il quale promuove politiche di tutela e salvaguardia, volte al contenimento del suo consumo.
2. Il consumo di suolo è causato dall'espansione delle aree urbanizzate, dalla realizzazione di infrastrutture, dalla distribuzione sul territorio delle diverse funzioni o da altri usi che non generano necessariamente impermeabilizzazione (attività estrattive, aree sportivo-ricreative, cantieri, ecc.) e che comportano la perdita dei caratteri naturali e producono come risultato una superficie artificializzata.
3. La compensazione ecologica rappresenta una modalità per controllare il consumo di suolo, destinando a finalità di carattere ecologico, ambientale e paesaggistico, alcune porzioni di territorio, quale contropartita al nuovo suolo consumato.

[Indirizzi]

4. Gli strumenti per il governo del territorio assumono come obiettivo strategico la riduzione ed il miglioramento qualitativo dell'occupazione di suolo in ragione delle esigenze ecologiche, sociali ed economiche dei diversi territori interessati.
5. La pianificazione settoriale, in coerenza con le finalità del PTR, definisce politiche volte a contenere il consumo di suolo e la frammentazione del territorio derivanti dalle azioni oggetto delle proprie competenze.
6. La pianificazione locale definisce politiche di trasformazione volte a:
 - a) garantire un uso parsimonioso del territorio favorendo lo sviluppo interno agli insediamenti, attribuendo priorità assoluta per le aree urbanizzate dismesse e da recuperare, contrastando il fenomeno della dispersione insediativa;
 - b) limitare il consumo di suolo agendo sull'insediato esistente (trasformazione e riqualificazione) e tutelare il patrimonio storico e naturale e le vocazioni agricole ed ambientali del territorio, anche mediante misure di compensazione ecologica;
 - c) ridurre all'indispensabile gli interventi di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione, di edifici nelle aree rurali se non strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale e delle attività integrative.

[Direttive]

7. Per il monitoraggio del consumo di suolo, la Giunta regionale predispone strumenti atti a realizzare un sistema informativo coerente e condiviso aggiornabile almeno ogni cinque anni, nonché criteri e metodologie per il contenimento del consumo di suolo (banche dati, linee guida, buone pratiche), garantendo in necessario coordinamento con le province che collaborano alla predisposizione di tale sistema.
8. Il piano territoriale provinciale, anche sulla base delle indicazioni di cui al comma 6, definisce soglie massime di consumo di suolo per categorie di Comuni, anche in coerenza con quanto previsto dal PPR, ed in ragione delle seguenti caratteristiche:
 - a) superficie complessiva del territorio comunale;
 - b) fascia altimetrica;
 - c) classi demografiche;
 - d) superficie del territorio comunale che non può essere oggetto di trasformazione a causa della presenza di vincoli;
 - e) superficie urbanizzata;
 - f) dinamiche evolutive del consumo di suolo nell'ultimo decennio o quinquennio;

- g) densità del consumo di suolo in relazione alle diverse destinazioni d'uso.
9. La pianificazione locale, al fine di contenere il consumo di suolo dovrà rispettare le seguenti direttive:
- a) i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali possono prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. In particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda, previa valutazione del patrimonio di abitazioni esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e quello da recuperare;
 - b) non è ammessa la previsione di nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli insediamenti urbani esistenti. Il nuovo insediato deve porsi in aree limitrofe ed organicamente collegate alla città già costruita, conferendo a quest'ultima anche i vantaggi dei nuovi servizi e delle nuove attrezzature, concorrendo così alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme;
 - c) quando le aree di nuovo insediamento risultino alle estreme propaggini dell'area urbana, esse sono da localizzare ed organizzare in modo coerente con i caratteri delle reti stradali e tecnologiche e concorrere, con le loro morfologie compositive e le loro tipologie, alla risoluzione delle situazioni di frangia e di rapporto col territorio aperto evitando fratture, anche formali, con il contesto urbano. Nella scelta delle tipologie del nuovo edificato sono da privilegiare quelle legate al luogo ed alla tradizione locale;
 - d) promuove il ricorso alla compensazione ecologica, anche mediante l'utilizzo di tecniche perequative.
10. In assenza della definizione delle soglie di cui al comma 8 le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativi consentito ai comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente.
11. La soglia di cui al comma 10, quando le previsioni siano coerenti con le indicazioni e prescrizioni di PTR e del PPR, potrà essere superata per la realizzazione di opere pubbliche non diversamente localizzabili, in caso di accordo tra Regione, Provincia e Comuni per la realizzazione di interventi di livello sovralocale o nel caso di piani intercomunali o di singoli piani redatti sulla base di accordi e/o intese con i comuni contermini, mediante il ricorso a sistemi perequativi e compensativi.

PTR

articolo 32

La difesa del suolo.

1. Il PTR riconosce la valenza strategica delle tematiche inerenti la difesa del suolo e la prevenzione del rischio geologico ed idrogeologico quali componenti indispensabili per un consapevole governo del territorio.
2. Il PTR, a tal fine, promuove azioni finalizzate alla conoscenza del territorio regionale, all'attuazione di interventi, strutturali e non, per la mitigazione del rischio e per la valorizzazione degli ambienti naturali oltre che alla definizione di indirizzi e azioni di pianificazione coerenti con le caratteristiche di vulnerabilità presenti sul territorio regionale.
3. Le azioni di cui al comma 2, con particolare riferimento alle tematiche più complesse (attività estrattive, gestione dei sedimenti, manutenzioni del territorio e dei corsi d'acqua, mitigazione e monitoraggio dei fenomeni franosi) interagiscono direttamente con il territorio, ed incidono significativamente su questo imponendo, prioritariamente, l'esigenza di correlare le problematiche di fragilità dei domini fluviali e dei territori montani e collinari con le linee strategiche di sviluppo del territorio. In questo contesto dovranno privilegiarsi le opzioni di sostenibilità e di basso impatto ambientale.

[Indirizzi]

4. La pianificazione territoriale a livello provinciale e comunale costituisce lo strumento attraverso il quale dare attuazione alle politiche di difesa del suolo e di prevenzione del rischio idrogeologico in coerenza con gli obiettivi del PTR e del Piano di bacino.
5. Le province devono conseguire le Intese con la Regione e con l'Autorità di bacino del Po sul proprio piano territoriale (ai sensi del Dlgs 112/98 e della Lr 44/2000):
 - a) condividendo le conoscenze e le criticità locali in forma di copianificazione,
 - b) approfondendo e analizzando il territorio interpretandone le peculiarità con criteri di

univocità per ogni bacino o sottobacino;

- c) definendo obiettivi, azioni e progetti per uno sviluppo sostenibile, anche da attuare attraverso i piani locali.
6. Tutti i piani di settore, fin dalla fase preliminare della loro predisposizione, devono confrontarsi con le caratteristiche geomorfologiche e idrauliche del territorio sul quale andranno a incidere, considerandone la vulnerabilità, valutando i possibili impatti e adeguando, in base a questi, le proprie azioni, prevedendo altresì interventi di mitigazione e compensazione qualora dette azioni aggravino la vulnerabilità dei beni esposti o il rischio sul territorio.

[Direttive]

7. I comuni, nella redazione dei propri strumenti di pianificazione, devono definire obbligatoriamente il quadro del dissesto a livello comunale in adeguamento al PAI secondo le procedure in vigore per garantire che le scelte da attuare anche attraverso strumenti concertativi o di programmazione negoziata, siano coerenti e compatibili. Sono auspicabili interventi di tipo perequativo tra comuni per favorire la realizzazione di interventi (vasche di laminazione, ecc.) per la mitigazione del rischio idraulico e la messa in sicurezza dei territori.
8. La pianificazione locale, nella realizzazione di nuovi insediamenti per attività produttive o terziarie, residenziali, commerciali o di opere infrastrutturali dovrà privilegiare l'ubicazione in aree non soggette a pericolosità o a rischio idrogeologico; solo in seconda istanza potrà esserne consentita l'ubicazione in aree di moderata pericolosità, così definite dalla normativa del PAI, limitando in tal modo il numero di opere esposte a rischi di natura idraulica ed idrogeologica e contenendo, al contempo, i costi economici e sociali per la realizzazione di nuove opere di difesa.
9. I comuni nei cui territori il PAI abbia individuato aree a "rischio molto elevato" (RME), devono definire il quadro del dissesto e della pericolosità in modo condiviso con la Regione e la provincia di appartenenza, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di responsabilizzazione degli enti, al fine di poter affrontare le modalità e i tempi per la revisione di tali aree.
10. Le Comunità Montane nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dal Testo unico delle leggi sulla montagna (L.R. 16/1999 e s.m.i.) individuano le azioni di manutenzione e difesa del territorio in coerenza con gli obiettivi del PTR e del Piano di bacino e in accordo con la pianificazione territoriale a livello provinciale.

PTR

articolo 33

Le energie rinnovabili.

1. La Regione promuove l'efficienza energetica incentivando la realizzazione di impianti di sfruttamento delle diverse energie rinnovabili (eolico, biomasse, fotovoltaico, solare termico, idroelettrico, biogas, ecc.), facendo proprio l'obiettivo di una tendenziale chiusura dei cicli energetici a livello locale.
2. La localizzazione e la realizzazione dei relativi impianti sono subordinati alla specifica valutazione delle condizioni climatiche e ambientali che ne consentano la massima efficienza produttiva, insieme alla tutela e al miglioramento delle condizioni ambientali e il pieno rispetto delle risorse agricole, naturali e dei valori paesaggistici e di tutela della biodiversità del territorio interessato.

[Indirizzi]

3. Nelle aree di nuovo insediamento ed in quelle di recupero e riqualificazione urbana gli strumenti di governo del territorio, ad ogni livello, assicurano:
- a) l'adozione di processi e tecnologie finalizzate all'efficienza e al risparmio energetico e idrico, nonché alla minimizzazione delle emissioni;
- b) la diffusione dei sistemi di cogenerazione per il teleriscaldamento e per i processi di produzione industriale;
- c) la sperimentazione per l'utilizzo e la diffusione di produzione di energia da fonti rinnovabili: eolico, biomasse, fotovoltaico, solare termico, ecc.;
- d) la promozione di aree industriali ecocompatibili, la bonifica e il riuso dei siti degradati

e/o dismessi.

4. Il piano territoriale provinciale, in ragione dei diversi territori interessati e in coerenza con gli strumenti della pianificazione settoriale regionale:
 - a) definisce criteri per la localizzazione dei nuovi impianti per la produzione energetica che soddisfino il miglioramento complessivo dell'ecosistema provinciale, l'inserimento paesaggistico e la tutela delle risorse naturali e agricole;
 - b) verifica, anche attraverso l'uso di indicatori ambientali, che le previsioni contribuiscano a diminuire - o, comunque a non incrementare - le pressioni esercitate sulle diverse risorse ambientali definendo parametri prestazionali per la pianificazione locale.

[Direttive]

5. La pianificazione locale, in coerenza con la normativa vigente e in coerenza con gli strumenti della pianificazione settoriale regionale e con le indicazioni di cui al comma 4, stabilisce in rapporto alle caratteristiche dei territori di competenza e delle valenze storico-architettoniche e paesaggistico-ambientali dell'ambito di intervento, tipologie di materiali, tecnologie, elementi costruttivi, ecc., per assicurare la qualità degli interventi in rapporto all'efficienza energetica, alla riduzione dell'inquinamento, al risparmio di risorse naturali e al miglior inserimento nel contesto.

PTR

articolo 34

Le reti elettriche.

[Indirizzi]

1. Per le linee e gli impianti elettrici ed i relativi campi magnetici il PTR individua i seguenti requisiti:
 - a) l'ottimizzazione del rapporto tra la rete energetica e l'uso delle risorse territoriali; a tal fine gli strumenti per il governo del territorio dovranno garantire la tutela sanitaria degli insediamenti e la protezione paesaggistico-ambientale del territorio e la tutela dell'avifauna, in coerenza con il piano energetico regionale;
 - b) la concertazione tra la Regione ed i soggetti preposti alla realizzazione delle opere ed alla previsione di nuovi impianti e linee di trasporto di energia elettrica di tensione superiore a 100 kV che dovrà risultare da esigenze di programmazione generale;
 - c) la progettazione di nuovi impianti e di nuove linee soggette ad autorizzazione dovrà evidenziare la compatibilità rispetto alle previsioni urbanistiche vigenti e dovrà dare atto altresì dell'ottimizzazione del progetto in relazione ai livelli di esposizione ai campi elettromagnetici degli insediamenti esistenti e delle previsioni degli strumenti urbanistici per una fascia di territorio adeguata.

[Direttive]

2. Il piano territoriale provinciale contiene indirizzi per la rete e gli impianti per il trasporto energetico al fine di assicurare:
 - a) la definizione di criteri e parametri per l'uso delle relative risorse essenziali del territorio
 - b) la rappresentazione di eventuali corridoi infrastrutturali, derivanti dagli esiti delle valutazioni relative alla programmazione nazionale e regionale contenuta nel piano di sviluppo del soggetto gestore della rete di trasmissione nazionale (RTN) afferenti alle nuove linee elettriche o finalizzati al risanamento della rete esistente;
 - c) i criteri da seguire nella redazione degli strumenti di pianificazione comunale per il recepimento degli obiettivi regionali e provinciali.
3. I piani locali devono tenere conto del sistema delle linee elettriche e dei relativi impianti esistenti, nonché delle nuove linee autorizzate, evitando di collocare nuovi insediamenti in ambiti con livelli di esposizione ai campi elettromagnetici superiori ai limiti di legge e applicando ulteriori precauzioni in rapporto alle caratteristiche relative al rischio di esposizione dei fruitori degli insediamenti previsti, tramite la valutazione dei relativi impatti ambientali.

PTR articolo 37**La razionalizzazione delle reti della mobilità.**

1. Il Piemonte costituisce uno snodo strategico per i collegamenti che attraversano l'Unione Europea ed è ricompreso nel "Quadrante strategico transnazionale del nord ovest" i cui obiettivi strategici, fatti propri dal PTR, si possono così riassumere:
 - a) rafforzare la coesione territoriale del nord ovest nell'ambito di un contesto economico e territoriale a dimensione europea;
 - b) stabilire solide e durature relazioni di scambio e di apertura economica tra le regioni del nord-ovest ed i paesi che assumono il Mediterraneo come un vettore di traffico e di comunicazione;
 - c) realizzare gli assi di connessione tra Mediterraneo e Mare del Nord (Corridoio 24 o dei due mari) e tra occidente ed oriente (Corridoio 5), di rilevanza strategica per lo sviluppo, coinvolgendo l'intero territorio regionale.
 2. Gli obiettivi di cui al comma 1, presuppongono il superamento di due ordini di carenze:
 - a) lo scarso grado di connessione con le reti continentali di terra, acqua e aria;
 - b) le difficoltà di interconnessione fra le diverse reti modali, con conseguente scarsa efficienza di molti segmenti della rete ed una loro insufficiente integrazione territoriale.
 3. Al fine di perseguire le strategie e gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, il PTR compie una ricognizione sulla dotazione infrastrutturale regionale sintetizzata nella tavola C, rappresenta nella Tavola di progetto i collegamenti di rilevanza regionale, interregionale, nazionale e internazionale, interessati da nuove realizzazioni o da riqualificazione dei tracciati esistenti e descrive nell'allegato C con riferimento a ciascun AIT i principali interventi di rilevanza sovralocale.
 4. Le rappresentazioni riportate nella Tavola di progetto assumono carattere indicativo, pertanto eventuali scostamenti dai corridoi e dai tracciati individuati non costituiscono variante al PTR, purchè siano garantite le finalità dei collegamenti.
- [Indirizzi]
5. La pianificazione territoriale e settoriale regionale, per superare i limiti e perseguire gli obiettivi di cui sopra provvede a:
 - a) definire un disegno strategico complessivo, coerente con il sistema della mobilità sovra-regionale, condiviso con il territorio attraverso un processo di concertazione a più livelli, che indichi i criteri per lo sviluppo dell'iniziativa regionale;
 - b) valorizzare il ruolo delle infrastrutture ferroviarie nel sistema dell'accessibilità sostenibile sia con riferimento alle reti locali e regionali che a quelle interregionali e internazionali anche attraverso il completamento/miglioramento della rete infrastrutturale;
 - c) favorire l'intermodalità valorizzando la rete ferroviaria esistente per incentivare lo spostamento del traffico dalla rete viaria a quella ferroviaria e valorizzare il ruolo dei nodi per garantire una maggiore flessibilità ed efficienza del sistema dei trasporti;
 - d) promuovere gli aeroporti piemontesi (Caselle, Levaldigi, Cerione) in un'ottica di sistema per utilizzare al meglio le opportunità offerte mediante la diversificazione dei ruoli e dei servizi. In questa logica si impone, in via prioritaria, la realizzazione di efficienti connessioni con l'aeroporto internazionale di Caselle (tratta Torino-Ceres del previsto Sistema Ferroviario Metropolitano) e con l'aeroporto intercontinentale di Malpensa (interconnessioni ferroviarie e connesse, completamento della linea ferroviaria ad alta velocità/capacità Torino-Milano);
 - e) regolare le modalità di consumo di territorio e di utilizzazione della rete trasportistica concentrando gli insediamenti attrattori di traffico nei nodi infrastrutturali a maggiore capacità;
 - f) ordinare le strategie e le priorità da adottare nella realizzazione delle opere infrastrutturali e dei nodi della rete di trasporto;
 - g) definire criteri per la valutazione dell'utilità e della validità dei programmi di interventi infrastrutturali in progetto con riferimento agli obiettivi di sviluppo assunti, alla sostenibilità ambientale, agli effetti indotti sul sistema infrastrutturale nel quale l'opera dovrà inserirsi;

- h) adeguare e mettere in sicurezza la rete ferroviaria regionale anche attraverso la soppressione dei passaggi a livello, con particolare riferimento alle direttrici interessate da consistenti sviluppi di traffico legate ai corridoi 5 e 24;
 - i) adeguare e mettere in sicurezza la rete viaria regionale mediante interventi di ammodernamento e riqualificazione programmati a livello nazionale e regionale;
 - j) definire in coerenza con i principi di cui all'art. 30, criteri per lo sviluppo di una mobilità sostenibile sotto il profilo della riduzione degli impatti sul territorio in termine di consumo di suolo, frammentazione degli appezzamenti agricoli, interferenze con la rete ecologica e di degrado del paesaggio, nonché per aumentare i livelli di sicurezza.
6. Con specifico riferimento all'area metropolitana torinese, al fine di rispondere alla crescente domanda di mobilità dell'area - anche in funzione del suo ruolo nel contesto regionale - l'obiettivo prioritario è costituito dalla realizzazione di un sistema della mobilità incentrato su di un insieme integrato di interventi:
- a) la realizzazione del Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) fondato sull'uso integrato e multifunzionale del passante ferroviario con attestamenti incrociati per incrementare l'efficienza del trasporto pubblico metropolitano, rafforzare il sistema policentrico, ridurre la congestione da traffico;
 - b) il completamento del quadruplicamento ed interrimento del Passante ferroviario di Torino;
 - c) la realizzazione della linea ferroviaria in tangenza alla parte nord-ovest dell'area metropolitana (Gronda nord e Corso Marche) che consenta, soprattutto con riferimento al traffico merci, di connettere la linea Torino-Lione (e l'Interporto di Orbassano) con la Torino - Milano in alternativa all'utilizzo del passante ferroviario;
 - d) il completamento del progetto Movicentro finalizzato all'integrazione tra i diversi modi di trasporto attraverso una riorganizzazione degli impianti e delle strutture esistenti o in previsione, che permette all'utenza di scegliere il modo di spostarsi più rapido ed economico;
 - e) la realizzazione della Tangenziale est di Torino.
7. I piani provinciali e locali, nel recepire le previsioni di cui ai commi 5 e 6, le integrano con l'indicazione degli interventi funzionali e strutturali relativi al sistema della mobilità di loro competenza, verificandone la coerenza, con i seguenti obiettivi:
- a) riqualificare e mettere in sicurezza la rete viaria e le integrazioni eventualmente conseguenti;
 - b) realizzare un'adeguata disponibilità di infrastrutture per la sosta di interscambio tra le diverse modalità di trasporto;
 - c) articolare i livelli di servizio della rete del trasporto pubblico (treno, tramvie, bus) in relazione alle diverse esigenze della domanda privilegiando il trasporto su ferro;
 - d) riqualificare i nodi intermodali del trasporto pubblico e realizzare eventuali interventi di potenziamento degli stessi.

[Direttive]

8. Gli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e locale includono nelle loro prescrizioni la verifica della coerenza delle previsioni con gli obiettivi strategici regionali in tema di logistica, anche con riferimento alle esigenze di potenziare il trasporto delle merci ed il sistema della logistica, di ottimizzare i flussi di traffico, riqualificare e potenziare i nodi intermodali delle merci.
9. Gli strumenti di governo del territorio, ai diversi livelli, con riferimento ai sistemi insediativi della Regione, devono inoltre:
- a) assicurare, in corrispondenza dei principali accessi ai centri urbani, la dotazione di spazi di parcheggio all'esterno della sede stradale con funzione di interscambio con i servizi di trasporto collettivo;
 - b) prevedere, nei centri ad alta densità abitativa, più ordini di parcheggio lungo le principali direttrici di penetrazione serviti da mezzi di trasporto collettivo al fine di incentivare l'utilizzo dei parcheggi più esterni;
 - c) individuare, in corrispondenza di ogni stazione del servizio ferroviario, delle principali autostazioni e degli snodi di interscambio con le linee del trasporto pubblico locale, le

- aree per la sosta dei veicoli privati secondo adeguati dimensionamenti;
- d) garantire un sistema integrato di mobilità delle persone che incentivi e favorisca il ricorso ai mezzi pubblici e l'accessibilità pedonale ai centri storici;
 - e) favorire la mobilità ciclabile attraverso la definizione di una rete di percorsi ad essa dedicati caratterizzati da continuità sul territorio urbano e periurbano. La tavola C riporta il tracciato dei principali percorsi ciclabili regionali. Gli enti locali, nel predisporre i relativi strumenti di piano, dovranno recepire tali tracciati connettendoli ai percorsi ciclabili di interesse locale ed eventualmente proponendo percorsi integrativi;
 - f) incrementare la rete dei percorsi dedicati ai pedoni, promuovendo l'accessibilità pedonale ai principali nodi di interscambio modale ed alla rete dei servizi di trasporto pubblico locale.

PTR

articolo 45

Organizzazione dei servizi collettivi sul territorio.

1. La dotazione qualitativa e quantitativa dei servizi costituisce il presupposto per garantire, contemporaneamente, un'adeguata qualità della vita e lo sviluppo competitivo dell'economia locale. Un'adeguata filiera dei servizi è infatti funzionale alla promozione dello sviluppo e del capitale umano sia in termini di produzione di beni che, soprattutto, in termini di sicurezza, salute, cultura e qualità della vita.

[Indirizzi]

2. La pianificazione/programmazione territoriale e settoriale, in ragione del proprio livello d'azione, deve garantire:
 - a) una armonica distribuzione di attività e servizi sul territorio attraverso il policentrismo, favorendo l'uso dell'innovazione tecnologica;
 - b) lo sviluppo di una rete efficiente di servizi territoriali e locali, in un'ottica di sussidiarietà e complementarità tra soggetti pubblici e tra questi e gli operatori privati, capace di affrontare le nuove sfide per lo sviluppo alle scale ottimali di governo e di gestione;
 - c) l'integrazione settoriale e territoriale dell'offerta di servizi per una maggiore efficienza ed un sempre più attento soddisfacimento della domanda in termini quantitativi e qualitativi;
 - d) i processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture sanitarie e dei presidi presenti sul territorio;
 - e) la realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali per il potenziamento e la messa in rete dei servizi al fine di migliorare l'accessibilità dei cittadini ai servizi essenziali e di valorizzare le possibili sinergie.

PPR


sezione **C****Piano Paesaggistico Regionale**

(adottato con DGR n. 53-11975 del 4/8/2009)

Il Piano Paesaggistico Regionale suddivide il territorio regionale in "Ambiti di paesaggio"; il Comune di Carmagnola ricade su tre AP differenti:

AP 45 Po e Carmagnolese**AP 65** Roero**AP 66** Chierese e Altopiano di Poirino

Le AP sono a loro volta strutturate in Unità di Paesaggio (UP); il territorio comunale di Carmagnola ricade su sei differenti UP:

4501 Carmagnola**4502** Po tra Carignano e Moncalieri**4503** Villastellone**6507** Altopiano di Ceresole d'Alba**6607** Piana di Poirino**6609** Piana di Casanova**UP 6609**

tipologia normativa ■ VI: naturale / rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità

Compresenza e consolidata interazione tra sistemi naturali, prevalentemente montani e collinari, e sistemi insediativi rurali tradizionali, in cui sono poco rilevanti le modificazioni indotte da nuove infrastrutture o residenze o attrezzature disperse.

UP 4501, 4502, 4503, 6507, 6607

tipologia normativa ■ VII: naturale / rurale o rurale a media rilevanza e integrità

Compresenza e consolidata interazione tra sistemi insediativi tradizionali, rurali o microurbani, in parte alterati dalla realizzazione, relativamente recente, di infrastrutture e insediamenti abitativi o produttivi sparsi.

Elementi di analisi e di orientamento strategico / allegato B alle Norme di Attuazione di PPR.

[dinamiche in atto] Nel quadro di una forte espansione urbana lungo la congiungente Villastellone-Carmagnola-Racconigi e della trasformazione generale delle modalità colturali si rileva:

- l'attività agricola sempre più di tipo monocolturale intensiva, con contrazione ulteriore delle superfici prative e delle formazioni lineari residue;
- il fenomeno dell'espansione indiscriminata e dequalificata dell'insediamento produttivo carmagnolese lungo la SS 20 in direzione di Racconigi e nell'area del casello autostradale;
- la progressiva espansione residenziale dell'area urbana carmagnolese (soprattutto nell'area delle frazioni Salsaio e San Giovanni), che sta mettendo a rischio la sopravvivenza della residua leggibilità del sistema residenziale centro-borgate;
- il progressivo abbandono degli insediamenti produttivi fioriti ai margini di Carmagnola e Villastellone negli anni sessanta-settanta del sec. XX, legati all'indotto della produzione automobilistica della FIAT (Stars, Fiat lubrificanti, Teksid); abbandono che, in alcuni casi, ha già innescato il dibattito sui destini degli ingombranti – e altamente inquinanti – contenitori industriali (dismessi, parzialmente dismessi o sottoutilizzati).

D'altro canto si registrano i primi segnali di politiche di valorizzazione e promozione turistica e di economie alternative legate all'enogastronomia e alla produzione agricola di qualità.

[condizioni] La criticità maggiore individuata in questo ambito è l'incalzante espansione delle aree urbanizzate tra Carmagnola e Villastellone da un lato, e tra Carmagnola e Racconigi dall'altro, che cancellano aree agricole importanti e, in mancanza di una pianificazione intercomunale, alterano l'assetto complessivo del territorio aperto. Si rileva una situazione di trasformazione complessiva dell'assetto insediativo consolidato, con:

- crisi del rapporto stabilitosi nell'area carmagnolese, tra il capoluogo e le borgate rurali che ne punteggiano il territorio;
- crisi delle relazioni storicamente intercorse tra edifici isolati, sistemi di edifici e territorio;
- estrema fragilità del patrimonio edilizio storico, soprattutto per quanto riguarda le strutture di più antico impianto o quelle specializzate come le cascine che, mantenendo inalterata la loro funzione, sono soggette a interventi di trasformazione incontrollati e dequalificanti;
- crescente problematicità del traffico, soprattutto nel centro di Carmagnola, reso più acuto a causa dei caratteri storicizzati dell'edificato (a sviluppo lineare in fregio alle strade di maggiore traffico).

Dal punto di vista naturalistico e agroforestale l'ambito è sottoposto a notevoli pressioni, che da tempo ne hanno ridotto l'integrità, facendolo involvere verso un insieme di agroecosistemi semplificati e industrializzati. La sua stabilità, quindi, deve essere mantenuta in relazione all'attuale uso agrario delle terre che necessita di elevati apporti energetici.

In particolare.

- l'espansione urbana fra Villastellone e Carmagnola e tra Carmagnola e Candiolo non risparmia terre talora difficili, ma con buone attitudini a colture di nicchia, lo sviluppo oltre che concentrico e lineare lungo gli assi di collegamento e sembra da gestire con politiche intercomunali, oggi non evidenti;
- la presenza di cerealicoltura e arboricoltura nella media pianura ha in parte trasformato il paesaggio, sottraendo spazio alla praticoltura tradizionale;
- nelle zone fluviali la diffusione di specie esotiche (*Sicyos angulatus*, *Clematis vitalba* e *Reynoutria japonica*) causa problemi alla gestione degli ambienti forestali, in particolare per la rinnovazione delle specie locali spontanee;
- la vegetazione forestale riparia è attualmente ridotta a una fascia lineare esigua, spesso in deperimento per invecchiamento e mancata rinnovazione degli alberi.

[strumenti di salvaguardia paesaggistico-ambientale] Parco fluviale del Po – confluenza del Maira, Lanca di San Michele, Lanca di Santa Marta e confluenza del Banna (riserve naturali regionali speciali).

[indirizzi e orientamenti strategici] In un quadro di indirizzi strategici indirizzati alla riqualificazione territoriale, soprattutto nelle relazioni tra territorio aperto e sviluppo dei centri è impor-

tante:

- la conservazione integrata dei sistemi insediativi "colonici" per nuclei sparsi legati allo sfruttamento delle risorse agricole e all'allevamento;
- la valorizzazione degli assetti insediativi e dei sistemi di relazioni che legano il centro urbano di Carmagnola con le borgate periferiche;
- gli interventi di riqualificazione edilizia e urbanistica nelle aree maggiormente soggette allo sviluppo residenziale e industriale-manifatturiero;
- la protezione delle aree che hanno mantenuto assetti culturali omogenei, riconoscibili o storicamente consolidati, con particolare riferimento alla coltivazione cerealicola e ortofrutticola, ma anche che hanno visto l'introduzione di colture di pregio (come la risaia asciutta).

D'altra parte, in una fase di domanda della qualità della produzione agricola e del settore agroalimentare, diventa prioritario in questo come in altri ambiti del sud Piemonte, il tema di una gestione più sostenibile delle aree agricole industrializzate e quello della riconversione dei complessi industriali dismessi o in fase di dismissione, associato alla protezione delle aree rurali ancora preservatesi all'espansione, spesso incontrollata, dei distretti manifatturieri e industriali.

Per quanto riguarda invece le zone fluviali è importante mantenere l'indirizzo di ricostituzione degli ambienti a maggiore naturalità, oltre che il ripristino a fini naturalistici delle cave, sia dismesse sia ancora in attività.

D'altra parte è opportuno ampliare la fascia di vegetazione naturale lungo il Po e gli altri corsi d'acqua, recuperando le formazioni lineari ovunque, con priorità nell'applicazione delle misure del nuovo Piano di Sviluppo Rurale.

Per gli aspetti insediativi è importante:

- arrestare la crescita arteriale dei protendi menti lineari di Carmagnola e Villastellone;
- favorire l'ispessimento del tessuto costruito e la gerarchizzazione dei percorsi;
- consolidare e riordinare il costruito tra i nuclei di Carmagnola e San Bernardo;
- consolidare i margini est, sud, sud-ovest e nord-ovest di Carmagnola verso la campagna.

PPR

AP45

Schema obiettivi / linee di azione.

Obiettivi	Linee di azione	
1.3.3	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero degli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza.	Conservazione integrata dei sistemi insediativi "colonici" per nuclei sparsi legati a economie silvo-pastorali e protezione delle aree che hanno mantenuto (o stanno recuperando) assetti culturali riconoscibili o consolidati.
1.6.1	Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti culturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati.	
1.5.1	Riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia.	Valorizzazione degli assetti insediativi e dei sistemi di relazioni che legano il centro urbano di Carmagnola con le borgate periferiche, consolidamento dei margini est, sud, sud-ovest e nord-ovest di Carmagnola verso la campagna; riordino del tessuto costruito tra i nuclei di Carmagnola e San Bernardo.
5.2.1	Potenziamento delle identità locali, attraverso un'organizzazione dei servizi che tenga conto delle centralità riconosciute e coincidenti con gli insediamenti storicamente consolidati.	
1.5.2	Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane.	Riqualificazione edilizia e urbanistica delle aree a maggiore sviluppo residenziale e industriale-manifatturiero, con l'arresto della crescita arteriale dei protendi menti lineari di Carmagnola e Villastellone, la densificazione del tessuto costruito e la gerarchizzazione dei percorsi.
4.3.1	Integrazione paesistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti produttivi, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno).	

1.7.5	Potenziamento del ruolo di connettività ambientale della rete fluviale.	Riqualificazione delle zone fluviali, attraverso la ricostruzione degli ambienti a maggiore naturalità e il ripristino a fini naturalistici o fruitivi delle cave, dismesse o ancora in attività; ampliamento della fascia di vegetazione naturale lungo il Po e gli altri corsi d'acqua; recupero delle formazioni lineari, con priorità nell'applicazione delle misure del PSR.
2.3.3	Recupero naturalistico o fruitivo delle aree produttive isolate, estrattive o infrastrutturali dismesse.	
1.9.1	Riuso e recupero delle aree e dei complessi industriali o impiantistici dismessi od obsoleti o ad alto impatto ambientale, in funzione di un drastico contenimento del consumo di suolo e dell'incidenza ambientale degli insediamenti produttivi..	Gestione più sostenibile delle aree agricole industrializzate e riconversione dei complessi industriali dismessi o in fase di dismissione, associata alla protezione delle aree rurali ancora preservatesi dall'espansione.

PPR

AP65

Elementi di analisi e di orientamento strategico / allegato B alle Norme di Attuazione di PPR.

[dinamiche in atto] Il territorio, storicamente marginale rispetto ai processi di innovazione produttiva industriale, è ora interessato, seppure indirettamente, dalla progressiva espansione del distretto manifatturiero e industriale di Alba. Legato a tale fenomeno, si rileva perciò una diffusa tendenza alla rioccupazione dei fondovalle per scopi residenziali e produttivi, sensibile e impattante soprattutto in prossimità dei pochi assi di attraversamento viario. Al pari delle vicine Langhe, la ripresa e la valorizzazione della produzione vitivinicola, soprattutto nell'area di Canale e di Vezza, ha favorito l'insediamento o il potenziamento di attività collegate.

È decisamente recente e ancora indefinibile nei suoi reali effetti sull'economia del territorio, un processo di progressiva valorizzazione del patrimonio storico-artistico, che investe principalmente i beni culturali più noti e visibili (chiese e castelli), mentre sono in crescita esponenziale le attività di promozione turistica legate all'enogastronomia.

Per quanto riguarda l'agricoltura, nelle superfici più pianeggianti, riconducibili alla parte meridionale dell'altopiano di Poirino, dopo anni di tendenza ad aumentare i seminativi cereali-indirettamente incentivati dalla PAC a spese dei prati, si registra ora il sostanziale mantenimento dell'ordinamento colturale con buona diffusione del prato, favorito dalla scarsa fertilità delle terre e al periodo ristretto disponibile per le lavorazioni del suolo. Si assiste quindi a una certa conservazione dell'identità storica dei luoghi, che si caratterizzano per una buona presenza di allevamenti zootecnici bovini, ai quali si affiancano quelli suini; questi ultimi in aumento e purtroppo poco legati al territorio se non per l'aumento del mais. Questo fenomeno è favorito, oltre che dalle condizioni di mercato, dalla forte capacità protettiva di queste terre nei confronti delle falde, che permette più agevolmente lo spandimento dei liquami.

Le superfici a morfologia collinare sono invece caratterizzate da un progressivo abbandono o estensivizzazione dell'attività agricola sulle terre più difficilmente lavorabili perché acclivi, a cui si contrappone una specializzazione dell'agricoltura vitivinicola sulle aree più vocate e fertili e una riduzione delle produzioni specializzate di frutta e miele che rendevano note diverse località (pesche, fragole, pere, uve da tavola).

Il bosco si espande pesantemente sulle litologie più dure e maggiormente erose come quelle sabbiose; d'altro canto, la viticoltura, grazie alla progressiva valorizzazione dei vini prodotti in quest'area, sta assumendo una sempre maggiore specializzazione, anche con l'adozione di boschi. I fondovalle collinari, invece, sono spesso utilizzati per la produzione di ortaggi in pieno campo e per la frutticoltura.

[criticità e rischi] Le evidenti connessioni tra il sistema insediativo e la rete stradale che ha innervato il Roero nei secoli centrali del medioevo, contribuendo a determinare gli assetti tuttora riconoscibili, oggi risultano però la fonte delle principali "disfunzioni" territoriali dell'ambito. Il potenziamento della viabilità storica, talvolta associato a una frettolosa soluzione dei problemi di traffico con circonvallazioni sovradimensionate, ha infatti innescato fenomeni di espansione produttiva e residenziale nei fondovalle che rischia di compromettere sia i rapporti tra centri e borgate (soprattutto nell'area delle valli del Bobore e del Ridone) sia la più generale leggibilità paesaggistica del territorio.

Anche se per ora contenuto, lo sfruttamento turistico dell'area, estremamente fragile in ra-

gione della sua stessa articolazione, va tenuto sotto controllo, onde evitare il radicalizzarsi di fenomeni speculativi e l'innescarsi di tendenze alla riconversione monocolturale dell'area. Lo stesso dinamismo del distretto albanese, su cui il Roero più o meno esplicitamente (almeno nella parte a valle del crinale delle Rocche) gravita, potrebbe nel medio periodo arrecare più guasti che benefici, qualora l'ambito dovesse rientrare in maniera esplicita – come peraltro sta già succedendo presso gli sbocchi nella valle del Tanaro – nella sua area di espansione.

La scarsa presa di coscienza della reale potenzialità del patrimonio storico, delle peculiarità culturali e del paesaggio complesso dell'area come risorse per lo sviluppo locale, sfocia spesso in interventi incongrui. In particolare sono estremamente dannosi:

- l'occupazione dei fondovalle e di aree vicine ai centri con infrastrutture viarie (circonvallazioni di Canale, di Monticello e quella, più recente e impattante di Montà) e per attività produttive, con realizzazione di contenitori incongrui e fuori scala che non di rado risultano sottoutilizzati. Oltre alla perdita di suolo e di qualità visiva del paesaggio, gravissima in un ambito di questa eccezionalità e relativa integrità, si interrompono le strutture minori di collegamento ambientale;
- la tendenza all'espansione incontrollata della residenza monofamiliare, con pesante alterazione dei crinali e delle zone di mezza costa. Risentono del fenomeno anche le frazioni minori, dove spesso si assiste a interventi incongrui e dequalificanti;
- il rischio che la relativa fama di cui la zona gode come area di produzione vitivinicola innesci fenomeni di trasformazione monocolturale come quelli ormai evidenti in alcune aree delle Langhe.

D'altra parte alcuni rischi strutturali o appartenenti a dinamiche sovralocali producono effetti critici anche in assenza di evidenti carenze progettuali locali. Si deve tener conto di specifiche vulnerabilità strutturali o almeno di lungo periodo:

- la fragilità, anche strutturale, del sistema delle Rocche, costituite da banchi di arenaria incoerenti; i crolli sono quasi sempre naturali e si tratta peraltro di dimamiche che hanno generato e che mantengono il paesaggio delle Rocche. Per quanto riguarda gli interventi antropici si sono registrati esiti antitetici: mancanza di qualunque intervento di manutenzione, con conseguente crollo di strutture (torre del castello di Santo Stefano Roero) o eccesso di interventismo, con pesante manomissione delle formazioni rocciose (consolidamenti a Monteu Roero e a Corneliano);
- l'erosione, che in generale rappresenta la principale criticità strutturale nella collina piemontese, a causa della notevole instabilità delle superfici, specie se poste a coltura senza adeguate pratiche di conservazione del suolo;
- la specializzazione colturale, associata al parallelo abbandono delle aree non meccanizzabili, tende a portare il territorio verso una polarizzazione con elementi uniformi di dimensioni sempre più ampie, con controversi effetti sull'erosione ed effetti negativi sulla varietà paesaggio visivo, carattere saliente dell'ambito;
- la diffusione di specie esotiche come robinie e ailanto nelle fasce boscate, che rende le cenosi forestali meno stabili e gradevoli, particolarmente in assenza di gestione attiva, come in gran parte dei boschi collinari della regione.

[tutele, piani e progetti]

Tutele

Per aspetti naturalistici:

- Zona di salvaguardia dei boschi e delle Rocche del Roero (Area protetta regionale), 4.200 ha nella porzione occidentale delle Rocche, a maggiore copertura forestale; con la significativa presenza di pino silvestre relitto, i querceti e castagneti cedui, con specie vegetali xero-termofile, avifauna e chiroterteri rari;
- SIC Boschi e Rocche del Roero, interno alla Zona di salvaguardia;
- SIC S. Vittoria e Monticello d'Alba (per le colonie di Chiroterteri);
- Parco Forestale del Roero di Sommariva Perno;
- Oasi "Bric Torrozzo" di Pocapaglia;
- Oasi Rocca della Ghia di Pocapaglia;
- Oasi Rocca dell'Eremita di Pocapaglia;

- Oasi Naturalistica Fontana Lesca di Priocca;
- Biotopo e Oasi di San Nicolao di Canale;
- Oasi naturalistica "Lago dei Canapali" di Magliano Alfieri, presso il Tanaro.

Per gli aspetti paesistici:

- Area delle Rocche, tutelata ai sensi del Codice BCP (D.Lgs. 42/2004), "Galassino".

Piani

- Piano paesistico di interesse regionale, previsto dal PTR per il Territorio delle Rocche dei Roeri (PTR 1997, art.12, comma 2, n°40);
- per i Parchi naturali è previsto un piano d'area, articolato per i diversi aspetti (forestale, naturalistico, etc.) con la relativa specifica normativa;
- per i Siti Natura 2000 è previsto un piano di gestione del Sito, con le indicazioni e le varie specifiche da attuare per la conservazione e valorizzazione degli habitat presenti;
- per gli aspetti forestali può costituire riferimento il Piano Forestale dell'Area 55.

PPR AP65

Schema obiettivi / linee di azione.

Obiettivi	Linee di azione	
1.2.3	Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a "naturalità diffusa" delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento dell'organizzazione complessiva del mosaico paesistico, con particolare riferimento al mantenimento del presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o a rischio di degrado.	Salvaguardia della varietà paesistica, evitando l'abbandono, la trasformazione monocolturale a vigneto di interi versanti e la perdita del frazionamento dei lotti e della varietà colturale; ripristino di aree prato-pascolive per il mantenimento della biodiversità.
1.2.4	Contenimento dei processi di frammentazione del territorio per favorire una più radicata integrazione delle sue componenti naturali ed antropiche, mediante la ricomposizione della continuità ambientale e l'accrescimento dei livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico.	Lungo corsi d'acqua, fossi, viabilità (soprattutto nella zona dell'altopiano), ripristino delle formazioni arboree e/o arbustive con sviluppo prevalentemente lineare, in quanto elementi di elevato valore paesaggistico fondamentali nella rete ecologica di ambito rurale.
1.4.4	Salvaguardia e valorizzazione degli aspetti di panoramicità regionali e locali, con particolare attenzione agli spazi aperti che consentono la percezione in profondità del territorio e l'inquadramento dei beni di interesse storico culturale, e alla spetto consolidato degli skyline urbani, collinari e montani.	Tutela delle visuali e contenimento degli impatti lungo le fasce di crinale, da attuare eventualmente attraverso norme perequative da applicare nei Piani comunali.
1.5.2	Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane.	Contenimento dello sviluppo lineare ed eventuale densificazione degli sviluppi arteriali non residenziali tra i nuclei di crinale e nella piana alluvionale del Tanaro, con consolidamento e compattazione dei filamenti di cresta già urbanizzati..
1.6.2	Contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative nelle aree rurali, con particolare attenzione a quelle di pregio paesistico e produttivo.	
2.4.1	Salvaguardia del patrimonio forestale.	Inerbimento dei vigneti, dei nocciolieti, dei frutteti e dei pioppeti; conservazione dei grandi alberi campestri, dei maggiori castagneti da frutto e del pino silvestre, anche con reimpianti di provenienza indigena.
2.4.2	Incremento della qualità del patrimonio forestale secondo i più opportuni indirizzi funzionali da verificare caso per caso (protezione, habitat, naturalistico, produzione).	
4.5.1	Sviluppo di reti di integrazione e di attrezzature leggere per il turismo locale e diffuso, rispettoso e capace di valorizzare le specificità e le attività produttive locali.	Potenziamento dell'utilizzo integrato degli "alberghi diffusi" e delle attrezzature per la ristorazione e l'agriturismo.

PPR AP66

Elementi di analisi e di orientamento strategico / allegato B alle Norme di Attuazione di PPR.

[dinamiche in atto] Il territorio si presenta relativamente stabile per quanto riguarda la porzione sud, con tendenziale mantenimento delle ordinarie pratiche colturali; in alcuni casi, vi è

abbandono dell'attività forestale.

Nel Chierese e nella fascia più prossima a Torino è invece in atto una più rapida trasformazione della destinazione d'uso dei suoli, soprattutto a causa dello sviluppo urbanistico lungo le direttrici di maggiore flusso (Torino-Villanova e Cambiano-Castelnuovo Don Bosco) con:

- espansione indiscriminata e dequalificata della periferia chierese, soprattutto in direzione di Cambiano e Santena (strada Fontaneto), che interessa l'insediamento sia civile sia industriale. Lo stesso fenomeno si riscontra lungo l'asse stradale della SS 10 tra Riva presso Chieri e Villanova d'Asti, con una particolare concentrazione nei pressi dello svincolo autostradale, e lungo la SP 120 che collega Riva presso Chieri con Buttigliera.

Fenomeni più contenuti, ma comunque potenzialmente disastrosi per la complessiva percezione che si ha della conca collinare, soprattutto delle estreme propaggini meridionali della piana, interessano la periferia nord-occidentale di Poirino, lungo la SS 9;

- espansione indiscriminata della residenza monofamiliare nell'area collinare tra Chieri, Pino Torinese e Pecetto, associata all'ormai consolidata residenzializzazione (con pendolarismo su Torino e Chieri) anche dei nuclei rurali storici;
- espansione di colture che garantiscono maggiori rese (mais) in contrasto con l'assetto colturale tradizionale, cerealicolo;
- in seguito all'alluvione del 1994, sono stati condotti interventi di regimazione del torrente Banna e di alcuni affluenti secondari che hanno talvolta comportato significative alterazioni dell'assetto idrografico del suo bacino.

D'altra parte si registrano le prime politiche di valorizzazione e promozione turistica (legate spesso all'enogastronomia) che interessano soprattutto gli insediamenti collinari, più ricettivi nei riguardi delle iniziative culturali da tempo avviate e sostenute dal comune di Chieri.

[condizioni] Terre in generale con discreta connotazione di rarità e integrità, specialmente nella porzione pianeggiante dell'ambito di paesaggio, ove anche la presenza di zone di pregio naturalistico è legata a fenomeni antropici (stagni e laghi). La parte collinare mantiene significativi aspetti di integrità, alterando alcuni elementi di indubbio valore, soprattutto in relazione all'ambito 65 (Roero) di cui costituisce la naturale prosecuzione.

I vari livelli del sistema insediativo che, nell'area di pianura, si sono nel tempo sedimentati rischiano di perdere del tutto la loro già compromessa leggibilità sotto i colpi del dilagante consumo di suolo per scopi industriali-manifatturieri e residenziali diffusi.

È urgente proteggere le aree della collina ancora integre dal punto di vista paesaggistico (sistemi vallivi tra Pecetto, Madonna della Scala, Cambiano e Trofarello e tra Andezeno, Mombello, Moncucco e Baldissero) dall'aggressiva espansione dell'edilizia residenziale monofamiliare, che rischia di alterare completamente i rapporti insediativi e produttivi storici.

La situazione complessiva è quindi di equilibrio instabile tra i processi urbanizzativi crescenti e una continuità del sistema rurale di grande tradizione, con numerosi fattori di vulnerabilità ed episodi di criticità:

- i tagli boschivi sporadici ma eccessivamente incisivi determinano la perdita di biodiversità, con espansione della robinia; invece i casi di abbandono delle attività forestali nella porzione sud presentano relativamente poche problematiche, per l'eterogeneità delle formazioni forestali e la capacità di ricostruzione naturale dei boschi stabili;
- rischio di perdita dell'assetto colturale tradizionale, cerealicolo, per l'introduzione di colture che garantiscono maggiori rese (mais);
- le porzioni pianeggianti in tempi recenti sono state fortemente interessate da infrastrutture e contenitori industriali-manifatturieri lungo la viabilità principale, e quindi, oltre al consumo di suolo e alla perdita di qualità visiva del territorio, vengono a mancare strutture minori di collegamento della rete ecologica, come le formazioni lineari, soprattutto in relazione con gli altri ambiti confinanti;
- si nota la estrema fragilità del patrimonio edilizio storico, soprattutto per quanto riguarda le strutture di più antico impianto: i castelli agricoli della piana, per esempio, sopravvivono nella maggior parte dei casi come elementi residuali e dequalificanti all'interno dei più vasti complessi rurali che sono andati formandosi nel corso del tempo;
- è palese e non viene mitigata la crisi delle relazioni storicamente intercorse tra edifici, sistemi di edifici e territorio;

– in generale, tuttavia, una prospettiva strategica di qualificazione territoriale può contare sulla risorsa paesistica sino a oggi sottoutilizzata.

[indirizzi per la definizione normativa e orientamenti strategici] In generale per gli aspetti storico-culturali si propongono iniziative regolative e di promozione per:

- la conservazione integrata dei sistemi insediativi rurali della pianura (per esempio castelli agricoli, dipendenze di enti ecclesiastici, cascine capitalistiche);
- la valorizzazione degli assetti insediative e dei sistemi di relazioni che legano i centri urbani principali con i nuclei residenziali del distretto, con particolare attenzione allo stretto rapporto intercorso tra comune dominante e borghi nuovi;
- interventi di riqualificazione edilizia e urbanistica nelle aree maggiormente soggette allo sviluppo residenziale e industriale-manufatturiero;
- la protezione delle aree che hanno mantenuto assetti colturali omogenei, riconoscibili o consolidati (coltura della vite sui pendii solivi della media collina, colture cerealicole nella pianura);
- valorizzazione complessiva del territorio della valle dei SAVI per integrazione tra sistema naturalistico, insediamenti storici e tipici, paesaggio agrario;
- tutela della percezione specifica e complessiva degli insediamenti ex residenziali del tessile di Chieri.

In generale per gli aspetti naturalistici e di valorizzazione dell'ecosistema rurale:

- azioni di tutela e valorizzazione delle residue risorse naturalistiche e del corretto assetto colturale;
- ricostruzione di fasce boscate o prative di contorno agli specchi d'acqua naturali di origine artificiale e alle zone umide minori;
- miglioramento e integrazione delle fasce di vegetazione di riva lungo i corsi d'acqua;
- il ripristino delle superfici prative, soprattutto nella porzione centrale dell'ambito, al fine di valorizzare la componente paesaggistica e ambientale delle colture agrarie, anche in relazione a una maggiore protezione delle falde e dall'erosione superficiale;
- una gestione attiva sostenibile dei boschi, che veda la conservazione dei buoni portaseme d'alto fusto delle specie spontanee è indispensabile per mantenere/recuperare il valore naturalistico e per la stessa identità dei luoghi.

Per gli aspetti insediativi è importante:

- contenere e consolidare l'espansione pedecollinare a carattere dispersivo tra Chieri, Andezeno, Marentino, Arignano, Mombello di Torino e Moribondo;
- preservare la continuità degli spazi aperti nella piana agricola tra Poirino, Riva presso Chieri e Villanova d'Asti;
- consolidare e densificare l'urbanizzato arteriale tra Cambiano, santena e Poirino;
- arrestare la crescita arteriale verso nord di Pralormo;
- preservare le interruzioni del costruito sulla congiungente Poirino-Chieri. Arrestare la crescita arteriale, favorire l'ispessimento del tessuto urbano, la gerarchizzazione dei percorsi.

PPR

AP66

Schema obiettivi / linee di azione.

Obiettivi	Linee di azione	
1.1.4	Rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio per il ruolo di aggregazione culturale e di risorsa di riferimento per la promozione dei sistemi e della progettualità locale.	Valorizzazione del territorio della valle dei Savi.
1.2.3	Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a "naturalità diffusa" delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento dell'organizzazione complessiva del mosaico paesistico, con particolare riferimento al mantenimento del presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o a rischio di degrado.	Ripristino delle superfici prative.
1.3.3	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche	Conservazione integrata dei sistemi insediativi rurali della pianura; valorizzazione degli assetti insediativi e dei sistemi di relazioni che legano i centri urbani prin-

	attraverso la conservazione attiva e il recupero degli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza.	cipali con nuclei residenziali del distretto, con attenzione al rapporto che lega il Comune dominante ai borghi nuovi; protezione delle aree che hanno mantenuto (o stanno recuperando) assetti culturali riconoscibili o consolidati.
1.5.1	Riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia.	
1.6.1	Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti culturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati.	
1.5.2	Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane.	Contenimento della crescita arteriale verso nord di Pralormo, con densificazione del tessuto urbano e gerarchizzazione dei percorsi; contenimento e consolidamento dell'espansione pedecollinare a carattere dispersivo tra Chieri, Andezeno, Marentino, Arignano, Mombello di Torino e Moribondo; consolidamento e densificazione dell'urbanizzato arteriale tra Cambiano, Santena e Poirino.
1.7.1	Integrazione a livello del bacino padano delle strategie territoriali e culturali interregionali per le azioni di valorizzazione naturalistiche ecologiche e paesistiche del sistema fluviale..	Ricostruzione delle fasce boscate o prative di contorno agli specchi d'acqua e alle zone umide minori; miglioramento e integrazione delle fasce di vegetazione lineari lungo i corsi d'acqua.
1.8.2	Potenziamento della caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo) e alle modalità evolutive dei nuovi sviluppi urbanizzativi.	Conservazione delle interruzioni del costruito sulla congiungente Poirino-Chieri e della continuità degli spazi aperti nella piana agricola tra Poirino, Riva presso Chieri e Villanova d'Asti.
1.9.2	Recupero e riqualificazione degli aspetti ambientali e di fruizione sociale delle aree degradate, con programmi di valorizzazione che consentano di compensare i costi di bonifica e di rilancio della fruizione dei siti.	Tutela della percezione degli insediamenti ex residenziali del tessile di Chieri..
4.3.1	Integrazione paesistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti produttivi, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno).	Promozione di interventi di riqualificazione edilizia e urbanistica nelle aree maggiormente soggette allo sviluppo residenziale e industriale-manifatturiero.

PPR articolo 10

Ambiti di paesaggio.

1. Il Ppr, in conformità con l'articolo 135 del Codice, definisce gli obiettivi specifici di qualità paesaggistica, di cui all'Allegato B delle presenti norme (Obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio) riferiti a ciascun ambito di paesaggio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO; le indicazioni di cui all'Allegato B sono da intendersi quali indirizzi per la formazione degli strumenti di pianificazione settoriale e territoriale di livello provinciale e locale.
2. Coerentemente con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'Allegato B delle presenti norme, il Ppr per ogni ambito individua azioni finalizzate:
 - a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie anche in ragione delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di recupero dei valori paesaggistici;
 - b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
 - c) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio in funzione della loro compatibilità con gli obiettivi stessi;
 - d) alla conservazione delle caratteristiche paesaggistiche.
 Tali azioni sono da perseguire mediante il rispetto dei successivi commi 3, 4 e 5.

[Direttive]

3. Al fine di assicurare la massima coerenza nei recuperi, completamenti ed integrazioni dei contesti edificati, ferma restando la disciplina per componenti e beni di cui alla Parte IV:
 - a) i piani territoriali provinciali approfondiscono le analisi contenute nelle schede per ambiti di paesaggio, di cui alla lettera d. del comma 1, articolo 4, e definiscono, in coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'Allegato B, criteri per gli interventi di recupero delle architetture tradizionali e per l'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico;
 - b) i piani e i regolamenti locali precisano i criteri normativi di cui al punto a, specificando il tipo di intervento e individuando gli edifici e i contesti territoriali interessati.
4. Al fine di assicurare la riqualificazione delle aree compromesse o degradate e in particolare nelle situazioni critiche (articolo 41) evidenziate nelle Tavole del Ppr, i piani territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza:
 - a) subordinano ogni intervento di riuso o trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., comma 1, articolo 3, del D.P.R. n. 380 del 2001, alla previa rimozione, o alla massima possibile mitigazione delle situazioni di degrado, di rischio e di compromissione;
 - b) attivano misure, programmi e progetti unitari atti a consentire, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, un riuso appropriato delle risorse di suolo impegnate da edifici e infrastrutture dismesse.
5. I piani locali, per gli interventi di completamento e di sviluppo urbanistico, salvo specifiche inserite nelle schede normative per ambiti di paesaggio, di cui all'Allegato B:
 - a) al fine di assicurare la coerenza con il modello insediativo storicamente consolidato, analizzano l'evoluzione storica dell'urbanizzato, assumendo come riferimento prioritario quanto rilevato nelle carte IGM 1881 – 1924 della Carta Topografica d'Italia;
 - b) ne disciplinano l'ammissibilità anche con riferimento ai seguenti aspetti, in particolare ove segnalati nella Tavola P4 di Piano:
 - i. le porte urbane, ambiti di ingresso alle parti compatte o centrali del tessuto urbano lungo assi di penetrazione, per le quali vanno valorizzati gli spazi esistenti o formati nuovi spazi di filtro tra interno ed esterno, con una progettazione unitaria che metta in luce i caratteri delle preesistenze;
 - ii. i bordi urbani, intesi come elementi o fasce che definiscono i confini dell'edificato (crinali, conche, conoidi, terrazzi, lungofiume, lungolago e pedemonte), da consolidare in relazione alle morfologie disciplinate agli articoli dal 35 al 38 o nelle schede normative per ambiti di paesaggio, di cui all'Allegato B, attraverso un disegno del profilo urbano riconoscibile e congruente con gli aspetti geomorfologici o naturali strutturanti l'insediamento;
 - iii. i varchi, intesi come spazi liberi tra aree edificate per i quali devono essere evitati interventi che agevolino la formazione o il prolungamento di aggregazioni lineari lungo-strada tali da saldare fra loro diverse morfologie insediative o, comunque, ridurre i varchi tra aree edificate, soprattutto ove funzionali alla continuità ecosistemica e paesaggistica di cui all'articolo 42.

Sistema idrografico.

1. Il Ppr riconosce il sistema idrografico, composto da fiumi, torrenti, corsi d'acqua e canali, quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. In coerenza con gli strumenti della pianificazione di bacino e con il Piano di tutela delle acque regionale, esso delinea strategie di tutela a livello di bacino idrografico ed individua le fasce territoriali direttamente coinvolte nelle dinamiche dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, assoggettandole a specifiche misure di tutela.
2. Le fasce del sistema idrografico, individuate nella Tavola P4, sono distinte in fasce fluviali "allargate" e fasce fluviali "interne"; la delimitazione di tali fasce è stata individuata tenendo conto:

- a) del sistema di classificazione delle fasce individuate dal PAI (A, B e C) che, per i comuni già adeguati al PAI coincidono con i limiti definiti in sede di approvazione della variante di adeguamento;
 - b) delle aree che risultano geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche, con particolare riguardo per i paleovalvei e le divagazioni storiche dei corsi d'acqua;
 - c) delle aree tutelate ai sensi del Codice di cui alla lettera c), comma 1, articolo 142, per una larghezza di 150 m. dal piede degli argini o sponde.
- 3.** Nelle fasce, di cui al comma 2 il Ppr, in coerenza con la pianificazione di settore, persegue gli obiettivi di cui all'articolo 8 delle presenti norme, con particolare attenzione alla razionale utilizzazione e gestione delle risorse idriche, alla tutela della qualità delle acque e la prevenzione dell'inquinamento, alla garanzia del deflusso minimo vitale e per la sicurezza idraulica.
- 4.** Le fasce fluviali "allargate" comprendono interamente le aree di cui alle lettere a, b, c del comma 2; le fasce fluviali "interne" includono le fasce A e B del PAI, nonché le aree, di cui alla lettera c, del comma 2; per i fiumi non soggetti alla disciplina del PAI, la fascia "interna" coincide con quella "allargata" ed è rappresentata dalla lettera c del comma 2 e assoggettata alla relativa normativa.
- 5.** Ai fini dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice, per le aree tutelate ai sensi del Codice di cui alla lettera c), comma 1, articolo 142 restano operanti gli elenchi di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

[Indirizzi]

- 6.** Per le fasce di cui ai commi 2, 3 e 4, fermi restando i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI per quanto non attiene la tutela del paesaggio, per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche:
- a) nelle fasce fluviali "interne" si provvede a:
 - i. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, di sistemazione agraria, di difesa spondale, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;
 - ii. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche con la riprofilatura delle sponde;
 - b) nelle fasce "allargate" si provvede a:
 - i. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;
 - ii. migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile, a cavallo, nonché la fruibilità degli spazi ricreativi con attrezzature ed impianti a basso impatto ambientale.

[Direttive]

- 7.** All'interno delle fasce di cui sopra, province e comuni, in accordo con le altre autorità competenti:
- a) verificano, precisano e correggono le fasce di cui al comma 2 lettere a. e b., alla luce di approfondimenti idraulici ed idrogeologici dei piani territoriali provinciali, nonché, per quanto di competenza, dei piani locali;
 - b) definiscono la disciplina urbanistica coerente con gli indirizzi, di cui al presente articolo.
- 8.** In sede di adeguamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 46, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione precisano la delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione dei beni di cui alla lett. c, comma 1, dell'articolo 142 del Codice; la Regione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.

[Prescrizioni]

- 9.** All'interno delle fasce fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI per quanto

non attiene la tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:

- a) deve essere conservata la vegetazione arbustiva ed arborea di tipo igrofilo e i lembi di bosco planiziale;
- b) la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua quali cascate e salti di valore scenico.

PPR **articolo 18**

Aree naturali protette ed altre aree di conservazione della biodiversità.

1. Il Ppr riconosce e individua alla Tavola P2 e nel relativo elenco, i parchi e le riserve di cui alla lettera f), comma 1, dell'articolo 142 del Codice:
 - a) parchi nazionali e regionali, nonché i territori di loro protezione esterna;
 - b) riserve nazionali e regionali.
2. Il Ppr riconosce e individua nella Tavola P5, le aree naturali protette istituite, riconosciute come nodi della rete ecologica, e le altre aree ad elevata biodiversità, così articolate:
 - a) altre aree protette regionali e provinciali;
 - b) siti della Rete Natura 2000 (siti di interesse comunitario SIC e zone di protezione speciale ZPS);
 - c) le proposte di siti di interesse regionale (SIR) e di biotopi definiti ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 47/85.
3. Con riferimento alle aree, di cui al comma 1, il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
 - a) conservazione della struttura, della funzione e della potenzialità evolutiva della biodiversità;
 - b) mantenimento della diversità del paesaggio e dell'habitat, dell'insieme delle specie e dell'ecosistema e della loro integrità nel lungo periodo;
 - c) conservazione, con particolare riferimento alle aree sensibili e agli habitat originari residui, delle componenti naturali, paesistiche, geomorfologiche, dotate di maggior naturalità e poco intaccate dalla pressione antropica;
 - d) miglioramento delle connessioni paesistiche, ecologiche e funzionali tra le componenti del sistema regionale e sovregionale e i serbatoi di naturalità diffusa;
 - e) recupero delle condizioni di naturalità e della biodiversità in particolare nelle aree più critiche o degradate, anche attraverso il contrasto ai processi di frammentazione del territorio;
 - f) promozione della ricerca scientifica e del monitoraggio delle condizioni di conservazione della biodiversità;
 - g) promozione della fruizione sociale sostenibile, della diffusione della cultura ambientale, della didattica e dei servizi di formazione e di informazione;
 - h) difesa dei valori paesistici, antropologici e storico-culturali, nonché delle tradizioni locali e dei luoghi devozionali e di culto associati ai valori naturali.

[Direttive]

4. Per i siti, di cui alle lettere a., b. e c. del comma 2, la Regione redige, di concerto con le province e i comuni, specifici piani di gestione, che devono:
 - a) essere elaborati secondo le indicazioni del competente Ministero (progetto Bioitaly), almeno per i siti di interesse sovra regionale;
 - b) essere integrati con misure che favoriscano le relazioni di continuità con gli altri elementi di rilievo naturalistico dell'intorno, secondo gli indirizzi definiti per la formazione della Rete ecologica regionale di cui all'articolo 42;
 - c) integrarsi con i piani previsti per le aree protette ove il sito sia incluso in altre aree protette, di cui al comma 1 secondo le indicazioni ministeriali;
 - d) definire vincoli, limiti e condizioni all'uso e alla trasformazione del territorio immediatamente prevalenti, rispetto alle quali è d'obbligo l'adeguamento dei piani territoriali provinciali e dei piani locali;
 - e) definire la delimitazione delle aree SIR attraverso l'individuazione dei biotopi, degli habitat e delle specie in esse presenti, includendo anche le aree agricole che li connettono ad altri beni di interesse naturalistico (boschi, laghi, corsi d'acqua).

[Prescrizioni]

5. Nei parchi regionali, dotati di piano d'area, sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dai piani d'area vigenti, se non in contrasto con le presenti norme.

PPR articolo 19**Aree rurali di elevata permeabilità.**

1. Il Ppr individua alla Tavola P4 e nell'elenco di cui alla lettera e., comma 1 dell'articolo 4, le aree rurali di elevata biopermeabilità distinguendo:
 - a) le praterie site all'interno del bosco o al limite superiore della vegetazione arborea;
 - b) i sistemi a prato-pascolo di montagna e di collina, i cespuglieti e le fasce a praticoltura permanente o a brughiera;
 - c) aree a diffusa presenza di siepi e filari in pianura, in collina e nella fascia pedemontana.
2. I sistemi a prato-pascolo di montagna sono i territori connotati da prevalenza di formazioni vegetali a colture erbacee foraggiere permanenti e in attualità d'uso, a volte cespugliate o arborate ed utilizzate per il nutrimento degli ungulati domestici. Il Ppr, riconoscendo l'elevato valore paesaggistico-percettivo, culturale-identitario, economico e di presidio idrogeologico dei prato-pascoli, ne promuove il recupero e la valorizzazione.
3. Il Ppr incentiva lo sviluppo della zootecnia e del pascolo favorendo l'adeguamento funzionale delle strutture per le attività zootecniche, per la prima trasformazione dei prodotti e per l'alloggiamento degli addetti, compatibilmente con quanto normato dall'articolo 40 sugli insediamenti rurali.
4. Il Ppr promuove il recupero e la valorizzazione della praticoltura permanente, dei prati-pascoli e delle formazioni lineari di campo (siepi e filari) che qualificano le aree rurali non montane ad elevata biopermeabilità, di cui alle Tavole P1 e P4, riconoscendone l'elevato valore paesaggistico-percettivo, culturale-identitario ed ecologico, con particolare riferimento alle loro caratteristiche di basso impatto, elevata biodiversità e connettività, protezione del suolo e delle falde, fissazione dei gas serra.

[Indirizzi]

5. I piani settoriali, i piani di sviluppo delle comunità montane e i piani locali, in coerenza con gli orientamenti legislativi del settore forestale, ai fini della conservazione e valorizzazione delle aree rurali di elevata biopermeabilità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono a:
 - a) incentivare prioritariamente la conservazione degli equilibri delle risorse produttive delle praterie alpine più adatte al pascolo e dei prati-pascoli connessi a produzioni tipiche, individuati con i criteri di cui al comma 2;
 - b) incentivare la corretta gestione dei carichi di animali sui pascoli, in funzione delle diverse razze e delle categorie di animali evitando l'eccessivo sfruttamento di poche singole aree;
 - c) arrestare il degrado delle cotiche pastorali e prevenire fenomeni erosivi;
 - d) migliorare le condizioni igienico sanitarie per il bestiame, per il personale dell'alpeggio e per le attività di manipolazione e conservazione dei prodotti zootecnici d'alpe;
 - e) conservare e rispettare le torbiere e le zone umide di alta quota prevenendo danni da calpestio di mandrie, veicoli, turisti;
 - f) incentivare il recupero dell'utilizzo della risorsa prato-pascoliva di basso versante montano, con forme di gestione del bestiame come la monticazione per gradi.
6. I piani territoriali provinciali e i piani locali valorizzano l'alpicoltura tradizionale promuovendo attività turistiche e fruibili integrative e favoriscono l'adeguamento funzionale delle strutture per le attività zootecniche nel rispetto del paesaggio e delle tipologie di costruzioni tradizionali, compatibilmente con i criteri definiti all'articolo 40, sugli insediamenti rurali.

[Direttive]

7. Le province e i comuni, per quanto di rispettiva competenza, approfondiscono e precisano le aree di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) idoneità pedologica e geomorfologica;
 - b) esigenze di difesa del suolo da erosione e dissesto;
 - c) acclività ed accessibilità;

- d) grado di infrastrutturazione ai fini agro-silvo-pastorali;
 - e) frammentazione dell'ecotessuto e delle proprietà fondiarie;
 - f) presenza di produzioni locali tipiche riconosciute con certificazione di qualità di cui all'articolo 20;
 - g) relazioni scenico percettive con il contesto paesaggistico e con le reti di connessione ecologica di cui agli articoli 30, 31, 32 e 42.
- 8.** Le comunità montane e i comuni prevedono ove necessario un'adeguata viabilità trattabile a servizio dei sistemi prato-pascoli utilizzati o per i quali è previsto il recupero, per garantire agli addetti condizioni lavorative accettabili e assicurare un pronto intervento in caso di necessità.
- 9.** Le province e le comunità montane, per il solo ambito di competenza di queste ultime, in sede di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione possono individuare ulteriori aree a pascolo definendo con maggiore precisione i limiti di quelle esistenti e classificandole nelle tre categorie sotto elencate sulla base dei criteri di cui al comma 2:
- a) prato-pascoli da conservare;
 - b) prato-pascoli da ricreare, sotto forma di distese o di macchie nel paesaggio;
 - c) prato-pascoli da abbandonare all'evoluzione naturale, nei quali vari fattori come l'avanzamento del bosco, hanno ormai compromesso irrimediabilmente l'attività pascoliva.

PPR

articolo 20

Aree di elevato interesse agronomico.

- 1.** Il Ppr riconosce, come componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa insostituibile per lo sviluppo sostenibile della Regione, le aree ad elevata capacità d'uso dei suoli, individuate alla tavola P4, e le aree che hanno acquisito una Denominazione di Origine.
- 2.** Il Ppr, nelle aree ad elevato interesse agronomico di cui al comma 1, persegue gli obiettivi di cui all'articolo 8 ed in particolare:
 - a) la salvaguardia attiva dello specifico valore agronomico;
 - b) la protezione del suolo dall'impermeabilizzazione, dall'erosione, da forme di degrado legate alle modalità colturali;
 - c) il mantenimento dell'uso agrario delle terre, secondo tecniche agronomiche adeguate a garantire la peculiarità delle produzioni e, nel contempo, la conservazione del paesaggio.

[Indirizzi]

- 3.** Nei territori individuati al comma 1 eventuali nuove edificazioni sono finalizzate alla promozione delle attività agricole ed alle funzioni connesse; la realizzazione di nuove costruzioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata.

[Direttive]

- 4.** Per le aree con colture specializzate che hanno acquisito una Denominazione di Origine, i piani settoriali, i piani provinciali e i piani locali:
 - a) riportano in cartografia le perimetrazioni riferite alle colture di cui al presente comma;
 - b) non prevedono alterazioni significative dello strato fertile del suolo, in particolare movimenti di terra (se non preordinati all'impianto delle colture e ad opere ad esso collegate se realizzate secondo le vigenti normative), attività estrattive, estese impermeabilizzazioni;
 - c) incentivano le mitigazioni degli impatti pregressi, per ottenere la salvaguardia attiva del paesaggio;
 - d) promuovono gli aspetti colturali e storico tradizionali, al fine di assicurare la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesaggistici, valorizzando le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali.

PPR articolo 22

Viabilità storica e patrimonio ferroviario.

1. Il Ppr riconosce gli immobili, i percorsi, i tratti stradali e quelli ferroviari di interesse storico-culturale a livello regionale, comprendendo i nodi delle infrastrutture e le opere d'arte ad essi connessi, distinte in: rete viaria di età romana e medioevale, rete viaria di età moderna e contemporanea, rete ferroviaria storica, individuati alle Tavole P4 e P5 e nell'elenco di cui alla lettera e., comma 1 dell'articolo 4.

[Direttive]

2. I piani territoriali provinciali precisano e completano il censimento di quanto al comma 1, sulla base dei seguenti aspetti:

a) i tratti di strada e i manufatti ad essi connessi che costituiscono permanenze archeologiche, per i quali possono valere come riferimento le norme di cui all'articolo 23;

b) i percorsi connessi a fattori identitari di rilevanza regionale, come in particolare:

I. le strade significative per specifiche memorie storiche o percorsi devozionali con le relative testimonianze materiali (cappelle, piloni votivi, monumenti, ecc.);

II. la viabilità di rango minore (comprese le mulattiere e i sentieri), anche con riferimento ai materiali (lastricature, parapetti, muri a secco) o al ruolo strutturale per gli impianti insediativi rurali identificati all'articolo 40 (di costa, di valico, di cresta) o per le connessioni transfrontaliere;

III. le aree limitrofe alle carreggiate stradali storiche, e le "aree di strada" indicate per i tracciati, i cui impianti insediativi sono direttamente coinvolti nelle modalità d'uso della strada (in termini di tipi edilizi, accessi ai lotti, siti di sosta o mercato, ecc.);

IV. le opere d'arte e i manufatti dell'infrastruttura (es. ponti, gallerie, viadotti, scarpate, opere di presidio ecc.) ed elementi architettonici (es. stazioni, caselli, casotti daziari, ecc.);

V. le "porte urbane" e gli assi viari progettati con ruolo scenografico e/o ordinatore, in particolare ove connessi a centri e complessi architettonici significativi;

VI. i tratti delle strade e delle linee ferroviarie storiche dotati di panoramicità per i quali valgono le norme di cui all'articolo 30;

VII. le visuali di e da strada o ferrovia testimoniate in modo ricorrente o esemplare nelle arti figurative, nella letteratura e nell'iconografia storica.

3. Per quanto censito in base al comma 2, i piani locali:

a) disciplinano gli interventi in modo da assicurare l'integrità e la fruibilità d'insieme e il mantenimento e il ripristino, ove possibile, dei caratteri costruttivi, morfologici e vegetazionali caratterizzanti, con particolare riferimento alle alberate, come documentate dalle carte IGM 1881 – 1924 della Carta Topografica d'Italia;

b) sottopongono i manufatti edilizi o di arredo interessati ad una normativa specifica che garantisca la leggibilità dei residui segni del loro rapporto con i percorsi storici, anche con riferimento alla valorizzazione di alberature, sistemi di siepi, recinzioni, cippi, rogge, canali, significativi, oppure alla riduzione di impatti negativi di pali e corpi illuminanti, pavimentazioni, insegne, elementi di arredo urbano e di colore.

4. Per quanto censito in base al comma 2, i piani e programmi di settore per le opere di pregio specifico assicurano la manutenzione e ove del caso il restauro; per le opere costituenti bene d'insieme garantiscono, anche negli interventi di adeguamento dei tracciati stradali alle esigenze del traffico o della sicurezza, il rispetto della leggibilità della morfologia e delle tecniche costruttive storiche e del loro rapporto con il contesto, con particolare riguardo per la fruibilità panoramica.

PPR articolo 24

Centri e nuclei storici.

1. Il Ppr riconosce e identifica nelle Tavole P1 e P4 gli insediamenti aggregati storicamente consolidati, compresi quelli extraurbani, in quanto testimonianze di valore storico, culturale o documentario, struttura portante del territorio regionale e risorsa strategica per conseguire gli obiettivi di qualità.

- 2.** Il Ppr distingue: nella Tavola P4:
- a) i centri storici di I, II e III rango, intesi rispettivamente come:
 - I. città capitali e dominanti, sedi diocesane, capoluoghi di provincia di antico regime, oltre al centro storico di Torino;
 - II. centri amministrativi e di mercato di rilievo regionale o con specializzazione funzionale rilevante;
 - III. altri centri di rilievo locale.
 - b) la struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica:
 - I. gli insediamenti e le fondazioni romane;
 - II. gli insediamenti di nuova fondazione o rifondazione di età medievale (villenove, ricetti);
 - III. gli insediamenti con strutture signorili e/o militari che ne caratterizzano identità e morfologia;
 - IV. gli insediamenti con strutture religiose caratterizzanti identità e morfologia;
 - V. gli insediamenti caratterizzati da rilevanti trasformazioni di età moderna (XVII-XVIII sec);
 - VI. i borghi e i nuclei alpini;
 - VII. gli insediamenti caratterizzati da rifondazioni o rilevanti trasformazioni urbanistiche di età contemporanea (XIX-XX secolo) e i complessi di rilievo storico-documentario di architettura del '900;
 - VIII. gli aggregati rurali.
- 3.** Con riferimento agli insediamenti di cui al comma 2, il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
- a) la conservazione attiva dei valori ad essi associati;
 - b) la valorizzazione dei sistemi di relazioni;
 - c) il miglioramento delle condizioni di conservazione e della qualità complessiva del contesto fisico e funzionale.
- [Direttive]
- 4.** I piani territoriali provinciali specificano, sulla base di adeguati approfondimenti analitici, la classificazione operata dal Ppr con riferimento alle categorie di cui al comma 2 e ai criteri di cui al comma 4 dell'articolo 21.
- 5.** I piani locali:
- a) verificano le perimetrazioni dei centri storici individuati nei piani regolatori vigenti motivando eventuali scostamenti sulla base di rilievi, analisi critiche e valutazioni che approfondiscano gli studi e le documentazioni prodotte per il Ppr. Tale verifica è finalizzata a salvaguardare le relazioni fondamentali delle suddette strutture con il contesto paesaggistico, includendo aree di bordo e spazi liberi in quanto parte integrante delle strutture stesse;
 - b) definiscono, anche con l'ausilio degli strumenti di cui al comma 1, articolo 5, una disciplina di dettaglio che assicuri la conservazione e la valorizzazione:
 - I. della morfologia di impianto dei centri e degli aspetti di interazione tra sistemi storico-territoriali alla scala locale, riferiti alla viabilità di connessione, alla intervisibilità, alle relazioni con elementi isolati costruiti o naturali;
 - II. delle specificità delle strutture in relazione agli aspetti geomorfologici del sito, alla giacitura d'impianto, agli elementi rilevanti del contesto, alla accessibilità;
 - III. delle specificità delle strutture in relazione agli elementi storicamente rilevanti di cui al comma 2;
 - IV. dei materiali, delle tecniche costruttive e delle tipologie edilizie e degli altri caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio costruito;
 - V. degli elementi di valenza paesaggistico-percettiva, citati da fonti storiche, quali scenari e fondali, visuali, fulcri prospettici progettati, assialità varie significative, limiti e bordi di insediamenti di antico impianto, come meglio specificato agli articoli 30 e 31;
 - c) tutelano gli spazi urbani, i complessi urbanistici di particolare valore storico-architettonico, nonché gli spazi liberi integrativi, con particolare attenzione:
 - I. per gli spazi urbani progettati (piazze, viali, assi rettori, quinte urbane, tratti di mura

- urbiche e porte, bordi urbani significativi, quali quelli mercatali, o lungo antiche strade o in corrispondenza di mura non più esistenti);
- ii. per le modalità di completamento in coerenza con i caratteri di impianto, soprattutto per quanto riguarda tipologie edilizie, orientamenti e dimensioni degli edifici, caratteri costruttivi, nel caso di morfologie urbane, di borgo o nucleo alpino in forte rapporto con l'orografia e con i sistemi stradali storici (insediamenti di crinale, di mezza costa, di nodo stradale ecc.);
 - iii. per gli scenari e fondali, gli aspetti di porta e di ingresso, i fulcri e le mete visive nel tessuto urbano storico quali torri, campanili, chiese, castelli, belvedere;
 - iv. per i centri urbani connotati dal disegno territoriale sabaudo o da residenze appartenenti al sistema della *corona di delitie*, prevedendo progetti paesaggistici integrati estesi ai complessi architettonici con le loro proiezioni viarie, gli spazi urbani connessi, i relativi parchi e giardini;
 - v. per gli insediamenti e i complessi architettonici moderni (XIX-XX secolo), disciplinando il mantenimento del rapporto tra edifici, spazi pubblici e verde urbano nonché le caratteristiche peculiari e la materialità degli edifici stessi;
- d) tutelano i valori storici e architettonici del patrimonio edilizio mediante:
- i. la definizione dei tipi di interventi edilizi consentiti all'interno dei tessuti storici in coerenza con le indicazioni di cui alla lettera b.;
 - ii. l'identificazione delle porzioni da assoggettare a piano di recupero.

PPR

articolo 25

Patrimonio rurale storico.

1. Il Ppr tutela le aree, gli immobili e i connessi sistemi di infrastrutturazione del territorio, espressione del paesaggio rurale storicamente consolidato, comprese le sistemazioni agrarie di pertinenza e le residue trame di appoderamento antico, anche in applicazione della Legge 24 dicembre 2003, n. 378, del decreto ministeriale 6 ottobre 2005 e della relativa Direttiva del Ministero del 30 ottobre 2008.
2. Nell'insieme delle aree di cui al comma 1 il Ppr individua, nella Tavola P4, le testimonianze storiche del territorio rurale sulla base dei seguenti aspetti:
 - a) le permanenze di centuriazione di età romana;
 - b) le aree caratterizzate da permanenze di colonizzazione rurale medievale;
 - c) le aree caratterizzate da nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna;
 - d) le colture e nuclei rurali di età contemporanea (XIX-XX secolo).
 Si identificano le aree con:
 - a) la presenza stratificata di sistemi irrigui;
 - b) i nuclei e borghi alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali.
- [Direttive]
3. I piani territoriali provinciali approfondiscono e precisano le indicazioni di cui al comma 1 specificandone i caratteri e individuando altri eventuali elementi quali:
 - a) castelli agricoli e grange medievali;
 - b) sistemi di cascinali di pianura (case padronali con eventuali annessi);
 - c) sistemi di nuclei rurali di collina o montagna;
 - d) cascine o insediamenti rurali isolati con specifiche tipologie insediative o costruttive tradizionali;
 - e) sistemi diffusi di permanenze edilizie del paesaggio agrario quali complessi di case padronali con i relativi annessi;
 - f) i sistemi irrigui storici con i relativi canali principali;
 - g) assetti vegetazionali, testimonianza residua di modalità colturali tradizionali: filari di alberi, siepi, alteni, ecc.
4. I piani locali, incentivano la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso:
 - a) il mantenimento delle tracce delle maglie di appoderamento romane (centuriazione) o comunque storiche con i relativi elementi di connessione funzionale (viabilità, rogge e canali, filari alberati, siepi e recinzioni storiche);

- b) la tutela ed il mantenimento delle opere, di età medievale o posteriore, di regimazione delle acque, con particolare riferimento alle opere di ingegneria ottocentesca del Canale Cavour e di altri manufatti similari;
- c) la mitigazione dell'impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni;
- d) la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, geomorfologico e climatico, l'uso corretto e compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie (quali serre, serbatoi, capanni, pali tutori, ecc.), disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica;
- e) il divieto, nelle aree individuate, di realizzare nuovi edifici incoerenti con le tipologie tradizionali locali e di alterare le testimonianze storiche del territorio rurale di cui al comma 1, con particolare riferimento ad attività estrattive e infrastrutture ad alto impatto ambientale;
- f) la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e nelle loro aree di pertinenza favorendo:
 - I. gli interventi di recupero senza alterazione delle volumetrie originarie;
 - II. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso l'incentivo alla sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno con corpi edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici tradizionali.
 - III. la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali.

PPR

articolo 31

Relazioni visive tra insediamento e contesto.

1. Il Ppr individua, nella Tavola P4 e negli elenchi di cui alla lettera e. del comma 1, dell'articolo 4, e tutela i luoghi caratterizzati da peculiari interazioni di componenti edificate e parti libere coltivate o naturaliformi, o da relazioni morfologiche dei fondali, dei profili paesistici e delle emergenze visive. A tal fine individua i seguenti elementi caratterizzanti:
 - a) insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edificati compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi;
 - b) sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza;
 - c) insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati;
 - d) bordi di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate e porte urbane;
 - e) aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche (idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali: terrazze, lottizzazioni fondiarie);
 - f) il sistema dei crinali collinari.

[Direttive]

2. I piani territoriali provinciali e i piani locali:
 - a) completano le individuazioni di cui al comma 1 distinguendo i casi in cui emerga una buona leggibilità delle relazioni o la particolarità delle morfologie localizzative o delle componenti costruite, coltivate o naturali;
 - b) precisano tutti gli elementi contestuali che concorrono a definirne gli aspetti caratterizzanti oltre ad assicurarne la leggibilità dai percorsi e dai luoghi di maggiore frequentazione;
 - c) definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti vegetate, i profili paesistici e i rapporti con i fondali o con il contesto non costruito dei nuclei o delle altre emergenze costruite, avendo attenzione a non alterare la morfologia e i caratteri dell'emergenza visiva;
 - d) salvaguardano la visibilità dalle strade e dai punti panoramici e dal sistema dei crinali collinari;

- e) incentivano il ripristino degli aspetti alterati da interventi pregressi, prevedendo la rilocazione o la dismissione delle attività e degli edifici incompatibili, o la mitigazione di impatti irreversibili, con particolare riferimento agli impianti produttivi industriali e agricoli e alle attrezzature tecnologiche;
- f) mantengono e, ove necessario, ripristinano l'integrità e la riconoscibilità di bordi urbani e porte urbane segnalate ed evitano l'edificazione nelle fasce libere prospicienti; nel caso di bordi e porte urbane il cui assetto sia segnalato come critico, alterato, non consolidato e in via di completamento e definizione, si applica l'articolo 41 delle presenti norme.

PPR articolo 35**Aree urbane consolidate.**

1. Il Ppr individua, nella Tavola P4, gli insediamenti urbani consolidati, costituiti da tessuti edificati compatti, quali componenti strutturali del territorio regionale distinguendo tre tipi di morfologie insediative (m.i.):
 - a) urbane consolidate dei centri maggiori (m.i. 1);
 - b) urbane consolidate dei centri minori (m.i. 2);
 - c) i tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3).
 2. La disciplina delle aree di cui al presente articolo è orientata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) qualificazione dello spazio pubblico e dell'accessibilità pedonale ai luoghi centrali con contenimento degli impatti del traffico veicolare privato;
 - b) caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo, ecc.) e agli sviluppi urbanizzativi.
- [Indirizzi]
3. Ferme restando le direttive dei commi 3 e 5 dell'articolo 10, per le interazioni con le altre aree insediate i piani locali garantiscono:
 - a) il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri edilizi diffusi con particolare riferimento alle parti di città precedenti al 1950;
 - b) il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti;
 - c) la riorganizzazione della mobilità con formazione sistematica di aree a traffico limitato;
 - d) il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati all'incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana.

[Direttive]

4. I piani territoriali provinciali precisano i criteri per la delimitazione delle aree interessate dalle m.i. 1, 2 e 3 all'interno dei piani locali, tenendo conto della presenza di almeno 2 dei seguenti parametri:
 - a) presenza nelle carte IGM 1881 – 1924 della Carta Topografica d'Italia alla scala 1:25.000;
 - b) dotazione di spazi pubblici fruibili con continuità per i centri dei nuclei maggiori;
 - c) prevalenza di tipologie edilizie e di impianto di carattere extragricolo.

PPR articolo 36**Tessuti discontinui suburbani.**

1. Il PPR identifica, nella tavola P4 le aree di tipo m.i. 4, contigue ai centri e ai tessuti urbani continui che, pur caratterizzate da estese urbanizzazioni in rapida evoluzione, non hanno continuità e compattezza, presentando un assetto urbano frammentario e frammisto ad aree libere interstiziali o ad inserti di edilizia specialistica, produttiva o terziaria.
2. Il PPR persegue i seguenti obiettivi:
 - a) riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia;

- b) contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane;
- c) qualificazione paesaggistica delle aree agricole interstiziali e periurbane con contenimento della loro erosione da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde periurbano;
- d) riuso e recupero delle aree e dei complessi industriali o impiantistici dismessi od obsoleti, anche in funzione di contenimento del consumo di suolo e dell'incidenza ambientale degli insediamenti produttivi;
- e) formazione di zone verdi significative nei centri urbani, nelle aree periurbane e nelle fasce di mitigazione dell'impatto ambientale delle grandi infrastrutture;
- f) integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, a partire dalle loro caratteristiche progettuali.

[Indirizzi]

3. I piani locali garantiscono:

- a) definizione e rafforzamento dei bordi dell'insediamento, con potenziamento della identità urbana attraverso il disegno di insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti;
- b) potenziamento della riconoscibilità e della identità di immagine dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualificazione e progetti riferiti alle "porte urbane" segnalate e alla sistemazione delle aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e tangenziali, attraverso il ridisegno dei "retri urbani" messi in luce dei nuovi tracciati viari;
- c) integrazione e qualificazione dello spazio pubblico, da connettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclopedonali, al sistema del verde.

[Direttive]

4. I piani territoriali provinciali precisano i criteri per la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1 all'interno dei piani locali, tenendo conto:

- a) della contiguità con aree urbane di m.i., 1,2,3, di cui all'articolo 35, comprensive di residui non urbanizzati ormai disorganici rispetto agli usi agricoli;
- b) della prevalenza di lottizzazioni organizzate rispetto ad insediamenti individuali e privi di regole urbanistiche;
- c) della prevalenza di lottizzazioni con tipologie ad alta copertura di suolo e densità volumetrica bassa o media, intervallate da aree non insediate;
- d) della presenza di trame infrastrutturali con caratteristiche urbane ancorché incomplete.

5. Nelle aree di cui al comma 1 caratterizzate dalla morfologia insediativa m.i. 4, i piani locali stabiliscono disposizione atte a perseguire:

- I. completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), limitando il più possibile il consumo di suolo in aree aperte e rurali, e potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati;
- II. configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con funzione anche di connettività ambientale nei confronti dei parchi urbani da ricreare mantenendo la maggior parte delle aree libere residuali inglobate nelle aree costruite;
- III. mantenimento delle tracce dell'insediamento storico - soprattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali - e delle relative infrastrutture, con particolare attenzione per i fattori strutturanti evidenziati al comma 3 dell'articolo 7;
- IV. la ricucitura del tessuto edilizio esistente prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli interventi nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.

Insedimenti specialistici organizzati.

- 1.** Il Ppr individua, nella Tavola P4, gli insediamenti specialistici per usi non residenziali, origina-

- ti prevalentemente all'esterno o ai bordi degli insediamenti urbani (m.i. 5).
2. Per le aree di cui al comma 1, il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
 - a) riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia;
 - b) integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti produttivi.
- [Direttive]
3. I piani territoriali provinciali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano i criteri per la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1 all'interno dei piani locali.
 4. Per le aree di cui al comma 1 i piani territoriali provinciali e i piani locali stabiliscono disposizioni tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) sono ammissibili interventi di riuso, completamento ed ampliamento in misura non eccedente al 10% della superficie preesistente all'adozione del Ppr oppure, se in misura maggiore, subordinatamente alle seguenti condizioni:
 - I. siano ricompresi in progetti e programmi organicamente estesi alla preesistenza e volti al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2;
 - II. rientrino in un ridisegno complessivo dei margini, degli spazi pubblici, delle connessioni con il sistema viario, del verde e delle opere di urbanizzazione in genere, indirizzato ad una maggiore continuità con i contesti urbani o rurali ed al contenimento/mitigazione degli impatti;
 - b) eventuali nuove aree per insediamenti specialistici, possono essere previste dai piani territoriali provinciali e dai piani locali, in funzione dell'area di influenza, localizzate, prioritariamente all'esterno dei beni paesaggistici e in modo da non pregiudicare la salvaguardia delle componenti tutelate ai sensi delle presenti norme, e tali da rispettare le seguenti condizioni:
 - I. non interferiscano significativamente con i corridoi di connessione ecologica o con aree di particolare capacità d'uso o pregio per le coltivazioni tipiche;
 - II. non determinino la necessità, se non marginale, di nuove infrastrutture, comunque non determinino incrementi della frammentazione ecosistemica e paesaggistica;
 - III. sia prevista la contestuale realizzazione di adeguate aree di verde pubblico per mitigare o compensare gli impatti paesaggistici ed ambientali.

“Insule” specializzate e complessi infrastrutturali.

1. Il Ppr individua, nella tavola P4, le principali aree edificate per funzioni specializzate, distinte dal resto del territorio e, in particolare:
 - a) le insule specializzate che comprendono in particolare (m.i.8):
 - I. le aree militari o carcerarie;
 - II. le attrezzature produttive speciali (raffinerie petrolifere, attrezzature per la produzione o trasporto di energia, aree minerarie, grandi impianti estrattivi e le centrali per la produzione di energia solare);
 - III. le aree per impianti speciali (grandi depuratori, discariche, ecc.);
 - IV. i parchi sportivi territoriali (golf club, piste motoristiche, ecc.);
 - V. i parchi tematici, di divertimento e di ricerca scientifica o tecnologica;
 - VI. gli outlet store e le grandi strutture commerciali isolate;
 - VII. i principali aeroporti e le relative pertinenze;
 - b) i complessi infrastrutturali comprendenti, in particolare (m.i.9):
 - I. gli svincoli autostradali;
 - II. i nodi e i grandi piazzali di deposito ferroviario;
 - III. le aree ed impianti per la logistica, l'interscambio, i depositi e lo stoccaggio delle merci;
 - IV. impianti idroelettrici complessi e campi eolici;
 - V. reti di trasporto internazionale nazionale.
2. Per le aree di cui al comma 1 il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
 - a) localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e delle altre attrezzature tecnologiche di interesse pubblico, necessarie per l'efficienza territoriale e la qualità della vita

urbana, in siti adatti a minimizzare l'impatto paesaggistico-ambientale sugli attuali contesti;

- b) integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, delle piattaforme logistiche, delle aree per le produzioni innovative e degli altri insediamenti produttivi, terziari, commerciali o turistici a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno);
- c) mitigazione degli impatti delle infrastrutture autostradali e ferroviarie mediante il ripristino delle connessioni da esse intercettate, la riduzione della frammentazione e degli effetti barriera.

[Indirizzi]

- 3. Per le aree di cui al comma 1, i piani territoriali provinciali e i piani locali disciplinano gli interventi secondo le seguenti priorità.
 - a) promuovere il recupero e il riuso delle strutture, delle infrastrutture, degli edifici e dei manufatti dismessi o sottoutilizzati;
 - b) razionalizzare la localizzazione dei nuovi insediamenti necessari, in modo da consentire l'utilizzazione comune di servizi e infrastrutture e l'attivazione di rapporti di complementarietà e di sinergia;
 - c) limitare le interferenze dei nuovi insediamenti sui beni paesaggistici e sulle componenti di maggior pregio o sensibilità;
 - d) definire i requisiti e le modalità attuative, con riferimento al consumo di suolo, all'uso delle risorse idriche, al risparmio energetico, all'accessibilità con mezzi pubblici, ai rapporti col contesto urbano.

[Direttive]

- 4. I piani locali precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1.
- 5. Eventuali ampliamenti o nuove aree per funzioni specializzate o lo sviluppo di nodi infrastrutturali di interesse regionale devono privilegiare:
 - a) localizzazione nei contesti degradati, anche segnalati nel Ppr come aree di criticità, purché ricompresi all'interno di progetti di riqualificazione urbanistica ed edilizia dei siti;
 - b) scelte localizzative subordinate alla realizzazione delle necessarie mitigazioni e compensazioni.

PPR

articolo 40

Insedimenti rurali.

- 1. Il PPR individua, nella tavola P4, le aree dell'insediamento rurale nelle quali le tipologie edilizie, l'infrastrutturazione e la sistemazione del suolo sono prevalentemente segnate da usi storicamente consolidati per l'agricoltura, l'allevamento o la gestione forestale, con marginale presenza di utilizzi diversi.
- 2. Gli insediamenti rurali sono distinti nelle seguenti morfologie insediative (m.i.):
 - a) aree rurali di pianura o collina con edificato diffuso, (m.i. 10);
 - b) sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna, (m.i. 11);
 - c) villaggi di montagna, (m.i. 12);
 - d) aree rurali di montagna o alta collina con edificazione rada e dispersa (m.i. 13);
 - e) aree rurali di pianura con edificato rado, (m.i. 14);
 - f) alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota, (m.i. 15).
- 3. Con riferimento alle aree di cui al comma 2 il PPR persegue i seguenti obiettivi:
 - a) in generale:
 - I. sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali;
 - II. contenimento delle proliferazioni insediative non connesse all'agricoltura, con particolare attenzione alle aree di pregio paesaggistico o a elevata produttività;
 - III. salvaguardia dei suoli agricoli di alta capacità d'uso;
 - IV. potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che qualificano l'immagine del Piemonte;
 - V. sviluppo, nelle aree protette e nei corridoi ecologici, delle pratiche forestali che uniscono gli aspetti produttivi alla gestione naturalistica;

- b) per le m.i. 10, 11 e 14, in contesti esposti alla dispersione urbanizzativa:
 - i. sviluppo, nei contesti periurbani, delle pratiche colturali e forestali innovative che uniscono gli aspetti produttivi alla fruizione per il tempo libero e per gli usi naturalistici;
- c) per le m.i. 12, 13, 15:
 - i. contrasto all'abbandono del territorio, alla riduzione della varietà paesaggistica e all'alterazione degli equilibri idrogeologici e paesistici;
 - ii. riqualificazione dei paesaggi alpini e degli insediamenti montani o collinari alterati da espansioni arteriali, attrezzature e impianti per usi turistici e terziari.

[Direttive]

- 4. I piani territoriali provinciali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano i criteri per la delimitazione delle morfologie di cui al comma 2 all'interno dei piani locali.
- 5. Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lett. b. ed e.), territoriale provinciale (lett. b., f., g. e h.) e locale (lett. a., b., c., d., f., g. e h.) stabilisce previsioni normative relative a:
 - a) disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;
 - b) collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione/ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, etc.);
 - c) limitare gli interventi di ampliamento e nuova edificazione al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle ad esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente;
 - d) disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;
 - e) disciplinare lo sviluppo delle attività agrituristiche e dell'ospitalità diffusa, dell'escursionismo e delle altre attività ricreative a basso impatto ambientale;
 - f) definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agrosilvopastorali, nei limiti previsti dalla l.r. 9/2003;
 - g) consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f., qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, solo nel quadro di programmi regionali o piani locali che affrontino organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale e per le quali la Regione predisporrà specifiche linee guida.
 - h) consentire la previsione di interventi infrastrutturali o insediativi di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.

PPR articolo 41

Aree degradate, critiche e con detrazioni visive

- 1. Il Ppr individua, nella Tavola P4 e negli elenchi di cui alla lettera e. del comma 1, dell'articolo 4, le aree degradate od esposte a rischi e processi di detrazione visiva con particolare attenzione ai casi in cui sono coinvolti siti, beni e componenti di pregio, di cui alla presente Parte.
- 2. Le aree di cui al comma 1 sono distinte nei seguenti fattori di criticità:
 - a) elementi lineari:

- I. infrastrutture o impianti costituenti barriera visiva o ecologica;
- II. infrastrutture impattanti quali elettrodotti, impianti a fune, antenne;
- b) elementi puntuali:
 - I. opere d'urbanizzazione, cartellonistica o altre attrezzature, anche luminose o riflettenti, che riducono o impediscono la fruizione del paesaggio da strade e spazi pubblici ad alta frequentazione;
 - II. siti ed impianti inquinanti (cave e attività estrattive, grandi alterazioni del suolo, aree produttive o impianti a rischio di incidente rilevante), distinguendo i siti dismessi;

[Direttive]

3. I piani territoriali provinciali:
 - a) precisano e aggiornano le indicazioni del Ppr relative alle aree di cui al comma 2 evidenziando i casi (anche potenziali) di interferenza visiva con gli oggetti e le relazioni di cui alle presenti norme;
 - b) segnalano la rilevanza paesaggistica, ovvero i fattori che ne alterano o possono alterare l'integrità o l'unitarietà, o costituiscono comunque fattore di degrado.
4. I piani locali disciplinano le modalità di riqualificazione e riuso degli ambiti di cui al presente articolo, anche attraverso specifici progetti di riqualificazione, coerentemente con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'Allegato B delle presenti norme; qualora beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice, siano ricompresi in aree oggetto di progetti di riqualificazione, i contenuti di questi ultimi saranno disciplinati all'interno del processo di adeguamento dei piani locali al Ppr ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 46.

PPR

articolo 42

Rete ecologica, storico-culturale e fruitiva.

1. Il PPR promuove la formazione integrata della rete ecologica regionale, prevista dalla L.R. 19/2009, di quella storico-culturale e di quella fruitiva, come rappresentate nella tavola P5.
2. Il PPR promuove la formazione della rete ecologica, inquadrata nella rete ecologica nazionale ed europea, quale sistema integrato di risorse naturali interconnesse, volto ad assicurare in tutto il territorio regionale le condizioni di base per la sostenibilità ambientale dei processi di crescita e di trasformazione e in primo luogo per la conservazione attiva della biodiversità.
3. La rete ecologica regionale è costituita dai seguenti elementi rappresentati nella tavola P5:
 - a) i nodi (aree centrali o core areas) principali e secondari, formati dal sistema delle aree protette del Piemonte di cui all'articolo 18, i siti della Rete Natura 2000 (i siti di importanza comunitaria – SIC, le zone di protezione speciale – ZPS e in prospettiva le zone speciali di conservazione), nonché ulteriori siti proposti per la Rete Natura 2000 e i siti di importanza regionale (SIR). I nodi sono le aree con maggiore ricchezza di habitat naturali;
 - b) le connessioni, formate dai corridoi su rete idrografica, corridoi ecologici (corridors), dalle altre connessioni ecologiche areali (aree di continuità naturale) e dalle principali "fasce" di connessione sovraregionale; le connessioni mantengono e favoriscono le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche tra i diversi nodi della rete;
 - c) le aree di progetto, formate dalle aree tampone (buffer zones), dai contesti dei nodi, dai contesti fluviali e dai varchi così definiti:
 - I. le aree tampone sono aree in cui modulare l'impatto antropico fra il nodo della rete e l'ambiente esterno;
 - II. i contesti dei nodi sono i luoghi di integrazione tra la rete ecologica e il territorio in cui sono inseriti: richiedono prioritariamente la considerazione delle principali interdipendenze che si producono in termini ecologici, funzionali, paesaggistici e culturali;
 - III. i contesti fluviali sono definiti dalle terre alluvionali poste lungo le aste principali (fiume Po e affluenti maggiori), nonché lungo i corsi d'acqua minori, quando interessati da situazioni di stretta relazione con aree protette o per necessità di ricostruzione delle connessioni;
 - IV. varchi ambientali: pause del tessuto antropico funzionali al paesaggio della biodi-

versità.

- d) le aree di riqualificazione ambientale comprendono i contesti periurbani di rilevanza regionale e locale, le aree urbanizzate nonché le aree rurali, a carattere seminaturale residuale, fortemente insularizzate e/o frammentate.
4. La rete storico-culturale è costituita dall'insieme dei sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale nonché dai siti archeologici, individuati nella tavola P5, la cui interconnessione svolge un ruolo cruciale ai fini della valorizzazione complessiva del paesaggio regionale.
 5. La rete di fruizione è costituita da un insieme di mete, di diverso interesse e capacità attrattiva, collegate tra loro da itinerari, caratterizzabili a tema e strutturati per ambiti territoriali, rappresentativi del paesaggio regionale; le connessioni della rete di fruizione sono formate dagli assi infrastrutturali di tipo stradale o ferroviario e dalla rete sentieristica, come individuati nella tavola P5, in funzione della valorizzazione complessiva del patrimonio culturale regionale con particolare riferimento alla loro accessibilità e fruibilità.
 6. Le individuazioni cartografiche della tavola P5 assumono carattere di rappresentazione indicativa, volte a definire le prestazioni attese per gli elementi della rete nei diversi contesti territoriali.
 7. Con riferimento al sistema integrato delle reti di cui al comma 1 il PPR persegue i seguenti obiettivi:
 - a) assicurare le condizioni di base per la sostenibilità ambientale dei processi di crescita e di trasformazione della conservazione della biodiversità;
 - b) assicurare un'adeguata tutela e accessibilità alle risorse naturali e paesaggistiche;
 - c) ridurre o contenere gli impatti negativi sul paesaggio e sull'ambiente;
 - d) valorizzare il patrimonio culturale regionale anche in funzione della sua accessibilità e fruibilità;
 - e) migliorare le prestazioni delle infrastrutture dedicate alla fruizione paesaggistica ed ambientale.

[Indirizzi]

8. Le provincie e i comuni assicurano che il sistema delle mete di fruizione e i siti archeologici, individuati nella tavola P5, siano sempre agilmente accessibili e fruibili, prevedendo dove necessario l'installazione di un'adeguata cartellonistica e dei punti informativi.
9. I piani territoriali provinciali e i piani locali considerano gli elementi della rete anche in relazione alle indicazioni del progetto di valorizzazione ambientale, di cui all'articolo 44, individuando le misure di tutela e di intervento per migliorare il funzionamento della rete, anche con appositi progetti, piani e programmi che ne approfondiscono e specificano gli aspetti di interesse sub regionale e locale.

[Direttive]

10. I Piani territoriali provinciali riconoscono e approfondiscono gli elementi della rete descritti nei commi 3, 4 e 5, precisando la disciplina operativa necessaria alla loro salvaguardia e all'attuazione delle previsioni progettuali del PPR, con particolare riferimento ai corridoi e ai sistemi (ambientali, storici e infrastrutturali) di livello sovra locale.
11. I piani locali assumono e specificano alla scala di maggior dettaglio gli elementi della rete, ponendo particolare attenzione alla disciplina degli elementi puntuali e recependo dalla pianificazione di area vasta le indicazioni riguardanti sistemi di tutela di livello sovra locale.
12. La rete ecologica, storico culturale e fruitiva costituisce riferimento per:
 - a) le valutazioni ambientali strategiche, di impatto o di incidenza di piani o progetti che possono influire sulla consistenza, l'integrità e la fruibilità delle risorse naturali e di quelle culturali ad esse associate: le analisi e gli studi dovranno evidenziare le interferenze dei piani e dei progetti con la rete individuando eventuali azioni di mitigazione e compensazione;
 - b) le misure di qualificazione ambientale previste dal piano di sviluppo rurale, da altri programmi di finanziamento del settore agricolo e forestale con finalità ambientali, nonché per la localizzazione di misure di compensazione relative a trasformazioni d'uso o realizzazione di infrastrutture.
13. In relazione agli elementi della rete ecologica costituiscono riferimento:


- a) i nodi individuati che rappresentano ambiti di salvaguardia ecologica in cui la Regione può promuovere l'istituzione di nuove aree protette se non presenti o comunque di salvaguardia intorno a quelle istituite, laddove sia necessario;
 - b) le aree di riqualificazione ambientale dove sviluppare azioni per assicurare e ricostruire connessioni ecologiche e ricreare connettività anche minime (siepi e filari); al fine di ristabilire il corretto equilibrio tra città e campagna: le eventuali trasformazioni contribuiscono a ridefinire i bordi urbani sfrangiati, gli interventi di riqualificazione, compensazione e di progettazione paesaggistica e ambientale che sono finalizzati a mantenere i varchi tra nuclei urbani e/o alla realizzazione di greenbelt, green way e cunei verdi;
 - c) le connessioni lineari (ad es. siepi e filari) esistenti, anche minime, rappresentano elementi da conservare e implementare in particolare quando a tutela delle falde, dei canali e lungo i percorsi individuati nella tavola P5;
 - d) i contesti fluviali rappresentano ambiti all'interno dei quali: promuovere l'ampliamento delle aree golenali e la riqualificazione dei tratti spondali interessati dalla presenza di opere incongrue; mantenere la vegetazione arborea spondale esistente ed impiantarne di nuova ove necessario, ripristinare il bosco ripariale e promuovere interventi di valorizzazione paesaggistica e ambientale delle fasce di espansione esistenti.
- 14.** Gli interventi sul sistema di viabilità storica previsti dagli strumenti di pianificazione sono tesi a garantire il miglioramento della fruibilità, della riconoscibilità dei tracciati e dei manufatti, favorendone l'uso come percorsi pedonali o ciclabili o comunque a bassa densità di traffico.
- 15.** Con riferimento alle indicazioni relative alla rete fruitiva i piani settoriali, territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di loro competenza, definiscono azioni finalizzate a:
- a) adottare orientamenti progettuali tali da aderire ai caratteri specifici dei contesti interessati, con particolare riferimento alle indicazioni di cui alla Parte III;
 - b) prestare speciale attenzione agli aspetti panoramici e di intervisibilità, sia attivi (le infrastrutture come canali di fruizione visiva) sia passivi (le infrastrutture come oggetto di relazioni visive, con particolare riferimento a quelle considerate agli articoli 30 e 33;
 - c) prestare speciale attenzione all'uso della vegetazione (cortine verdi, viali d'accesso, arredo vegetale, barriere verdi anti-rumore, ecc.) nei progetti di infrastrutture;
 - d) adottare specifiche misure di mitigazione nei confronti delle criticità evidenziate.

Di seguito si riportano gli stralci dell'apparato cartografico del PPR riferiti al territorio comunale di Carmagnola.



PPR tavola P2

Beni paesaggistici.



corsi d'acqua vincolati (lett. c) / art. 142 / D.lgs 22/1/04




parchi e riserve nazionali o regionali (lett.f) / art.142 / D.lgs 22/1/04



aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici (lett.h) / art.142 / D.lgs 22/1/04 art. 34 del PTR

PPR tavola P4.5


Componenti paesaggistiche.



	porte urbane		varchi tra aree edificate	art.10
	Fascia Fluviale Allargata		Fascia Fluviale Interna	art.14
	aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari			art.19
	aree di elevato interesse agronomico			art.20
	rete viaria di età romana e medievale		rete viaria di età moderna e contemporanea	art.22
	rete ferroviaria storica			art.22
	Centro di II° rango			art.24
	sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale			art.25
	bordi di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate e porte urbane			art.31
	urbane consolidate dei centri minori (m.i.2)		tessuti urbani esterni ai centri storici (m.i.3)	art.35
	tessuti discontinui suburbani (m.i.4)			art.36
	insediamenti specialistici organizzati (m.i.5)			art.37
	"insule specializzate" (m.i.8)			art.39
	aree rurali di pianura o collina con edificato diffuso (m.i.10)			art.40
	sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (m.i.11)			art.40
	elementi di criticità puntuali			art.41

PPR tavola P5

Rete ecologica, storico-culturale e fruitiva.



rete ecologica

	nodi (core areas) / secondari	art.42
	connessioni ecologiche / corridoi da potenziare	art.42
	connessioni ecologiche / corridoi da ricostruire	art.42
	aree urbanizzate, di espansione e relative pertinenze	
	connessioni ecologiche / aree rurali in cui ricreare connettività diffusa	art.42

rete storico-culturale

	mete di fruizione di interessa naturale / culturale / minori	art.42
	Sistema degli eco-musei	art.42

rete di fruizione

	ferrovie "verdi"	art.42
	greenways regionali	art.42
	circuiti di interesse fruitivo	art.42
	percorsi ciclo-pedonali	art.42
	rete sentieristica	art.42

aree di progettazione integrata

	aree tampone (buffer zones)	art.42
	contesti periurbani di rilevanza regionale	art.42

PTC2sezione **D****Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale**

(approvato con D.C.R. 121-29759 del 21 luglio 2011)

Il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale è stato approvato con DCR n°121-29759 del 21/07/2011 del 21 luglio 2011.

Di seguito si allega il testo degli articoli normativi di PTC2 rispetto ai quali devono essere verificati i contenuti della Variante.

PTC2 **Articolo 8****Misure di salvaguardia e loro applicazione.**

1. Ai fini dell'applicazione dei disposti dell'articolo 8, comma 2, della L.R. 5.12.1977, n.56, e conseguentemente dell'articolo 58 ("misure di salvaguardia") della legge medesima, l'adozione del PTC2 avviene attraverso la deliberazione del Consiglio Provinciale di cui al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 7 della L.R. n.56 del 1977 sovracitata.
2. Il PTC2 definisce due progetti strategici di scala sovraprovinciale, relativamente ai quali trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui alla legislazione statale e regionale:
 - a) Corridoio e ambito del sistema infrastrutturale di C.so Marche, di cui alla tav. 4.4.3;
 - b) Tangenziale Est, di cui alla tav. 4.4.2.
3. L'effettiva applicazione delle misure di salvaguardia all'ambito di C.so Marche e di Tangenziale Est è disciplinata dalle disposizioni dei successivi articoli 39 e 40.
4. Il PTC2 recepisce il tracciato della Nuova Linea Ferroviaria Torino Lione di cui al Progetto Preliminare presentato alla CIG (Commissione Intergovernativa Italia Francia); su tale tracciato, di cui alla tavola 4.4.1, operano le misure di salvaguardia.
5. L'approvazione del progetto definitivo determinerà la decadenza della salvaguardia sulle aree non interessate dai progetti sopraindicati. Nel periodo transitorio, fino all'approvazione del progetto definitivo, si applicano i disposti di cui ai successivi articoli 39 e 40.

PTC2 **Articolo 9****Ambiti di approfondimento sovracomunali [Direttiva].**

1. Al fine di evitare che le politiche urbanistiche dei singoli Comuni generino in coerenze a causa della loro separatezza, il PTC2 afferma la necessità di coordinare le pianificazioni urbanistiche comunali all'interno di Ambiti di approfondimento sovracomunale, individuati nella tavola 2.1; tali Ambiti costituiscono una prima articolazione del territorio provinciale per il coordinamento delle politiche territoriali a scala sovracomunale. Le comunità montane e unioni collinari sono invitate a partecipare ai tavoli di approfondimento sovracomunale.
2. La tavola 2.1 ha il valore di proposta e le modalità aggregative potranno essere riviste sulla base delle indicazioni dei diversi Comuni e dei diversi enti pubblici e privati. Alle conferenze potranno essere invitati enti e portatori di interessi coinvolti nei temi affrontati.
3. Sulla base degli studi di approfondimento contenuti in relazione e nel Quaderno allegato 8 al PTC2, si è definito un sistema di polarità su cui il PTC2 per segue politiche di sostegno, rafforzamento e consolidamento.
4. Il PTC2 individua gli Ambiti di cui al primo comma per i quali si rendono necessari approfondimenti alla scala urbanistica locale da assumere in forma integrata e sui quali la Provincia può svolgere funzioni di indirizzo e sostegno progettuale. Tali Ambiti sono individuati in relazione alla rilevanza delle iniziative in corso, al loro interesse pubblico e strategico, che richiedono di essere esaminate in un contesto anche settoriale di coordinamento sovracomunale.
5. Le azioni connesse al coordinamento delle politiche territoriali per gli Ambiti di approfon-

- dimento di cui al primo comma sono definite mediante appositi Protocolli d'Intesa, sottoscritti tra gli Enti territoriali interessati, la Provincia e la Regione, ove sono determinati:
- a) gli obiettivi da perseguire e le strategie necessarie;
 - b) l'individuazione degli strumenti necessari alla governante territoriale;
 - c) il programma degli interventi e la loro articolazione attuativa.
6. La definizione degli aspetti connessi alla progettazione e attuazione degli interventi e all'individuazione delle idonee misure di finanziamento sono demandate a specifici Accordi di programma, stipulati dagli Enti territoriali interessati, dalla Provincia e dalla Regione.
7. Le conferenze di pianificazione di cui alla legge regionale 26 gennaio 2007, n.1 costituiscono la sede idonea a sviluppare e definire i contenuti delle varianti urbanistiche connesse all'attuazione degli interventi pubblici e privati previsti negli Ambiti di approfondimento.
8. I contenuti delle varianti urbanistiche di cui al comma 7 e la loro ricaduta a scala vasta, sono sinteticamente riconducibili ai seguenti aspetti:
- a) Infrastrutture;
 - b) Sistema degli insediamenti Processi di sviluppo dei poli industriali–commerciali;
 - c) Sistemi di diffusione urbana, con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti escludendone altri;
 - d) Livelli di servizio di centralità di livello superiore;
 - e) Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani; e ogni altro elemento progettuale di interesse sovra comunale;
 - f) Quadro del dissesto idrogeologico.

PTC2

Articolo 15

Consumo di suolo non urbanizzato.**Contenimento della crescita incrementale del suolo non urbanizzato.**

1. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti, di cui al comma 4 dell'articolo 18, assumono l'obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo di suolo e dello sprawling, e privilegiano pertanto, per rispondere al fabbisogno insediativo, gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente perseguendo l'obiettivo di qualità edilizia ed urbanistica, nel rispetto degli standard urbanistici per servizi pubblici e verde. A tale fine:
- a) promuovono, individuando e prevedendo – ove occorra – i mutamenti più idonei della destinazione d'uso, il recupero e l'uso delle costruzioni esistenti non utilizzate o sottoutilizzate;
 - b) prevedono interventi di rafforzamento della struttura urbana con la necessaria dotazione di servizi;
 - c) disciplinano il recupero e la riqualificazione, individuando – ove occorra – i mutamenti più idonei della destinazione d'uso, delle aree produttive dismesse o localizzate impropriamente;
 - d) escludono nuovi ambiti urbanistici di espansione dispersi sul territorio libero – non urbanizzato - o allineati lungo gli assi stradali;
 - e) perseguono l'obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti e impedire l'uso del suolo libero;
 - f) disciplinano gli interventi edilizi allo scopo di procurare un'adeguata qualità architettonica, prestazionale e funzionale degli edifici e del tessuto urbano, e di conseguire strutture volte ai principi di efficienza energetica, del contenimento del consumo delle acque e delle risorse non rinnovabili, di riduzione delle emissioni in atmosfera, della salubrità e comfort degli ambienti abitativi e della produzione.
2. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni perimetrano gli insediamenti urbani esistenti e distinguono graficamente in modo univoco gli ambiti "costruiti" – "denso" e/o "in transizione" - dal territorio libero "non urbanizzato".

PTC2 | Articolo 16

Definizione delle aree.

1. Ai fini dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 15, il PTC2 definisce la qualità delle aree da assoggettare a specifica disciplina:
 - a) aree dense;
 - b) aree di transizione;
 - c) aree libere.
2. Le aree dense sono costituite dalle porzioni di territorio urbanizzato, anche poste in prossimità del Centro Storico (o dei nuclei storici), aventi un impianto urbanistico significativo, caratterizzate dalla presenza di un tessuto edilizio consolidato e dalle funzioni di servizio qualificato per la collettività.
3. Le aree di transizione sono costituite da porzioni di territorio poste ai margini degli ambiti urbanizzati, caratterizzate dalla limitata estensione e dalla possibile presenza delle infrastrutture primarie.
4. Le aree libere sono costituite da porzioni di territorio esterne al tessuto urbano consolidato o ai nuclei edificati, caratterizzate dalla prevalente funzione agricola e forestale anche in presenza di insediamenti minori o sparsi, quali elementi identitari e distintivi del paesaggio che si intende preservare.
5. Le modalità di determinazione delle aree di cui al comma 1 sono indicate nelle Linee Guida (allegato 5, Consumo di Suolo)". Tali aree sono di norma costituite da un rapporto di densità di forma territoriale così come definito nell'allegato relativamente alla modalità di analisi svolta. La Tabella in Appendice alle presenti Norme illustra gli effetti normativi del contenimento del consumo di suolo sul sistema insediativo e sulla realizzazione di infrastrutture ed impianti di interesse pubblico.
6. La modifica delle aree siano esse dense, di transizione o libere deve risultare coerente e conforme alla legislazione vigente e alle disposizioni derivanti dai piani sovracomunali.
7. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici generali e le varianti di revisione devono definire la perimetrazione di aree dense, libere e di transizione sull'intero territorio comunale. In occasione di varianti di carattere strutturale o di varianti previste dalla legislazione speciale (accordi di programma, S.U.A.P. D.P.R. 447/98, programmi edilizi ex art. 18 L. 203/1991) il Comune dovrà procedere alla perimetrazione delle aree di cui al presente articolo, limitatamente alle aree di influenza della variante, in coerenza con quanto stabilito al comma 3, articolo 10.
8. [Prescrizioni che esigono attuazione] I Comuni, con gli strumenti urbanistici generali e le varianti di revisione, individuano nel proprio territorio e propongono l'articolazione delle aree di cui al presente articolo, distinguendole in aree dense, aree libere e aree di transizione, sulla base delle Linee Guida (Allegato 5 al PTC2), costituenti contributo conoscitivo e propositivo privo di efficacia vincolante, nonché sulla base di ulteriori elementi resi disponibili dal Comune e/o dalla Regione ed evidenziati motivatamente, relativi agli aspetti fisico-morfologici, insediativi ed infrastrutturali del territorio.

PTC2 | Articolo 17

Azioni di tutela delle aree.

1. Salvo restando il fatto che le statuizioni del PTC2 in tema di aree dense, libere e di transizione non modificano d'imperio le previsioni e le disposizioni dei piani regolatori generali comunali ed intercomunali vigenti, gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti si conformano a quanto enunciato al presente articolo e alla disciplina di tutela dei beni paesaggistici di cui alla Parte Terza del D.lgs 42/2004 e alle specifiche norme di salvaguardia introdotte dal PPR adottato.
2. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti si conformano alle prescrizioni di cui all'articolo 15; ai fini del dimensionamento complessivo, i PRGC recepiscono le azioni di tutela previste dal presente articolo.
3. Nelle aree dense, sono congruenti i processi di trasformazione, riuso e aumento della capacità insediativa, nel rispetto degli standard per servizi pubblici previsti dalla legislazione

vigente. L'incremento insediativo si concretizza attraverso interventi di densificazione del tessuto esistente, sostituzione edilizia, completamento su reliquati, ristrutturazione urbanistica.

4. Nelle aree di transizione, sono congruenti nuovi processi insediativi, nel rispetto della pianificazione territoriale sovraordinata, nei limiti qualitativi e quantitativi definiti dal Capo II e III delle presenti NdA. Il limitato incremento insediativo è possibile con la progettazione e ristrutturazione urbanistica da sviluppare per settori, scongiurando il processo di sprawl edilizio mediante interventi di densificazione, sostituzione edilizia, completamento su aree libere intercluse. Nel caso in cui la delimitazione delle aree di transizione presenti nelle tavole del PTC2 comprenda beni paesaggistici, gli eventuali nuovi processi insediativi potranno ritenersi ammissibili solo se verrà dimostrata la loro totale congruità con i contenuti dei provvedimenti che ne hanno disposto la tutela paesaggistica e/o con i vigenti orientamenti normativi inerenti le categorie di aree tutelate, nonché con le prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale (PPR).
5. Salve restando le disposizioni di legge in tema di edificabilità nel territorio agricolo con particolare riguardo a quanto consentito dall'art. 25 della L.R. 5/12/1977, n. 56, nonché le statuizioni in materia dei Piani Regolatori Generali vigenti, nelle aree libere non sono consentiti nuovi insediamenti né la nuova edificazione nelle aree non urbanizzate; è peraltro ammessa la realizzazione di opere ed interventi pubblici e di interesse pubblico purché adeguatamente motivate e in assenza di possibili localizzazioni alternative.
- 5bis. I nuclei e le borgate compresi nelle aree libere non possono essere ulteriormente ampliati. Eventuali proposte di riordino e riqualificazione, che rispondono ai principi ed ai criteri dell'art. 15 saranno considerati ed oggetto di specifica valutazione in sede di variante urbanistica.
6. La Provincia, mediante iniziative concertate con i soggetti istituzionali e sociali interessati, opera per lo sviluppo di sensibilità culturali, economiche e sociali tese a limitare gli interventi in deroga, di cui alle vigenti normative, che ledono l'integrità delle aree libere.
7. [Prescrizioni che esigono attuazione] Il PTC2 individua nei lotti interclusi, nei lotti attualmente inutilizzati anche appartenenti ad altra destinazione urbanistica, le aree idonee per la realizzazione di nuovi complessi residenziali. L'eventuale urbanizzazione di lotti inutilizzati all'interno del tessuto edificato dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti per servizi e in un'ottica di riqualificazione degli spazi esistenti.
8. [Prescrizioni che esigono attuazione] In particolare dovranno essere preservati i terreni ricadenti in I e II Classe di Capacità d'Uso dei Suoli; sarà contrastata l'edificazione in terreni di eccellente e buona fertilità e ad alta vocazione agricola, ad eccezione di dimostrate esigenze di tipo ambientale, viabilistico, economico, sociale che perseguano l'interesse collettivo quando manchino possibilità localizzative alternative. È volontà del PTC2 la riconferma e la riqualificazione, ove possibile, degli usi agricoli delle aree, anche attraverso l'insediamento di nuove funzionalità agricole, limitando le possibilità di trasformazione dei "suoli agricoli periurbani", che devono in ogni caso prevedere idonee forme di compensazione secondo quanto previsto all'art. 13 e nelle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34.
- 8bis.[Indirizzi] Attenzioni relative all'uso agricolo dei suoli sono estese anche alle aree ricadenti nella III° classe, perimetrale sulla base della "Carta della Capacità d'Uso dei Suoli del Piemonte", di cui alla D.G.R. n. 75-1148 del 30 novembre 2010", nei territori comunali in cui non sia rappresentata in maniera significativa (la soglia di significatività è fissata nel 10% del territorio comunale) la I° classe di capacità d'uso.
9. [Prescrizioni che esigono attuazione] Qualora le aree dense e di transizione siano costituite esclusivamente di terreni di eccellente e buona produttività agricola, ovvero suoli di I° e II° Classe di Capacità d'Uso o su aree ove si praticino colture specializzate ed irrigue come definite al successivo art.28, la priorità dell'intervento deve essere data al riuso e alla sostituzione edilizia utilizzando in modo marginale e, solo qualora non esistano altre possibilità, suoli di eccellente e buona produttività ai fini del completamento e di razionalizzazione del disegno urbanistico. Tali interventi di completamento potranno essere preventivamente concertati in sede di Conferenza di Pianificazione.

10. [Prescrizioni che esigono attuazione] La definizione delle aree di nuovo insediamento garantisce in ogni caso la salvaguardia:

- a) delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000;
- b) delle aree boscate;
- c) delle aree con strutture colturali a forte dominanza paesistica;
- d) dei suoli ad eccellente o buona produttività (classi I e II di capacità d'uso).

Sono da escludersi, ai fini della realizzabilità di nuovi insediamenti, le aree a rischio idrogeologico e le aree di danno degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) individuate dalle analisi connesse agli strumenti urbanistici comunali.

PTC2 Articolo 19

Polarità e gerarchie territoriali [Direttiva].

1. La gerarchia dei centri urbani, definita secondo soglie di popolazione gravitante e di servizi, è riportata nella tavola n. 2.1 con le individuazioni così definite:
 - a) I centri "Capitale regionale"; nella Provincia è presente con tali caratteristiche solamente il Comune di Torino;
 - b) Sono individuati i centri "medi" come poli dell'armatura urbana che dispongono di una diversificata offerta di servizi interurbani, a maggior raggio di influenza; appartengono a questo livello i Comuni di Carmagnola, Chieri, Chivasso, Cirie', Grugliasco, Ivrea, Moncalieri, Orbassano, Pinerolo, Rivoli, Settimo Torinese, Venaria Reale;
 - c) Sono individuati i centri "intermedi" come poli dell'armatura urbana che dispongono di una offerta diversificata di servizi e con un raggio di influenza relativo prevalentemente all'Area Metropolitana Torinese. Appartengono a questo livello i Comuni di Avigliana, Bussoleno, Caselle Torinese, Collegno, Cuorgne', Giaveno, Leini', Nichelino, Rivarolo Canavese, San Mauro Torinese, Susa;
 - d) Completano il sistema gerarchico i centri "locali" che dispongono di un'offerta diversificata di servizi come sopra ma con raggio d'influenza prevalente verso l'AMT e sono i Comuni di Bollengo, Caluso, Carignano, Castellamonte, Lanzo Torinese, Luserna S. Giovanni, Oulx, Perosa Argentina, Poirino, Pont Canavese, San Maurizio Canavese, Settimo Vittone, Strambino, Torre Pellice, Vico Canavese.
2. I PRGC dei Comuni facenti parte dei quattro livelli di gerarchia urbana individuati dal PTC2, indipendentemente dalla loro capacità insediativa, verificano la necessità di prevedere in aggiunta agli standard urbanistici di livello comunale, servizi sociali e attrezzature pubbliche di interesse generale definiti e quantificati in accordo con gli altri Comuni del sub ambito.

PTC2 Articolo 20

Centri storici.

1. Restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo.
2. Il PTC2, in coerenza con gli atti regionali in materia, individua i centri storici di maggior rilievo per qualità e consistenza:
 - a) confermando l'importanza e la gerarchia dei Centri Storici individuati dal Piano Territoriale Regionale;
 - b) integrando, sulla base degli ulteriori approfondimenti operativi, l'individuazione predetta con l'elenco di cui al punto b.4);
 - b.1) Centri di tipo A, di grande rilevanza: *Ivrea, Torino*;
 - b.2) Centri di tipo B, di notevole rilevanza:
 - *(omissis)*
 - *Carmagnola*
 - *(omissis)*
 - b.3) Centri di tipo C, di media rilevanza:
 - *(elenco in appendice al comma – omissis)*
 - b.4) Centri di tipo D, di interesse provinciale. Sono stati classificati come centri storici di

tipo "D", ossia con rilevanza storico culturale a livello provinciale, quei centri, non segnalati dal PTR, che rientrano nell'elenco di seguito riportato:

(elenco in appendice al comma – omissis)

3. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni danno attuazione alle statuizioni del provvedimento con il quale la Provincia formulerà prescrizioni, ed eventualmente direttive e/o indirizzi, per la riorganizzazione del territorio nel rispetto dei seguenti obiettivi:
 - a) riconoscimento e valorizzazione dei rapporti fra i centri storici e le realtà infrastrutturali, culturali e paesaggistiche;
 - b) razionalizzazione della mobilità e del traffico, con l'individuazione delle aree di sosta degli autoveicoli al di fuori dei centri storici.
4. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni individuano e perimetrano con modalità univoche e puntuali i centri storici, le aree esterne pertinenti ad essi per interesse storico o artistico, i nuclei storici minori, i monumenti e le costruzioni aventi valore artistico, storico o documentario, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977:
 - a) gli strumenti e le varianti anzidetti sono integrati da una schedatura delle unità edilizie site all'interno dei perimetri dianzi indicati, che documenti le condizioni di integrità architettonica e tipologica e le modificazioni intervenute;
 - b) gli strumenti e le varianti medesimi sono altresì dotati di disposizioni che disciplinino tipi e modalità di intervento, tecniche di intervento ammesse, destinazioni consentite, coerenti con i caratteri delle unità edilizie site all'interno dei perimetri dianzi indicati.
5. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici e le varianti agli stessi di cui al comma 4 dell'articolo 18, in coerenza all'art. 24 della L.R. 56/1977, assicurano, nei nuclei storici minori, la tutela del tessuto storico e della sua morfologia, il rapporto con l'ambiente circostante, la salvaguardia e la rifunzionalizzazione degli spazi liberi.
6. [Indirizzi] Il Quaderno - *Aspetti storico-culturali e Individuazione dei beni architettonici e ambientali* costituisce allegato del presente piano.

La presenza sul territorio provinciale dei nuclei di antica formazione quali villaggi rurali e villaggi alpini è segnalata nel quaderno nelle rispettive aree culturali e affidata, come individuazione specifica e delimitazione, alla pianificazione locale.

I percorsi turistico-culturali sono descritti nell'allegato; I P.R.G., nel valorizzare i percorsi storico-culturali dovranno garantire:

 - a) la costituzione di fasce di rispetto lungo la viabilità interessata dai percorsi storico-culturali per salvaguardare la percezione degli ambienti naturali e dei complessi architettonici;
 - b) la verifica dell'inserimento paesistico delle nuove opere di viabilità;
 - c) la previsione di intersezioni sicure tra viabilità cicloturistica o pedonale e viabilità veicolare, mediante sovrappassi;
 - d) la previsione di aree per la sosta, dotate di attrezzature minime.
7. All'interno degli ambiti di interesse storico sono identificate le aree storico-culturali della Provincia. Il complesso degli aspetti storico-culturali del territorio provinciale individuato nel quaderno allegato costituisce riferimento per la strumentazione urbanistica locale ed in particolare per l'applicazione dell'art. 24 Legge Regionale 56/77 e s.m.i.
8. [Indirizzi] I P.R.G. devono considerare e pianificare con attenzione gli specifici caratteri tipizzanti sia dell'architettura minore agropastorale sia del nucleo più antico dell'insediamento, con riguardo anche alla qualità e alla fragilità dei particolari costruttivi e alle pareti affrescate residue.
9. Per i centri storici dei Comuni turistici, i P.R.G. devono attivare politiche urbanistiche di riqualificazione delle loro "periferie" contestualmente al restauro conservativo delle parti ancora valide dei nuclei più antichi e dei nuclei frazionari presenti sui rispettivi territori comunali. Per i centri di nuovo o recente impianto I P.R.G. devono garantire anche la tutela dei caratteri ambientali derivanti dai valori e dai connotanti propri della contemporaneità.

PTC2 Articolo 21

Fabbisogno residenziale.

1. Restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo.
2. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni configurano le aree urbanizzate esistenti, esterne ai centri storici, come il luogo nel quale di norma si localizza la nuova edificazione mediante i vari tipi di intervento edilizio a tal fine utilizzabili; gli strumenti e le varianti predetti individuano, nell'ambito di tali aree, quelle che risultano degradate, nonché quelle che richiedono comunque la riqualificazione dell'assetto urbanistico, funzionale o architettonico, o misure di contenimento o riduzione di pressioni sull'ambiente; recano le prescrizioni idonee, in ciascuna area, a perseguire la riqualificazione urbanistica, funzionale, architettonica o ambientale anzidetta.
3. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici generali escludono nuove edificazioni, che non siano costituite da interventi di completamento idonei a compattare e riqualificare l'assetto urbanistico esistente, nelle aree edificate a sviluppo lineare e nelle aree in cui l'edificazione e l'urbanizzazione risultano sfrangiate o connotate da frammentazione tipologica o funzionale.
4. [Prescrizioni che esigono attuazione] L'eventuale richiesta di nuova edificazione dovrà rapportarsi con lo stock abitativo inutilizzato, che viene riconosciuto come soluzione primaria alla richiesta di domanda abitativa all'interno dei Comuni. L'utilizzo, anche con forme di contrattazioni agevolate dei vani attualmente non utilizzati, risponde agli obiettivi di riduzione del consumo di suolo e dei terreni impermeabilizzati e si pone come prima possibilità per ridurre la quota di richiesta abitativa sociale.
5. [Prescrizioni che esigono attuazione] I Comuni che intendono variare il piano regolatore generale prevedendo un incremento insediativo residenziale devono operare una preventiva valutazione in ordine ai seguenti elementi:
 - a) appartenenza o meno ad ambiti di diffusione urbana;
 - b) effettiva presenza di domanda abitativa ed individuazione della tipologia di domanda abitativa (edilizia sociale o altro);
 - c) entità e caratteri dello stock abitativo inutilizzato.
 - d) Capacità insediativa residua dello strumento urbanistico vigente non realizzata, calcolata ai sensi dell'art. 20 della L.R. 56/77 e s.m.i..L'esito della valutazione condiziona e motiva l'ipotesi di incremento insediativo residenziale.
6. [Prescrizioni che esigono attuazione] Ai fini del calcolo dell'aumento della capacità insediativi del PRG vigente e del dimensionamento dei servizi vengono considerati tutti gli interventi di nuovo impianto, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica o edilizia che generano nuovo peso insediativo; restano esclusi gli interventi relativi alle residenze rurali.
7. [Prescrizioni che esigono attuazione] I piani regolatori sono essenzialmente rivolti al soddisfacimento dei fabbisogni pregressi e della domanda aggiuntiva locale; interventi di nuovo impianto, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica o edilizia che generano nuovo peso insediativo non dovranno in ogni caso comportare incrementi superiori al 5% della capacità insediativa dello strumento urbanistico vigente calcolata ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., nei Comuni con popolazione pari o superiore ai 3000 abitanti e al 10% nei Comuni con popolazione residente inferiore; dalla soglia di incremento massimo percentuale sono esclusi gli interventi di ristrutturazione edilizia o sul patrimonio edilizio esistente che non generano nuovo peso insediativo. I possibili scostamenti dalle predette percentuali di incremento dovranno trovare giustificazione in sede di definizione delle scelte strutturali del PRGC. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica devono in ogni caso garantire il rispetto degli standard così come definiti dalla L.R. 56/77 e i livelli di qualità di cui all'art. 34, comma 7 delle presenti norme.
- 7bis.[Prescrizioni che esigono attuazione] Con nuovi interventi di ristrutturazione urbanistica, non ancora contemplati dal PRG vigente, possono conseguirsi incrementi fino al 7.5% della capacità insediativa dello strumento urbanistico vigente calcolata ai sensi della L.R.

- 56/77 e s.m.i., in eccedenza alle soglie di cui al comma precedente. I diritti edificatori attribuiti in regime perequativo dal PRG ad aree non edificabili, esterne alle superfici territoriali degli ambiti di trasformazione e destinate a interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica o a interventi di modernizzazione del sistema delle infrastrutture come previsti dal PTC2, possono innalzare del 50% le soglie di incremento massimo previste dal comma precedente.
- 8.** A fronte della realizzazione di interventi di rilievo sovracomunale, in ambiti di approfondimento sovracomunale di cui all'art. 9, sono consentiti, in presenza di mutate condizioni della domanda insediativa oggettivamente accertate, scostamenti ai limiti dimensionali insediativi previsti dal PTC2; la relativa variante al piano regolatore generale costituisce in ogni caso variante strutturale ai sensi della legge regionale n. 1 del 2007; alla conferenza di copianificazione del conseguente procedimento, sono chiamati a partecipare tutti i Comuni dell'ambito territoriale di approfondimento interessato.
- 9.** [Prescrizioni che esigono attuazione] Il PTC2 promuove la qualità urbanistica ed edilizia secondo i principali indicatori ambientali, economici, sociali e territoriali. In relazione alla qualità urbanistica, i nuovi insediamenti residenziali e gli interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno prevedere aree a verde, aree a servizi, la presenza di impianti tecnologici che perseguano l'obiettivo di alta qualità urbana e di efficienza energetica e di contenuto consumo delle risorse. Gli spazi verdi dovranno essere realizzati secondo il principio del sistema a rete, evitando situazioni isolate o episodiche e valorizzando i criteri di accessibilità e fruibilità in funzione del grado di naturalità previsto dal progetto.
- 9bis.** [Direttive] Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 9 si dovrà, altresì, considerato l'incremento del coefficiente udometrico che le nuove impermeabilizzazioni comporterebbero sulle aree trasformate, verificare la possibilità di porre in atto misure compensative volte a mantenere costante il coefficiente suddetto secondo il principio dell'invarianza idraulica, in linea con quanto definito nell'elaborato DS6, p.to 4.1.
- 10.** [Prescrizioni che esigono attuazione] Il PTC2 intende regolare ed impedire la nuova formazione di ambiti posti ai margini del paesaggio urbano, caratterizzati da frammistione funzionale e tipologica, con un'organizzazione territoriale casuale, altamente urbanizzati, privi di identità strutturali e/o di paesaggio.
- 11.** [Prescrizioni che esigono attuazione] Qualora le aree dense e di transizione contengano al loro interno terreni di eccellente e buona produttività agricola, la priorità dell'intervento deve essere data al riuso e alla sostituzione edilizia utilizzando in modo marginale e, solo qualora non vi siano possibilità alternative, suoli di I e II classe, al fine del completamento e della razionalizzazione del disegno urbanistico. Tale possibilità è da valutare all'interno delle conferenze di pianificazione.
- 12.** Il PTC2 promuove il miglioramento della qualità paesistica e della valorizzazione identitaria dei territori periurbani anche attraverso interventi di compensazione sociale, culturale e ambientale.

PTC2 **Articolo 22****Gli ambiti di diffusione urbana.**

- 1.** [Prescrizioni che esigono attuazione] Il PTC2 individua alla tavola n. 2.1 i Comuni che rientrano negli ambiti di diffusione urbana. Le aree relative agli ambiti di diffusione urbana non sono da intendersi come aree "potenzialmente edificabili" ma luoghi preferenziali di un giustificato sviluppo insediativo da realizzarsi attraverso il mantenimento o il perseguimento della compattezza dell'urbanizzato secondo le regole generali del contenimento del consumo di suolo di cui al Capo I. I criteri utilizzati per l'individuazione dei centri appartenenti agli ambiti di diffusione urbana sono i seguenti:
- a) aree collocate in contesti collinari e pedemontani, restando esclusi i sistemi di Pianura e Montagna, che presentino le seguenti caratteristiche:
 - a.1) alta accessibilità dei luoghi al Sistema Ferroviario Metropolitano – SFM;
 - a.2) salubrità dei luoghi;
 - b) presenza di stock edilizio residenziale non utilizzato da recuperare, esaurito e/o indisponibile.

2. [Prescrizioni che esigono attuazione] L'individuazione cartografica dei potenziali ambiti di diffusione urbana, operata sulla tavola n. 2.1, ha valore prescrittivo; la delimitazione delle aree incluse nei sistemi è definita dal PTC2 secondo le modalità operative specificate nei commi seguenti e nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 16 e 17 del Capo I.
3. [Prescrizioni che esigono attuazione] I Comuni individuati secondo i criteri di cui al comma 1 e 2, sono i seguenti: *(omissis)*
4. [Prescrizioni che esigono attuazione] Nei Comuni compresi nei sistemi di diffusione urbana, i piani regolatori potranno prevedere una quota aggiuntiva rispetto ai parametri di cui all'articolo 21 in ogni caso non superiori al 2,5% della capacità insediativa prevista dal PRGC vigente, da verificare in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali o delle loro varianti nell'ambito dello svolgimento delle Conferenze di pianificazione di cui alla legge regionale 1/2007. I criteri insediativi dovranno rispettare le prescrizioni di cui al Capo I in materia di contenimento del consumo di suolo.

PTC2 **Articolo 23****Fabbisogno di edilizia sociale.**

1. [Prescrizioni che esigono attuazione] Il PTC2 individua i Comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale (Comuni che hanno 100 o più famiglie in fabbisogno abitativo sociale ed un indice di fabbisogno abitativo ponderato sulle famiglie superiore al 4% (dati Provincia di Torino, Osservatorio Provinciale Sistema Insediativo Residenziale e Fabbisogno Abitativo Sociale - 2008).
2. [Prescrizioni che esigono attuazione] L'edilizia abitativa sociale è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di integrazione e coesione sociale e di qualità funzionale dei tessuti urbani ed alla riduzione degli svantaggi di individui o gruppi nell'accesso ad un'abitazione funzionale, salubre, dignitosa e dai ridotti consumi energetici e di risorse. Essa comprende alloggi in locazione permanente di proprietà pubblica o privata a canone sociale o convenzionato.
3. [Prescrizioni che esigono attuazione] I Comuni individuati secondo i criteri di cui al comma 1 sono i seguenti:
(omissis)
Carmagnola
(omissis)
4. [Prescrizioni che esigono attuazione] Nei Comuni in cui sia dimostrata una reale emergenza in merito al fabbisogno di edilizia sociale, i piani regolatori potranno prevedere una quota aggiuntiva rispetto ai parametri di cui all'articolo 21 in ogni caso non superiori al 2,5% della capacità insediativa prevista dal PRGC vigente, per la realizzazione di edilizia sociale da verificare in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali o delle loro varianti nell'ambito dello svolgimento delle Conferenze di pianificazione di cui alla legge regionale 1/2007. I criteri insediativi dovranno rispettare le prescrizioni di cui al Capo I in materia di minor consumo di suolo.

PTC2 **Articolo 24****Settore produttivo artigianale e industriale.**

1. Gli obiettivi primari perseguiti dal PTC2 in materia di sistema economico sono:
 - a) favorire lo sviluppo socio-economico del territorio;
 - b) contenere la crescita di consumo di suolo e risorse naturali;
 - c) ridurre le pressioni ambientali e raggiungere una buona qualità edilizia ed urbanistica.
2. Obiettivi specifici del PTC2 sono:
 - a) rafforzare il posizionamento competitivo dei territori, riequilibrando il rapporto Capoluogo-territori esterni, limitando i fenomeni di desertificazione economica dei territori montani e marginali, riducendo la frammentazione territoriale, e valorizzando le identità locali;
 - b) creare un contesto favorevole e coerente allo sviluppo delle attività produttive, anche attraverso la capitalizzazione del sapere;

- c) supportare la transizione ad un sistema multipolare, diversificato, specializzato;
 - d) supportare la realizzazione di aree produttive ecoefficienti, di elevato livello qualitativo sia per quanto attiene alla localizzazione e alla dimensione, sia per l'infrastrutturazione, sia per il contenimento delle pressioni sull'ambiente;
 - e) ridurre le conflittualità sul territorio.
3. La Provincia promuove:
- a) il recupero e il riuso delle aree e delle strutture produttive esistenti, inutilizzate o sottoutilizzate, con interventi e modalità anche di esercizio dell'attività, idonee a perseguire anche in tal caso l'elevato livello qualitativo dell'offerta di cui alla successiva lettera b);
 - b) la formazione e attuazione di aree produttive realizzate secondo i criteri delle Aree produttive ecologicamente attrezzate, preferibilmente di livello intercomunale;
 - c) l'interconnessione dei sistemi produttivi, attraverso l'infrastrutturazione materiale ed immateriale;
 - d) politiche di concentrazione dell'offerta industriale;
 - e) la riorganizzazione degli spazi industriali spesso inadeguati alle mutate condizioni produttive;
 - f) il sostegno della presenza produttiva utilmente localizzata in aree disagiate;
 - g) il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale degli insediamenti produttivi e per le attività economiche in generale;
 - h) il principio della perequazione territoriale. A tal fine la Provincia promuove processi di concertazione e copianificazione e la formulazione di accordi intercomunali ed interprovinciali, da attuare in via preferenziale all'interno degli Ambiti di approfondimento sovracomunali.
4. Le prescrizioni, direttive ed indirizzi del PTC2, costituiscono riferimento anche per l'individuazione delle aree produttive in variante agli strumenti urbanistici vigenti approvate ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/98 e s.m.i. (c.d. "sportello unico"); in tal caso, alle conferenze dei servizi convocate per esprimersi sull'opportunità di procedere alla variante, partecipano la Regione e la Provincia.
5. Per il raggiungimento dei propri obiettivi il PTC2 nella tavola n. 2.2 individua:
- a) Ambiti produttivi di I livello. Ambiti strategici caratterizzate da una elevata vocazione manifatturiera, che rappresentano i poli su cui investire per riqualificare e consolidare il sistema manifatturiero provinciale.
 - b) Ambiti produttivi di II livello. Ambiti caratterizzati da presenze produttive significative o che rappresentano forme di presidio, in aree a vocazione ancora manifatturiera e industriale, ma su cui è complesso, per ragioni territoriali, economiche, ambientali e sociali, favorire ulteriori processi di crescita e concentrazione.
6. [Prescrizioni che esigono attuazione] Negli Ambiti produttivi di I livello le politiche del PTC2 sono quelle di conservazione, potenziamento, infrastrutturazione, concentrazione delle attività produttive. Gli interventi ammessi negli API sono: nuovo impianto, ampliamento, ristrutturazione, trasformazione e riorganizzazione territoriale e urbanistica a carattere produttivo. Gli API sono, inoltre, gli ambiti preferenziali per la rilocalizzazione delle attività produttive site in zone improprie.
7. [Prescrizioni che esigono attuazione] Negli Ambiti produttivi di II livello si confermano e tutelano le destinazioni produttive, anche con la riorganizzazione funzionale degli spazi. In tali ambiti sono ammessi limitati ampliamenti.
8. [Direttiva] Le attività artigianali di servizio alle funzioni residenziali, di carattere non nocivo e molesto, con superficie al disotto dei 500 mq di Sul (Superficie utile lorda), sono comunque ammesse all'interno dei contesti residenziali. Tali attività devono essere realizzate nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 25, comma 4.
9. [Prescrizioni che esigono attuazione] I PRG e le loro varianti devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi del PTC2 di cui a i commi precedenti ed in particolare devono porsi l'obiettivo prioritario di limitare il consumo di suolo a fini produttivi, attraverso la concentrazione dell'offerta di aree e la ristrutturazione delle aree esistenti anche incentivando operazioni di rilocalizzazione di impianti isolati.
10. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli ampliamenti di aree produttive esistenti, dove

ammessi, devono essere realizzati in aree contigue a quelle produttive esistenti. Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti escludono la realizzazione di ampliamenti che siano sfrangiati e privi di compattezza e continuità edilizia ed infrastrutturale con le aree produttive esistenti.

11. [Indirizzi] Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale:
 - a) sono da evitare distretti industriali o bacini produttivi che contrastino con il mantenimento delle reti ecologiche esistenti e che formino barriere difficilmente permeabili dal punto di vista ecologico ed ambientale.
12. [Indirizzi] La Provincia, nell'ambito dei tavoli tecnici previsti dal Piano strategico per la sostenibilità provinciale, predispone Linee guida per la valutazione preliminare della localizzazione di nuovi insediamenti produttivi e per definire le modalità di recupero, riuso e riqualificazione di insediamenti esistenti. Le Linee guida conterranno altresì indirizzi da seguire in fase programmatica al fine di individuare necessità/priorità di intervento, nonché indicazioni per la fase progettuale (livelli di attenzione, determinati in base alle sensibilità/criticità ambientali riscontrate), al fine dell'ottimizzazione dell'inserimento delle strutture produttive nel territorio.

PTC2 | Articolo 25

Nuove aree produttive.

1. [Prescrizioni che esigono attuazione] Restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo; la realizzazione di nuove aree produttive è ammessa esclusivamente all'interno degli Ambiti di I livello definiti al precedente art. 24, comma 5, lettera a).
2. [Prescrizioni che esigono attuazione] I PRG e le relative varianti escludono la realizzazione di nuove aree produttive su suoli agricoli ad elevata produttività o destinate a culture specializzate di cui all'articoli 27 e 28.
3. [Indirizzo] La realizzazione di nuovi insediamenti avviene prioritariamente attraverso il riuso dello stock edilizio inutilizzato o sottoutilizzato.
4. [Direttiva] In caso di previsione di nuove aree ad usi produttivi, i PRG dovranno:
 - a) verificare il fabbisogno esistente, motivando e quantificando la necessità di nuova dotazione. La verifica è da realizzarsi a livello di Ambito di approfondimento sovracomunale, tenuto conto della presenza e potenzialità dei comparti edilizi produttivi esistenti inutilizzati o sottoutilizzati;
 - b) ubicare le nuove aree in contiguità fisica e funzionale con gli insediamenti in atto, sfruttando gli interventi anche per obiettivi di riordino e sistemazione delle aree produttive esistenti. È comunque sempre da preferirsi l'aggregazione a poli di sviluppo economico già in atto, dotati di infrastrutturazione primaria e meglio connessi con la rete di distribuzione;
 - c) tutelare gli assi stradali di livello sovracomunale, evitando la realizzazione di aree in filiera sugli assi di transito;
 - d) attuare gli interventi tramite ricorso, in via prioritaria, a strumenti urbanistici esecutivi;
 - e) verificare la compatibilità con le caratteristiche tecniche e dimensionali degli impianti tecnologici di rete esistenti;
 - f) definire il mix di funzioni, attività e servizi ammissibili nell'area;
 - g) verificare la congruenza ambientale rispetto alle preesistenze storico-culturali, paesaggistiche, naturalistiche del contesto circostante;
 - h) prevedere norme, ed eventuali forme di incentivazione, per la rilocalizzazione delle aziende ubicate in aree non idonee, in particolare in presenza di problematiche rilevanti di carattere idrogeologico, o connesse alla tutela ambientale e paesaggistica. La rilocalizzazione dovrà avvenire all'interno degli Ambiti di I livello di cui all'art. 24, comma 5, lettera a).
5. [Direttiva] Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti impongono adeguate misure di compensazione ambientale nel caso di nuove edificazioni produttive che, ancorché consentite, generano significativi impatti ambientali e di mantenimento degli equilibri idrologici e vegetazionali secondo il principio dell'invarianza idraulica e delle

superfici verdi e permeabili in base alle indicazioni riportate nelle apposite Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34.

6. La Provincia predispone apposite Linee Guida che costituiscono indirizzo per l'esercizio dei procedimenti amministrativi.

PTC2 | Articolo 26

Settore agroforestale.

1. La Provincia persegue il massimo contenimento possibile del consumo e del depauperamento dei suoli agricoli e delle aree arborate; promuove disamine ed iniziative concertate con gli altri enti locali interessati e con la Regione, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:
 - a) lo sviluppo delle capacità e delle funzioni ecologiche e naturalistiche delle attività agricole e della silvicoltura;
 - b) la riduzione delle pressioni sull'ambiente naturale, con specifico riguardo alle componenti ambientali costituite dall'aria, dall'acqua e dalla vegetazione;
 - c) l'incremento della capacità di stoccaggio del carbonio mediante la promozione di iniziative volte alla compensazione delle emissioni di CO₂ di eventi ed attività proprie dell'ente o degli enti locali e la promozione delle attività di gestione ottimale delle aree forestali.
2. Attraverso gli atti di pianificazione forestale di cui alla legge regionale 10.2.2009, n. 4, o con altre idonee attività, la Provincia individua e aggiorna periodicamente dati e le categorie relative ai territori coperti da foreste e da boschi ai sensi ed in conformità ai disposti dell'articolo 3 della legge regionale n. 4/2009 dianzi citata.
3. [Prescrizioni che esigono attuazione] Nei territori di cui al comma 2 è esclusa la nuova edificazione, nonché l'impermeabilizzazione dei suoli, eccezion fatta per la realizzazione di opere funzionali alla sorveglianza e alla manutenzione delle foreste e dei boschi, e le attrezzature a servizio degli impianti esistenti o previsti dalla programmazione di settore: eventuali mutamenti possono essere consentiti unicamente sulla base della comprovata assenza o impraticabilità di soluzioni alternative e devono comunque prevedere forme di compensazione ed invarianza idraulica secondo quanto previsto dagli articoli 13, 24, 35 e dalle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34. In particolare:
 - a) sono vietate nuove costruzioni e opere di urbanizzazione nelle aree boscate;
 - b) sono da tutelare le formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco presenti in contesti territoriali a basso indice di boscosità (aree pianiziali e periurbane);
 - c) sono da individuare, tutelare e incrementare le formazioni boscate plurispecifiche per la loro funzione di "pozzi" di carbonio e per il loro valore in termini di biodiversità, soprattutto nei Comuni di pianura caratterizzati da bassi coefficienti di boscosità;
 - d) sono da tutelare e incrementare le formazioni boscate plurispecifiche per il loro valore in termini di biodiversità, soprattutto nei Comuni di pianura caratterizzati da basso indice di boscosità;
 - e) i boschi costituenti habitat d'interesse comunitario, come identificati ai sensi della Direttiva Habitat e della Rete Natura 2000, esclusi i castagneti puri da frutto, costituiscono ambiti intangibili, salvo che per gli interventi di manutenzione e gestione del patrimonio forestale e delle infrastrutture esistenti, di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza aumento di cubatura del patrimonio edilizio esistente, nonché per la realizzazione di infrastrutture di interesse regionale e sovra regionale non localizzabili altrove e per gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile.
4. [Indirizzi] Qualora gli interventi di trasformazione delle aree boscate ricadano in territori montani caratterizzati da un'estesa copertura forestale, ovunque localizzati, la compensazione di cui all'art. 19 comma 6 della LR 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" potrà consistere in un rimboschimento con specie autoctone di provenienza locale da effettuarsi in aree della rete ecologica situate nella pianura del medesimo bacino idrografico interessato dal progetto con una priorità per le fasce perfluviali e per i corridoi ecologici di pianura. Qualora il bacino idrografico interessato dall'opera sia oggetto di un Contratto di Fiume gli interventi di compensazione devono ricadere in modo

prioritario nelle zone eventualmente individuate a seguito dell'applicazione del Piano d'Azione.

5. [Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti] Qualora gli interventi di trasformazione delle aree boscate ricadano all'interno della Rete ecologica provinciale, gli interventi di compensazione di cui all'articolo 19 comma 6 della legge regionale 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" sono effettuati esclusivamente mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale, e si applicano anche nei seguenti casi:
 - a) per superfici d'intervento inferiori a 500 metri quadrati;
 - b) per interventi di trasformazione delle aree boscate finalizzati al miglioramento del paesaggio, all'impianto di coltivazioni tipiche della zona o precedenti all'imboschimento dell'area considerata.
6. [Direttiva] Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti sottopongono ad idonea tutela ed alla salvaguardia della biodiversità e costruzione della rete ecologica locale le formazioni arboree a basso indice di boscosità, o comunque non comprese nel censimento ad aggiornamento periodico di cui al comma 2, poichè le formazioni medesime contribuiscano con la loro presenza all'identità del territorio interessato e gli alberi monumentali di cui alla L.R. 50/95.
7. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici dei Comuni e le relative varianti disciplinano con idonea normativa gli interventi edilizi nel territorio agricolo nel rispetto dell'art. 25 L.R. 56/77, al fine di promuovere una qualità del prodotto edilizio coerente con i caratteri dell'ambiente in cui è localizzato l'intervento ed atta a contribuire all'identità del territorio medesimo.

PTC2

Articolo 27

Aree ad elevata potenzialità agricola.

1. Il PTC2 individua e tutela le Aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola che comprendono in via prioritaria i suoli di I e II Classe di capacità d'uso. Una prima individuazione delle aree di cui al presente comma e quelle interessate da colture di pregio di cui al successivo art. 28, è riportata alla tavola n. 3.1 che dovrà essere oggetto di integrazione e verifica sulla base della "Carta della Capacità d'Uso dei Suoli del Piemonte", di cui alla D.G.R. n.75-1148 del 30 novembre 2010.
2. [Indirizzi] La Provincia può dotarsi di studi di approfondimento ed integrazione sia per meglio identificare i suoli di I e II Classe di capacità d'uso, sia per individuare altre tipologie di Aree ad elevata vocazione e/potenzialità agricola anche sulla base di indicatori di "vocazione e/potenzialità agricola" più sensibili alle specificità territoriali.
3. [Direttiva] È fatto divieto di utilizzare le Aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola di cui al comma 1 per interventi che ne pregiudichino la vocazione, le potenzialità e le caratteristiche pedologiche.
4. [Direttiva] I suoli di I e II Classe di capacità d'uso devono essere adibiti, in via preferenziale, all'uso agricolo, ovvero ad usi naturalistici, purché ciò non implichi l'impermeabilizzazione o l'asportazione definitiva dei suoli tutelati, fatto salvo quanto previsto all'art. 25 della L.R. 56/77. La presente direttiva non opera:
 - a) qualora intervenga motivata rettifica della classe di capacità d'uso dei suoli, sulla base di una relazione agronomica condotta secondo la metodologia e le procedure previste dalla DGR n. 88-13271 dell' 8/02/2010, la cui validazione è in capo alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte;
 - b) in assenza di soluzioni alternative praticabili, qualora la trasformazione d'uso prevista per le Aree di cui al comma 1, assuma carattere di interesse collettivo naturalistico, economico o sociale, superiore o pari rispetto all'interesse collettivo di tutela della risorsa suolo.

Tali condizioni dovranno essere adeguatamente documentate e motivate, e saranno oggetto di valutazione di merito in sede di conferma di pianificazione.

PTC2 Articolo 31

Beni culturali.

1. Il PTC2, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, conferma gli indirizzi del PTC 2003, ovvero la funzione che i beni storico-culturali svolgono per il riconoscimento dell'identità del territorio e per la qualificazione del sistema insediativo, inserendo i beni stessi nei circuiti dell'uso del territorio e rendendo le Comunità locali consapevoli del loro valore.
Il PTC2, pertanto, riporta nella tavola 3.2 quanto individuato nel PTC 2003, ovvero, le aree storico-culturali, articolate in alcuni casi in sub-ambiti, ed i percorsi storico-culturali.
2. La Provincia individua nella tavola n. 3.2 a titolo orientativo i beni culturali situati nel territorio provinciale che richiedono adeguata tutela e valorizzazione da considerare nella redazione del proprio PRGC, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977; i beni medesimi sono contenuti in un apposito sistema di schede (Osservatorio dei beni culturali della Provincia di Torino), aggiornato con continuità e reso disponibile alle amministrazioni locali.
3. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici dei Comuni e le loro varianti, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, ricomprendono le aree storico-culturali di cui al precedente comma 1, individuano i beni da salvaguardare di cui al comma 2 ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), verificando e aggiornando le informazioni fornite ed integrando con informazioni proprie, a maggior dettaglio, le informazioni già presenti, anche attraverso l'individuazione di nuove tipologie dei beni culturali presenti sul territorio (anche minori o di cultura materiale ma con rilevanza fisica: sistemi irrigui, lavatoi, edicole, piloni, ecc.).
4. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, ricomprendono i beni di cui al comma 1 e individuano i beni culturali da salvaguardare, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti.
5. [Prescrizioni che esigono attuazione] Ai Comuni e alle Comunità Montane è demandata, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004 e del PPR adottato, l'individuazione negli strumenti urbanistici generali delle zone interessate da centuriazione, strade romane (tracce residue), zone di interesse storicoarcheologico, incastellamento medievale sparso, centri storici e resti medievali, castelli rurali, strade storiche, chiese romaniche rurali, conventi medievali, cappelle votive, esempi paleoindustriali, canali, ricetti, *villae novae*, sistemi porticati medievali, piazze medievali.
6. [Indirizzi] La politica di turismo culturale perseguita dalla Provincia propone la valorizzazione e fruizione culturale del territorio per mezzo di percorsi, individuati nella tav. 3.2, che, congiungendo singoli monumenti affini per ruolo e per caratteristiche storiche, definiscono la specializzazione e favoriscono la percezione dei sistemi territoriali.
7. Il PTC2 promuove inoltre la valorizzazione e fruizione culturale del territorio per mezzo di percorsi che, congiungendo singoli monumenti affini per ruolo e per caratteristiche storiche, definiscono la specializzazione e favoriscono la percezione dei sistemi territoriali.
8. La Provincia promuove, d'intesa con la competente Soprintendenza, il censimento dei beni archeologici ai fini dell'implementazione delle banche dati provinciali e della redazione di una carta del rischio archeologico provinciale.

PTC2 Articolo 32

Settore turistico.

1. [Indirizzi] In coerenza agli indirizzi del PTR e del Piano Strategico Regionale per il Turismo, le scelte e le disposizioni della pianificazione in tema di turismo, nel valorizzare le identità e le risorse locali, perseguono:
 - a) il miglioramento, con modalità ecosostenibili, degli accessi ai luoghi del turismo;
 - b) il miglioramento dei collegamenti fra le polarità turistiche del territorio esterno e il sistema metropolitano del turismo culturale;
 - c) la promozione di itinerari tematici;
 - d) la valorizzazione anche a fini turistici, dei centri storici e delle risorse culturali minori pre-

senti nelle varie località;

- e) l'utilizzo, a fini turistici, degli edifici e delle opere esistenti, nonché di sistemi di mobilità e collegamento ambientalmente sostenibili.

PTC2 Articolo 33

Settore del commercio.

1. Restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo del suolo.
2. [Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti] I Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali alle disposizioni statali e regionali in materia di commercio e di urbanistica commerciale e i regolamenti di polizia locale, nonché ad adottare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al decreto legislativo 114/1999, nel rispetto delle norme di cui all'articolo 3 della legge regionale 28/99 e s.m.i..
3. [Prescrizioni che esigono attuazione] il PTC2 determina, nel rispetto delle competenze attribuite alle Province dalla disciplina vigente, le condizioni che, applicando in concreto alle varie parti del territorio provinciale gli "indirizzi e criteri regionali di urbanistica commerciale", devono sussistere sotto il profilo ambientale, infrastrutturale e della sostenibilità economica e sociale per la localizzazione di grandi strutture di vendita, con particolare riguardo ai seguenti contenuti:
 - a) al contenimento del consumo di suolo;
 - b) alla qualità edilizia e al corretto inserimento paesaggistico-ambientale;
 - c) ai potenziali e reali impatti, anche cumulati tra loro, relativi all'accessibilità veicolare, flussi di traffico, sostenibilità e qualità ambientale;
 - d) alle localizzazioni di grandi strutture di vendita già autorizzate ma non ancora attivate;
 - e) alla realtà socio-economica territoriale.
4. [Direttiva] Gli strumenti urbanistici generali dei comuni, le relative varianti e le ulteriori azioni amministrative riguardanti il territorio favoriscono e privilegiano:
 - a) la creazione di "centri commerciali naturali" nei centri storici e nel tessuto edilizio-urbanistico esistente anche con idonee azioni di polizia del traffico;
 - b) l'insediamento, nei centri storici e nel tessuto edilizio-urbanistico esistente, di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita;
 - c) il riuso a fini commerciali di contenitori edilizi esistenti non più utilizzati o sottoutilizzati;
 - d) le iniziative volte a garantire un efficiente rete distributiva su tutto il territorio, anche i più marginali e attualmente con offerta limitata;
 - e) il mantenimento di corridoi ecologici e naturali.
5. Le attività commerciali di servizio alle funzioni residenziali, con superficie inferiore a 500 mq di Sul (Superficie utile lorda), sono comunque ammesse all'interno dei contesti residenziali.

PTC2 Articolo 34

Aree periurbane e aree verdi urbane.

1. Per aree agricole periurbane si intendono aree limitrofe alla città costruita, caratterizzate da: scarsa qualità paesaggistica ed ecologica; alto o medio grado di insularizzazione (impermeabilità dei contorni costruiti); basso grado di naturalità; elevato grado di disgregazione del tessuto agricolo (prodotto dalla diffusione della rete infrastrutturale e dalla dispersione insediativa); esistenza di molti fattori di pressione (inquinamento atmosferico, acustico, del suolo e sottosuolo, attività industriali a rischio, cave, discariche, elettrodotti, ecc.); qualità scadente degli spazi verdi pubblici e loro scarsa accessibilità.
2. Per aree verdi urbane si intendono i parchi, i giardini ed in genere tutti gli spazi vegetati di proprietà pubblica realizzati all'interno della città, comprese le porzioni di aree naturali od agricole inglobate dall'urbanizzato nel corso della sua espansione e le zone previste a verde dai PRGC, con tipologie e strutture differenti a seconda dell'ubicazione, dell'epoca storica e delle finalità per le quali sono stati costruiti, ma caratterizzati da alcune funzioni comuni fino ad oggi riconosciute e dimostrate su basi scientifiche:
 - a) mitigazione e assorbimento dell'inquinamento atmosferico (aria, acqua, rumore, microclima urbano);

- b) difesa del suolo (riduzione superfici impermeabilizzate, drenaggio, depurazione e aumento dei tempi di corrivazione delle acque meteoriche, protezione dei terreni franosi);
 - c) mantenimento e sviluppo della biodiversità animale e vegetale (in rapporto alle caratteristiche tipologiche e fruibili del sito) e dalla rete ecologica locale;
 - d) estetica, paesaggistica, culturale, turistica e di qualità architettonica della città;
 - e) sanitaria, sportiva, ricreativa e sociale a beneficio dei cittadini.
- Il concetto e l'importanza del verde urbano variano in funzione della dimensione dell'area urbanizzata di riferimento e della conseguente vicinanza del sistema naturale esistente intorno alla città, che per le grandi metropoli può essere caratterizzato anche dalla presenza di aree periurbane come descritto al paragrafo precedente.
3. Una prima perimetrazione dell'area periurbana torinese è riportata nella tavola n. 3.1 "Il sistema del verde e delle aree libere". Tale delimitazione è indicativa e potrà essere dettagliata ed integrata da parte della Provincia.
 4. La Provincia predispose le "Linee guida per il sistema del verde" per l'individuazione delle aree agricole periurbane e dei sub-ambiti omogenei di programmazione territoriale e paesistica, contenenti criteri ed indirizzi da adottare per la qualificazione delle aree periurbane mediante progetti orientati a rendere più sostenibile l'impronta ecologica e paesistica del sistema metropolitano torinese, potenziare le risorse ambientali, agricole, identitarie e storico-culturali e mitigare gli impatti ed i fattori di pressione presenti. Le Linee guida potranno inoltre essere soggette nel tempo ad ulteriori approfondimenti ed integrazioni da parte della Provincia, nell'ambito dei lavori dei tavoli intersettoriali di approfondimento previsti dal Piano strategico per la sostenibilità provinciale. Si assumono inoltre come riferimento le indicazioni strategiche che scaturiranno dal Progetto Corona Verde avviato dalla Regione ed a cui la Provincia partecipa insieme ai Comuni interessati.
 5. [Direttiva] All'interno delle aree agricole periurbane sono da perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) contenimento dell'ulteriore consumo di suolo libero e della frammentazione paesaggistica ed ecosistemica;
 - b) tutela, mantenimento e aumento della sostenibilità ambientale delle attività agricole esistenti;
 - c) recupero della multifunzionalità e del valore dell'agricoltura come presidio del territorio e come costruzione e tutela del paesaggio;
 - d) miglioramento della naturalità e della qualità ambientale, anche attraverso la realizzazione di dotazioni ecologiche, mantenimento e potenziamento dei corridoi ecologici e delle aree di pregio ambientale/naturalistico esistenti;
 - e) valorizzazione e riqualificazione paesaggistica, con particolare attenzione alla tutela e alla messa in valore del sistema di segni del tessuto agricolo storico (quali ad esempio filari e alberate, bealere, centuriazione, cascine, ecc.) e tutela dei corridoi visuali;
 - f) mitigazione dell'impatto prodotto dai margini edificati, dai retri che essi lasciano, o dalle barriere e dai tagli costituiti dalle infrastrutture lineari;
 - g) contenimento dell'incidenza negativa dei fattori di pressione e potenziale rischio attraverso misure per la loro riduzione (interventi di bonifica e/o di mitigazione);
 - h) potenziamento della rete fruitiva costituita prioritariamente da mobilità sostenibile (piste ciclabili, greenway).
 6. [Indirizzi] All'interno delle aree periurbane:
 - a) Potranno essere attuate reti di partenariati tra enti pubblici e strutture private per sostenere nuove forme di gestione agricola dei terreni ed in particolare per:
 - a.1) incentivare le aziende agricole a utilizzare approcci nella gestione del territorio più ambientalmente sostenibili in coerenza con i principi della PAC e della programmazione economica e finanziaria nazionale e regionale;
 - a.2) promuovere l'insediamento di nuove funzionalità agricole (funzioni sociali, ricreative, per il tempo libero, ricettive, didattico-educative, ecc.), facendo però attenzione a non determinare un incremento incontrollato del carico urbanistico.
 - b) Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti:
 - b.1) prevedono attività compatibili con gli obiettivi di tutela del valore ambientale e produttivo dei suoli;

- b.2) individuano le aree agricole periurbane ed evitano nuove erosioni e sfrangiamenti lungo i margini tra urbano e non urbano;
 - b.3) progettano margini urbani riconoscibili e tendenzialmente stabili;
 - b.4) riconoscono le strutture urbane significative in grado di attribuire un'identità (storica, visiva, morfologica) ai luoghi periurbani, salvaguardando e mantenendone i caratteri tipologici e urbanistici;
 - b.5) minimizzano gli effetti di frantumazione dell'agroecosistema e di isolamento delle sue unità di paesaggio;
 - b.6) individuano e tutelano i corridoi ecologici esistenti, in coerenza con quanto previsto per la Rete ecologica provinciale di cui al successivo art. 35;
 - b.7) favoriscono il ripristino o la nuova connessione di aree agricole intercluse;
 - b.8) mitigano gli impatti dovuti ai fattori di pressione e, dove possibile, ne rimuovono le cause;
 - b.9) prevedono il prodursi di nuovi fattori di pressione e individuano opportune misure compensative atte a controbilanciare gli impatti residui non mitigabili.
7. **[Prescrizioni che esigono attuazione]** Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti prevedono aree urbane a verde pubblico idonee a svolgere in modo effettivo il ruolo a cui sono destinate, per localizzazione, dimensione e funzionalità; evitano pertanto la frammentazione e l'impropria localizzazione delle aree medesime, secondo quanto indicato all'art. 21 comma 9 e nelle Linee Guida di cui al comma 4 del presente articolo.
8. **[Indirizzi]** Gli strumenti urbanistici di cui al comma precedente considerano le aree immediatamente circostanti il tessuto urbanizzato o urbanizzando al fine di valutare l'interesse alla loro qualificazione come aree a verde pubblico o a verde privato di connessione con il sistema naturalistico o agricolo circostante allo scopo di contribuire alla realizzazione della Rete ecologica provinciale per ragioni urbanistiche o per motivi legati alla valorizzazione e alla qualificazione del paesaggio.

PTC2

Articolo 35

Rete ecologica provinciale.

1. Il PTC2, nell'assumere come principio il contenimento del consumo di suolo, individua la Rete ecologica provinciale tra gli strumenti per il conseguimento di tale obiettivo.
2. La rete ecologica provinciale è una rete multifunzionale che integra le esigenze di perseguimento di obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e turistico-ricreativa in modo non conflittuale, e che si pone come scopo il mantenimento e l'incremento della biodiversità in contrasto alla crescente infrastrutturazione del territorio.
3. La tavola n. 3.1 "Il sistema del verde e delle aree libere" rappresenta le seguenti componenti, che concorrono alla costituzione della Rete ecologica provinciale:
 - a) *Aree protette* e Siti della Rete Natura 2000 (*nodi o core areas*), quali aree a massima naturalità e biodiversità, con presenza di habitat di interesse comunitario di cui alle Direttive Comunitarie Habitat e Uccelli riconosciuti a livello nazionale; SIC e ZPS definiti ai sensi della legislazione regionale; siti di importanza regionale (SIR) e provinciale (SIP) quali individuati nell'allegato 3 del presente Piano (Sistema del verde e delle aree libere);
 - b) *Fasce perifluviali e corridoi di connessione ecologica (corridors)* di cui all'art. 47 delle presenti Nda;
 - c) *Aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico (buffer zones)*, che comprendono aree soggette a vincolo ambientale ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, e ulteriori aree individuate nell'allegato 3 del presente Piano (Sistema del verde e delle aree libere) in quanto ancora dotate di caratteristiche di buona naturalità, comunque orientate a proteggere i nodi della rete da effetti perturbativi nelle aree di più elevata matrice antropica. Aree ad elevata protezione di cui all'art. 23, comma 1, lettera d) e comma 2 del P.T.A.;
 - d) *Aree boscate* di cui all'art. 26 delle presenti Nda;

- e) *Zone umide* (paludi, acquitrini, torbiere oppure bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra e salata) (*stepping stones*) come definite dalla Convenzione di Ramsar ed individuate dall'attività di censimento regionale.
4. [Indirizzi] Il Sistema del verde provinciale individua una prima ipotesi di Rete ecologica provinciale: la Provincia aggiorna, integra e approfondisce i contenuti della tav. n. 3.1 di Piano, anche in coerenza con la Carta della Natura di cui alla L.R. 19/2009 e s.m.i., e predispone specifiche "Linee guida per il sistema del verde", nell'ambito dei lavori dei tavoli intersettoriali di approfondimento previsti dal Piano strategico per la sostenibilità provinciale.
5. Il PTC2 promuove lo sviluppo della rete ecologica provinciale, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:
- a) salvaguardare e promuovere la biodiversità anche attraverso la creazione di nuovi spazi naturali finalizzati ad arricchire le risorse naturali ed economiche del territorio;
 - b) salvaguardare, valorizzare e incrementare i residui spazi naturali o seminaturali di pianura e di fondovalle, favorendo il mantenimento e, ove possibile, il raggiungimento di una maggiore permeabilità del territorio e la connessione ecologica tra pianura, collina e montagna;
 - c) promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o seminaturali, caratterizzati da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica;
 - d) rafforzare la funzione di corridoio ecologico dei corsi d'acqua e dei canali, delle fasce periferiali e corridoi di connessione ecologica, all'interno dei quali devono essere garantite in modo unitario ed equilibrato: difesa idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica;
 - e) promuovere la riqualificazione ecologica e paesaggistica del territorio attraverso la previsione di idonee mitigazioni e compensazioni (fasce boscate tampone, filari, siepi e sistemi lineari di vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, tetti e facciate verdi, parcheggi inerbati, ecc.) secondo il concetto dell'invarianza idraulica da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, comprese le centrali per la produzione energetica, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti, anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica, ricucitura delle fasce riparie e miglioramento delle condizioni fluviali;
 - f) promuovere il controllo della forma urbana e dell'infrastrutturazione territoriale, la distribuzione spaziale e la qualità tipo-morfologica degli insediamenti e delle opere in modo che possano costituire occasione per realizzare elementi funzionali della rete ecologica;
 - g) promuovere la creazione delle reti ecologiche anche attraverso la sperimentazione di misure di intervento normativo e di incentivi, il coordinamento della pianificazione ai diversi livelli istituzionali, il coordinamento tra politiche di settore degli Enti competenti;
 - h) preservare le aree umide esistenti in quanto serbatoi di biodiversità vegetale, animale ed ecosistemica, valorizzando la loro presenza sul territorio anche a fini didattici e di ricerca; aumentare le potenzialità trofiche del territorio per la fauna selvatica; aumentare la biodiversità in aree montane;
 - i) promuovere il miglioramento del paesaggio, attraverso la creazione di percorsi a basso impatto ambientale (sentieri e piste ciclabili) che consentano di attraversare il territorio e al contempo di fruire delle risorse ambientali-paesaggistiche (boschi, siepi, filari, ecc.) e storico-culturali (beni architettonici, luoghi della memoria, ecc.).
6. [Direttive] Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti:
- a) recepiscono gli elementi della *Rete ecologica provinciale* di cui alla tavola 3.1 "Il sistema del verde e delle aree libere" e definiscono le modalità specifiche di intervento all'interno delle aree di cui al comma 3, anche tenuto conto delle *Linee guida per il sistema del verde* che verranno predisposte in coerenza con gli obiettivi di cui al precedente comma 5, privilegiando una destinazione naturalistica per le aree di proprietà pubblica ricadenti all'interno della Rete Ecologica;
 - b) contribuiscono alla realizzazione della *Rete ecologica provinciale* anche attraverso lo

- strumento della perequazione urbanistica con priorità per la salvaguardia per gli ambiti fluviali e delle aree demaniali;
- c) progettano la *Rete ecologica di livello locale*, individuando eventuali ulteriori aree di connessione ecologica a livello locale a completamento del progetto provinciale, compresa l'individuazione cartografica delle aree umide esistenti, di qualsiasi dimensione, secondo le indicazioni tecniche che saranno definite nelle *Linee guida per il sistema del verde*;
 - d) preservano e incrementano la naturalità all'interno della R.E.P.;
 - e) individuano cartograficamente i varchi dove l'andamento dell'espansione urbana ha determinato una significativa riduzione degli spazi agricoli o aperti in corrispondenza dei quali mantenere lo spazio ineditato tra i due fronti evitando la saldatura dell'edificato dovuta ad un'ulteriore urbanizzazione, al fine di preservare la continuità e funzionalità dei corridoi ecologici e di non pregiudicare la funzionalità del progetto di Rete ecologica provinciale.
- 7. [Direttive]** Ai fini della realizzazione e valorizzazione della Rete ecologica provinciale:
- a) il PTC2 individua la "Tangenziale Verde Sud", quale corridoio verde di connessione tra il Parco di Stupinigi e il Parco del Po, che interessa i Comuni di Nichelino, Moncalieri e La Loggia. Gli strumenti urbanistici comunali, nel recepire la perimetrazione di cui al comma 3 del precedente articolo 34, nel rispetto delle definizioni di cui al comma 1 dell'art. 34, potranno individuare nuove aree periurbane e proporre modifiche e specificazione dei confini già definiti dal PTC2;
 - b) i PRGC devono contenere appositi approfondimenti con la perimetrazione e le modalità di tutela e valorizzazione dell'ambiente naturalistico e paesaggistico da adottarsi all'interno delle *Aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico*, nonché per il corretto inserimento di eventuali interventi edilizi ammessi;
 - c) nelle *aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico* fatte salve le prescrizioni delle norme di legge nazionali e regionali vigenti in materia, comprese quelle del PPR adottato e dei Piani d'Area vigenti, è vietata l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive comprese quelle non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, i boschetti e i grandi alberi isolati. Qualora l'eliminazione non sia evitabile per comprovati motivi di pubblico interesse, essa deve essere adeguatamente compensata da un nuovo impianto di superficie e di valore naturalistico equivalente nell'ambito della medesima area, secondo le modalità tecniche definite nelle Linee Guida di cui al comma 4 dell'art. 34.
- 8.** La Provincia, anche attraverso adeguamento dei propri piani e programmi di settore, assume gli elementi del Sistema del verde e delle aree libere come preferenziali per orientare, nell'ambito delle proprie competenze, contributi e finanziamenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore, in riferimento alle funzioni amministrative trasferite e delegate di competenza.
- 9.** La Provincia promuove e realizza i Contratti di Fiume e i Contratti di Lago sui bacini di interesse provinciale e regionale, quale strumento prioritario di coordinamento delle politiche locali relativamente all'ambito territoriale coinvolto.
- 10.** La Provincia anche attraverso la predisposizione di progetti specifici, o la partecipazione a progetti e programmi regionali (es. Corona Verde), nazionali o internazionali, promuove e incentiva l'attuazione di reti ecologiche elaborate e proposte dagli enti locali nel rispetto degli obiettivi e dei criteri tecnici individuati dalle presenti norme e dalle Linee guida con priorità per i Comuni interessati dai Contratti di Fiume, nei confronti dei quali è già stato avviato un processo di condivisione degli obiettivi e di progettazione partecipata mediante progetti pilota.
- 11.** La Provincia si adopera affinché la condizionalità prevista dalla Politica Agricola Comunitaria comprenda anche interventi finalizzati all'attuazione della rete ecologica, quali ad esempio la destinazione di una percentuale minima della superficie agricola utile (SAU) a superficie di compensazione ecologica (prati, pascoli, siepi, aree umide, macchie boscate, incolto, ecc.) al fine di aumentare la permeabilità della matrice agricola nel suo complesso.

PTC2 **Articolo 36****Aree naturali protette, aree di conservazione della biodiversità.**

1. Le aree naturali protette provinciali, attraverso la predisposizione dei rispettivi Piani d'area, dovranno garantire in via prioritaria, i seguenti obiettivi, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", nel rispetto del D.Lgs 42/2004 e del PPR adottato:
 - a) Funzionalità della *Rete ecologica* di cui all'articolo 35;
 - b) Una dotazione di aree utili ai fini della fissazione del carbonio;
 - c) Sviluppo socio-economico (turistico – ricreativo - didattico) a livello locale, compatibilmente con le esigenze di tutela delle risorse naturali.
2. La Provincia collabora con la Regione ed i Comuni interessati alla predisposizione dei Piani di Gestione delle aree appartenenti alla Rete Natura 2000, nel rispetto delle indicazioni del competente Ministero, definendone vincoli, limiti e condizioni all'uso e alla trasformazione del territorio e integrandoli con i Piani d'area laddove il sito sia incluso in un'area protetta.

PTC2 **Articolo 37****[sistema dei collegamenti materiali e immateriali] Obiettivi e azioni.**

1. Il PTC2 partecipa, al proprio livello, all'azione pianificatoria comunitaria, nazionale e regionale, contribuendo al perseguimento degli obiettivi generali propri di tale azione:
 - a) rafforzamento della coesione territoriale del nord ovest nel contesto territoriale ed economico europeo;
 - b) rafforzamento dell'apertura economica e delle relazioni di scambio tra il nord ovest e i paesi interessati al Mediterraneo come vettore di comunicazione e di traffico;
 - c) realizzazione degli assi di collegamento;
 - c.1) tra occidentale ed orientale (corridoio 5).
2. Con riguardo agli interessi più direttamente connessi con il territorio provinciale, il PTC2 persegue i seguenti obiettivi:
 - a) connessione alle reti infrastrutturali di cui al precedente comma 1 e comunque alle reti infrastrutturali europee;
 - b) razionalizzazione della mobilità in funzione delle concrete esigenze degli intenti del sistema infrastrutturale;
 - c) razionalizzazione ed agevolazione del trasporto e della distribuzione delle merci;
 - d) miglioramento dell'accesso alle aree del territorio provinciale marginali o comunque svantaggiate;
 - e) contenimento delle pressioni sull'ambiente generate dalla mobilità.
 - f) per il perseguimento dei propri obiettivi, il PTC2 individua le seguenti azioni territorialmente rilevanti:
 - f.1) individuazione del corridoio contenente il tracciato della NLTL (Nuova Linea ferroviaria Torino-Lione) e regolamentazione dell'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia mediante norme in salvaguardia alla data di adozione del PTC2;
 - f.2) potenziamento e integrazione della rete di trasporto pubblico anche a seguito della realizzazione del SFM;
 - f.3) individuazione dei corridoi infrastrutturali di Corso Marche, della tangenziale est di Torino e regolamentazione dell'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia mediante norme in salvaguardia alla data di adozione del PTC2;
 - f.4) promozione e sostegno finanziario ai Comuni che promuovono interventi volti all'interscambio modale pubblico-privato mediante sistemi di bike sharing, infrastrutture per il parcheggio e l'interscambio (movicentri), riqualificazione dei nodi intermodali;
 - f.5) miglioramento del sistema della logistica mediante la definizione di criteri per l'individuazione di aree idonee allo sviluppo della logistica in attuazione degli strumenti generali e settoriali di competenza regionale;
 - f.6) miglioramento della rete stradale di competenza provinciale attraverso la realizzazione degli interventi di competenza previsti nell'Allegato 7 al PTC2 con specifico ri-

guardo alle infrastrutture presenti nelle aree marginali o svantaggiate, ai fini della sicurezza, dell'efficienza funzionale e del contenimento delle pressioni sull'ambiente. Regolamentazione dell'apertura di nuovi accessi diretti sulla viabilità statale, regionale o provinciale fuori dai centri abitati, con riferimento al Piano Provinciale per la Sicurezza stradale.

- g) promozione e sostegno alla programmazione e realizzazione di sistemi di parcheggi:
 - g.1) in corrispondenza dei principali accessi ai centri urbani e lungo le principali direttrici di penetrazione veicolare, idonei ad accedere in modo immediato ai servizi di trasporto pubblico per il centro urbano;
 - g.2) in prossimità delle stazioni ferroviarie, delle autostazioni e dei nodi di interscambio con le linee di trasporto pubblico, locale, dotati di dimensioni adeguate.
- h) miglioramento dell'accessibilità pedonale ai servizi di trasporto pubblico anche mediante la messa in sicurezza delle fermate (progetto Movilinea);
- i) incremento dei percorsi ciclabili, perseguendo la continuità degli stessi sul territorio anche mediante individuazione cartografica dei tracciati delle "dorsali provinciali ciclabili"; obbligo di recepimento, approfondimento, completamento e manutenzione degli stessi nei PRGC comunali e da parte degli Enti proprietari;
- j) definizione di requisiti per la programmazione, progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture e predisposizione di Linee Guida per la corretta programmazione e valutazione preliminare di compatibilità ambientale delle nuove infrastrutture.

PTC2 **Articolo 39****Corridoi riservati ad infrastrutture.**

1. [Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti] Gli elaborati grafici tavole n. 4.4.2 e n. 4.4.3 allegate al PTC2 individuano e delimitano le aree destinate alla localizzazione delle seguenti infrastrutture e linee di comunicazione, di cui all'articolo 8, comma 2 delle presenti norme:
 - a) Corridoio del sistema infrastrutturale di C.so Marche, che integra tre diversi livelli di infrastrutture: la ferrovia (un tratto della NTL Torino-Lione) tutta sotterranea che connette lo scalo merci di Orbassano, l'autostrada sotterranea che interseca la tangenziale (tra Venaria e lo svincolo per Pinerolo); la strada in superficie (Corso Marche) che assumerà la funzione di un viale urbano alberato e rappresenta il contesto territoriale dove collocare in un disegno urbanistico integrato (master plan) trasformazioni urbane e nuove centralità.

Intorno al viale di superficie è collocato un sistema di aree suscettibili di essere trasformate sulla base di regole e indirizzi condivisi con gli Enti Territoriali interessati, in forza di una procedura concertativa avviata nel luglio 2005 con la stipula di uno specifico Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte, la Provincia, i Comuni di Collegno, Grugliasco, Torino e Venaria Reale e successivamente aggiornato nel luglio 2008; per gli studi e l'avvio della progettazione dell'asse viario di C.so Marche, nel settembre 2009 è stato stipulato apposito Accordo di programma tra la Regione Piemonte e la Provincia; ai fini della realizzazione del tracciato autostradale sono in corso di completamento da parte del soggetto concedente Concessioni Autostradali Piemonte - CAP SpA, gli approfondimenti tecnici sullo studio di fattibilità già redatto dal Politecnico di Torino su incarico della Regione Piemonte e la definizione degli aspetti finanziari, finalizzati al bando di gara per la scelta del soggetto promotore dell'opera. Per quanto riguarda la parte ferroviaria lo schema di soluzione è stata studiata dal Politecnico di Torino su incarico della Regione Piemonte; RFI-Italferr, stanno approfondendo la soluzione tecnica e procedendo alla progettazione preliminare dell'opera, che sarà presentata all'osservatorio Torino Lione entro giugno 2010.
 - b) Tangenziale Est, costituito dal corridoio infrastrutturale necessario per la realizzazione del collegamento autostradale tra l'Autostrada A-21 Torino-Piacenza (tra Pessione di Chieri e Villanova d'Asti) e il sistema viabile costituito dalle SSP 590 e SSP 11, in corrispondenza del nuovo ponte sul Po (in corso di ultimazione, tra i Comuni di Gassino e San Raffaele Cimena); l'individuazione del corridoio è il risultato di un percorso concer-

tativo sviluppato con i Comuni interessati; per gli studi e l'avvio della progettazione, nel giugno 2009 è stato stipulato apposito Accordo di programma tra la Regione Piemonte e la Provincia; ai fini della realizzazione, sono in corso di completamento da parte del soggetto concedente Concessioni Autostradali Piemonte - CAP SpA, gli approfondimenti tecnici sullo studio di fattibilità redatto dal Politecnico di Torino e la definizione degli aspetti finanziari, finalizzati al bando di gara per la scelta del soggetto promotore dell'opera.

2. Tracciati non conformi a quelli di cui alle tavole indicate al comma 1 non danno luogo a variante al presente PTC2 ove garantiscano comunque le funzioni assicurate dal tracciato oggetto della tavola predetta; ad essi si applicano le disposizioni del PTC2.
3. [Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti] Fatto salvo quanto disposto nell'articolo seguente, nelle aree di cui al comma 1 e in quelle individuate alla tavola 4.4.1 non sono consentite trasformazioni edilizie o urbanistiche diverse dalla manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. Divenuta efficace la deliberazione CIPE di approvazione del progetto preliminare si applicano le misure previste all'art. 165, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. nei corridoi individuati definitivamente nella documentazione di progetto approvata con la suddetta Deliberazione CIPE e decadono pertanto le misure di tutela di cui al presente articolo.

PTC2 Articolo 41

Requisiti ambientali e funzionali e linee guida relative alle infrastrutture stradali e lineari.

1. [Direttiva] La programmazione, la scelta dei tracciati, la progettazione e la realizzazione di nuove infrastrutture, avviene su principi di sostenibilità-compatibilità ambientale e deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) razionalità rispetto alle specifiche esigenze funzionali, di collegamento, di interscambio;
 - b) minimo consumo di suoli liberi, privilegiando il riuso di tracciati esistenti, aree interstiziali e aree degradate;
 - c) evitare l'utilizzo di aree ad elevata vocazione e/potenzialità agricola di cui agli articoli 27 e 28, di aree di pregio naturalistico, di aree boscate, di aree ambientalmente sensibili (ad es. alta vulnerabilità della falda freatica, ecc.);
 - d) minima frammentazione del territorio, con particolare attenzione alla struttura fondiaria dei suoli agricoli e alle esigenze del Sistema del verde e delle aree libere di cui alla tav. n. 3.1;
 - e) minima interferenza negativa con elementi di pregio territoriale e culturale;
 - f) integrazione urbanistica e minimo effetto barriera nel tessuto urbano;
 - g) migliore protezione dalle emissioni inquinanti per le attività e ambiti residenziali insediati in prossimità con la necessità di minimi interventi di mitigazione ambientale mediante l'utilizzo di barriere antirumore, dispositivi antismog e barriere vegetali;
 - h) ottimizzazione del rapporto costo di realizzazione-benefici;
 - i) miglioramento della permeabilità territoriale per la fauna mediante la realizzazione di apposite strutture di attraversamento, di segnalazione e incanalamento, secondo quanto previsto dalle apposite Linee Guida di cui al successivo comma 2;
 - l) compensazione dei suoli impermeabilizzati dall'infrastruttura con realizzazione di idonee strutture verdi e mitigazione con realizzazione di strutture vegetali lineari e barriere naturali;
 - m) minima frammentazione degli elementi che compongono la rete ecologica con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario della Rete Natura 2000 evidenziati dalla Valutazione di Incidenza e dalla tavola ad essi allegata. Il perseguimento di tale obiettivo sarà oggetto di verifica attraverso la stessa procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009.
 - n) coerenza con le Norme dei Piani di Area delle Aree Protette.
2. [Indirizzi] Al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di cui al precedente comma 1, la Provincia può predisporre apposite Linee guida nell'ambito dei tavoli tecnici previsti dal Piano strategico per la sostenibilità provinciale.
3. [Indirizzi] La valutazione preliminare di nuovi corridoi infrastrutturali e delle relative alternati-

ve progettuali, sarà effettuata in base agli indirizzi forniti dalle Linee guida medesime, nell'ambito della procedure di VAS, secondo le previsioni della normativa vigente.

- 3bis.** [Direttive] I progetti relativi alla "viabilità in fase di studio o in corso di approfondimento" individuati alla tavola 4.3, in quanto ipotesi di tracciato suscettibili di ulteriori modifiche, saranno sottoposte a VIA in coerenza con le procedure della normativa vigente, per la determinazione del tracciato definitivo.
- 4.** Progetti di tracciati in difformità da quelli indicati dalle tavole 4.1 e 4.3 sono ammessi a condizione che assicurino comunque le funzioni di collegamento previste dal Piano, e siano coerenti con gli indirizzi contenuti nelle Linee Guida di cui al comma 3.
- 5.** [Indirizzi] Le Linee guida conterranno altresì indirizzi da seguire in fase programmatica (dati di traffico, tassi di incidentalità, situazioni di criticità, ecc.) al fine di individuare necessità/priorità dell'intervento, nonché indicazioni per la fase progettuale (livelli di attenzione, determinati in base alle sensibilità/criticità ambientali riscontrate) al fine dell'ottimizzazione dell'inserimento dell'infrastruttura nell'ambito territoriale di appartenenza.

PTC2 Articolo 42

Piste ciclabili.

- 1.** La tav. n. 3.1 individua i tracciati delle "Dorsali provinciali" ciclabili (piste ciclabili in sede propria e ciclostrade su viabilità promiscua a basso traffico), esistenti e in progetto, inserite nel Programma piste ciclabili 2009 della Provincia, approvato in via preliminare con DGP n. 647-13886/2009 del 12 maggio 2009, coerente con la "Rete primaria degli itinerari di interesse regionale" definita dal PTR, strumento finalizzato a favorire lo sviluppo del cicloturismo, l'acquisizione di nuove fasce di utenza per la modalità ciclistica nella mobilità locale, nonché restituire competitività all'uso quotidiano della bicicletta in condizioni diffuse di sicurezza.
- 2.** Le "Dorsali provinciali", anche in attuazione del Documento di programmazione economico finanziaria 2006-2009 (obiettivo 2 "promuovere la mobilità ecosostenibile"), concorrono alla realizzazione di due differenti obiettivi:
- a) obiettivo "turistico-fruizionale", con funzione prioritaria di "loisir", ossia di assicurare i collegamenti ciclabili e agevolare l'uso della bicicletta tra i nodi della rete identificati con i centri storici urbani, i parchi e le riserve naturali, i beni culturali-ambientali in genere, privilegiando il passaggio lungo i corsi d'acqua e nei parchi urbani favorendo, in genere, l'uso della bicicletta per il collegamento intercomunale;
 - b) obiettivo "strategico", finalizzato anche alla creazione di un sistema "integrativo ed integrato" alla mobilità, pubblica e privata, al fine di incentivare l'uso quotidiano della bicicletta come mezzo di trasporto "ordinario" per tragitti brevi, limitato ai Comuni interessati dalle maggiori concentrazioni di traffico e maggiori problemi di inquinamento, individuati con DGR n. 66-3859 del 18/9/ 2006, "Piano stralcio per la mobilità Regionale" (Beinasco, Borgaro Torinese, Carmagnola, Chieri, Chivasso, Collegno, Grugliasco, Ivrea, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pinerolo, Rivoli, S. Mauro Torinese, Settimo Torinese, Torino, Venaria Reale, Alpignano, Avigliana, Caselle, Ciriè, Cuornè, Leinì, Pianezza, Piossasco, Rivalta di Torino, Rivarolo, Santena, Trofarello, Volpiano).
- 3.** [Direttiva] Gli strumenti urbanistici generali e loro varianti recepiscono i tracciati delle Dorsali provinciali di cui al comma 1. I Comuni possono proporre modifiche delle tratte indicate come "in progetto" nella tav. n. 3.1, purché tali modifiche siano riconosciute come migliorative e rispettino i principi informativi del Programma piste ciclabili 2009 sulla base dei seguenti elementi:
- a) coerenza (origine e destinazione, continuità, adeguatezza della sezione del percorso di Dorsale provinciale);
 - b) rettilinearità (percorso il più diretto possibile, assenza di deviazioni);
 - c) attrattività (piacevolezza di luoghi e ambienti attraversati, conformazione della pista);
 - d) sicurezza (sicurezza del transito per ciclisti, anche inesperti, e altri utilizzatori della strada);
 - e) comfort (scorrevolezza del piano viabile, tempi di attesa, controllo della livelletta, raggi di curvatura);

- f) eco compatibilità (utilizzo di materiali naturali e drenanti) nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000.
4. Progetti di tracciati in difformità da quelli indicati dalla tavola di cui al comma 1 sono ammessi a condizione che assicurino comunque le funzioni di collegamento previste dal Piano.
 5. [Direttiva] I Comuni provvedono alla realizzazione di interventi di interconnessione dei percorsi ciclabili comunali esistenti o in progetto al sistema delle Dorsali provinciali di cui al comma 1, al fine del completamento e ampliamento della rete ciclabile provinciale.
 6. [Direttiva] I Comuni elencati alla lettera b) del comma 2 esercitano particolare riguardo all'integrazione e all'interscambio con i sistemi di mobilità pubblica e privata, anche dotandosi e incentivando l'utilizzo di sistemi di bike-sharing (bicicletta condivisa).
 7. [Prescrizioni che esigono attuazione] In occasione di realizzazione o manutenzione straordinaria di strade, è fatto obbligo agli Enti proprietari di realizzare piste ciclabili adiacenti le strade stesse, in conformità al Programma pluriennale delle opere pubbliche, salvo comprovati motivi di sicurezza, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Nuovo Codice della Strada e s.m.i.
 8. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli Enti proprietari dei tratti di piste ciclabili individuati come Dorsali provinciali devono provvedere alla loro manutenzione, ai sensi dell'art 14 comma 1 lettera a) del Nuovo Codice della Strada e s.m.i.

PTC2 **Articolo 44****Aria, atmosfera, elettromagnetismo ed inquinamento luminoso.**

1. Il PTC2 recepisce e fa proprie, con la valenza che caratterizza le stesse, la disciplina di settore e le disposizioni dei piani settoriali in materia di emissioni in atmosfera, emissioni elettromagnetiche e inquinamento acustico.
2. [Indirizzi] Il PTC2 recepisce e fa propri i contenuti delle "Linee guida provinciali per la prevenzione e la lotta all'inquinamento luminoso" approvate in applicazione della legge regionale n.31/2000; indirizza i Comuni alla predisposizione di "piani dell'illuminazione", attuativi altresì delle "linee guida" regionali, che promuovono una progettazione idonea a garantire l'illuminazione delle zone da essa servite escludendo l'irradiazione ove la luce non è richiesta.

PTC2 **Articolo 45****Risorse idriche.**

1. Il PTC2 recepisce e fa proprie, con la valenza che caratterizza le stesse, le disposizioni del Piano di Tutela delle Acque (PTA), di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152 ("Codice dell'ambiente"), adottato con deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 117-10731 del 13.3.2007, nonché le disposizioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) approvato con deliberazione 1 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po del 24 febbraio 2010.
2. La Provincia dà attuazione, nell'ambito delle sue competenze, al Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al comma 1, che costituisce specifico piano di settore a norma dell'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 rispetto alla pianificazione di bacino, e che dà luogo a variante al Piano Territoriale Regionale in vigore.
3. [Indirizzi] La Provincia, in particolare, promuove:
 - a) l'integrazione degli studi propri della pianificazione urbanistica generale locale con le cognizioni e le scelte dell'agricoltura nonché con quelle che riguardano le risorse idriche;
 - b) la considerazione dell'impatto sulle risorse idriche (superficiali e sotterranee) nella progettazione e localizzazione delle opere pubbliche e dei progetti di sviluppo insediativi e di attività produttive. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla salvaguardia del sistema acquifero profondo in considerazione della sua destinazione prioritaria al consumo umano;
 - c) iniziative ed azioni di recupero, manutenzione e rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei corpi idrici, delle fasce perfluviali e delle aree degradate lungo i corsi

d'acqua;

- d) l'attivazione di processi partecipati quali i Contratti di Fiume e di Lago quali strumenti in grado di migliorare i contenuti delle proposte e delle azioni, gestire gli interessi contrapposti e facilitare il raggiungimento degli obiettivi.

PTC2 Articolo 44

Aree di pertinenza dei corpi idrici.

1. [Indirizzi] Il PTC2 recepisce e fa proprie le disposizioni del Piano di gestione del distretto idrografico del Fiume Po (PDGPO) adottato con deliberazione 1 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Po del 24/02/2010 e dà attuazione al Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con DCR 117-10731 del 13/03/2007 assicurando nelle "aree di pertinenza" dei corpi idrici indicate dall'articolo 33 delle norme del PTA, il mantenimento di un livello minimo di naturalità dei corpi idrici, essenziale anche per le finalità di connessione ecologica, filtro per i solidi sospesi e inquinanti di origine diffusa, stabilizzazione delle sponde, conservazione della biodiversità, tutela delle zone di ricarica delle falde, riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo e aumento della scabrezza per la presenza di vegetazione naturale con conseguenti risvolti positivi sulla mitigazione degli effetti delle piene.
2. [Prescrizioni che esigono attuazione] Nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 33 del PTA e delle relative disposizioni d'attuazione:
 - a) deve essere mantenuta la vegetazione spontanea ove presente e gli interventi di gestione devono avvenire secondo le modalità riportate per le aree di pertinenza dei corpi idrici dal regolamento forestale regionale;
 - b) devono essere mantenute le fasce di vegetazione spontanea di larghezza superiore all'area di pertinenza nelle aree golenali;
 - c) non sono ammesse nuove destinazioni d'uso di tipo produttivo (industriale, commerciale, artigianale, misto); alla cessazione delle attività già in essere alla data di approvazione del presente Piano, tali aree dovranno essere destinate esclusivamente a "vegetazione spontanea" o a zona di rimboschimento con specie autoctone;
 - d) non sono ammessi nuovi insediamenti e ampliamenti di quelli esistenti;
 - e) negli insediamenti abitativi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, interventi di adeguamento igienico – funzionale.
3. [Indirizzi] Nelle aree di pertinenza dei corpi idrici:
 - a) è da incentivare la libera evoluzione della vegetazione spontanea o la creazione di una fascia di vegetazione riparia lungo i corsi d'acqua naturali;
 - b) è da incentivare la creazione di una fascia di vegetazione riparia o di filari arborei/siepi di specie autoctone lungo i canali artificiali;
 - c) sono da prediligere, nell'ambito delle attività agricole, gli impianti di arboricoltura da legno plurispecifici a ciclo medio lungo composti esclusivamente da specie autoctone e gestiti secondo criteri che prevedano tagli selettivi al fine di preservarne il più possibile la funzionalità ecologica;
 - d) è da disincentivare la pioppicoltura, anche per ragioni di sicurezza idraulica.

PTC2 Articolo 47

Fasce perifluviali e corridoi di connessione ecologica (corridors).

1. Le fasce perifluviali sono costituite dalle aree della regione fluviale la cui struttura e le cui condizioni ambientali sono determinate dai fenomeni morfologici, idrodinamici ed ecologici connessi al regime idrologico del fiume, con riferimento agli obiettivi assunti di riequilibrio ecosistemico. Tale fascia è ritenuta significativa ai fini del mantenimento e recupero della funzione dei corsi d'acqua in termini di corridoi ecologici e della protezione delle acque dall'inquinamento. Il PTC2 individua, quali fasce perifluviali, le fasce A e B del PAI per i corsi d'acqua di seguito elencati: Dora Baltea, Chiusella (Confluenza), Orco, Stura di

Lanzo, Dora Riparia, Sangone, Chisola, Chisone, Pellice, Banna, Malone, Ceronda e Casternone e Lemina. Sono inoltre individuate come fasce perifluviali le aree individuate dagli studi di approfondimento svolti dal servizio Difesa del suolo della Provincia di Torino con le stesse caratteristiche di rischio delle fasce A e B del PAI, relativamente ai seguenti corsi d'acqua: Orco (parte alta), Dora Baltea, Chiusella, Stura di Lanzo, Dora Riparia (parte alta), Chisone (parte alta) e Germanasca, Lemina, Pellice (parte alta).

2. Il PTC2 individua quali corridoi di connessione ecologica le ulteriori aree perifluviali che risultano geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche (vale a dire le fasce C, integrate con ulteriori elementi di conoscenza derivati da studi provinciali, formati da corridoi fluviali e vegetazione ripariale in condizione di seminaturalità, a volte con intrusione di pioppeti e paleovalvei segnati da vegetazione come sopra, e ritenuti "paesaggi di valore naturalistico").
3. La finalità primaria delle fasce perifluviali è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua. Tali fasce assumono una valenza strategica per la realizzazione del progetto di Rete ecologica provinciale.
4. [Direttive] Nella fascia perifluviale, fatte salve le prescrizioni del PAI:
 - a) sono da prediligere interventi di rinaturazione attraverso la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi e il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona, al fine di favorire la funzione di corridoio ecologico; tali interventi dovranno assicurare, oltre alla funzionalità ecologica, la compatibilità idraulica, la riqualificazione e protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata ed essere realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica e materiali biocompatibili;
 - b) deve essere garantita l'evoluzione morfologica naturale del fiume e degli ecosistemi connessi, con particolare riguardo alle zone umide latitanti (lanche, morte, mortizze, ecc.) compatibilmente a quanto previsto dai programmi di gestione dei sedimenti (ove già redatti) e con l'assetto delle opere idrauliche di difesa;
 - c) sono esclusi usi e modalità d'intervento che possono pregiudicare i processi di cui alla lettera b precedente;
 - d) sono da prevedere interventi volti alla ricostituzione degli equilibri alterati, alla restituzione al fiume dei terreni inopportunitamente sottrattigli, all'eliminazione per quanto possibile dei fattori meno accettabili d'interferenza antropica;
 - e) sono consentite le attività agricole, ove già esistenti;
 - f) non sono ammessi nuovi insediamenti.
5. [Direttive] All'interno delle fasce perifluviali e dei corridoi di connessione ecologica:
 - a) la realizzazione di nuovi insediamenti ed opere che possano interferire con la continuità dei corridoi deve essere preceduta da una verifica di localizzazioni alternative che non interferiscano con il corridoio. Qualora per motivi di pubblico interesse opportunamente motivati non siano possibili localizzazioni alternative deve comunque essere garantito il mantenimento della connessione ecologica mediante opportuni interventi di mitigazione (es. ampliamento delle aree naturali in modo da recuperare le aree di corridoio perse, tracciati in galleria, viadotti verdi, ecc.);
 - b) è vietata l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive comprese quelle non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, i boschetti e i grandi alberi isolati, fatte salve le norme nazionali e regionali in materia forestale. Qualora l'eliminazione non sia evitabile, essa deve essere adeguatamente compensata da un nuovo impianto di superficie e di valore naturalistico equivalente nell'ambito del medesimo corridoio ecologico;
 - c) tali aree si configurano come "elementi attrattori" delle compensazioni di impatti di tipo ambientale. L'autorità competente all'approvazione di progetti e piani, ovunque localizzati, sottoposti a valutazione di impatto ambientale e a valutazione ambientale strategica, definisce gli interventi di compensazione ambientale finalizzati al ripristino della connettività dei corridoi ecologici con particolare riferimento alle fasce perifluviali e ai corridoi di pianura;

- d) nelle aree di pianura, gli interventi di rinaturazione consistono, in modo prioritario, nel rimboschimento e nella ricreazione di zone umide naturaliformi. Gli interventi di rinaturazione devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto idraulico, la riqualificazione e protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata compatibilmente a quanto previsto dai piani di gestione dei sedimenti (ove già redatti) e con l'assetto delle opere idrauliche di difesa.
6. Sulla base di successivi studi di approfondimento, la Provincia può modificare e dettagliare la perimetrazione delle fasce perfluviali e dei corridoi di connessione ecologica, nonché predisporre apposite Linee guida finalizzate ad individuare e regolamentare le attività e le destinazioni d'uso consentite al loro interno.
7. [Direttive] La Provincia promuove il recupero delle aree degradate presenti lungo i corsi d'acqua mediante l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e di materiali biocompatibili. Tali aree dovranno essere destinate alla rinaturazione e, qualora in prossimità di centri abitati, alla fruizione compatibilmente con l'assetto naturalistico.
8. [Direttive] Il PTC2 e gli strumenti urbanistici sostengono e prevedono azioni rivolte a:
- a) mantenere, realizzare, ricostruire laddove assenti o degradate (in particolare nelle aree di pianura), fasce tampone boscate, fasce di vegetazione arbustiva o arborea riparia lungo i corsi d'acqua per l'intercettazione degli inquinanti di origine agricola;
- b) proporre all'Amministrazione regionale i tratti fluviali di particolare pregio tra quelli individuati nella Tav. 3.1 ai fini dell'istituzione di nuove aree ad elevata protezione, ai sensi dell'art. 23, comma 2, delle Norme di Piano del PTA.

PTC2 **Articolo 50****Difesa del suolo.**

1. La Provincia individua nelle disposizioni del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. 24.5.2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica l'8.8.2001 e da tale data vigente, lo strumento di riferimento in tema di difesa del suolo e, al fine di assicurare il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale preteso dall'articolo 36 della Legge Regionale 26.4.2000, n.44, e successive modificazioni, ottempera a quanto previsto dall'art.1, comma 11 delle Norme di Attuazione del PAI con specifico riguardo al dissesto idrogeologico per inondazione di aree dai corsi d'acqua, per dissesti di versante (frane e conoidi) e per valanghe.
2. [Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti] La Provincia individua nell'adeguamento del Piano regolatore generale comunale al P.A.I. una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza perché sia espresso dalla Provincia stessa il parere, il giudizio di compatibilità con la pianificazione provinciale, o il voto favorevole, nei procedimenti intesi a pervenire all'approvazione di varianti strutturali ai piani regolatori generali dei Comuni.
3. La Provincia, sulla base dell'accordo preliminare alla sottoscrizione dell'Intesa con l'Autorità di Bacino del Po e con la Regione Piemonte (in ottemperanza all'articolo 1, comma 11 delle Norme di Attuazione del PAI), prevede di siglare tale intesa con i soggetti istituzionali suddetti, nei tempi e nei modi previsti dall'Accordo preliminare, al fine di attribuire al PTC2 la valenza di Piano di Assetto Idrogeologico. Fino al raggiungimento dell'Intesa il quadro del dissesto contenuto nel PAI rimane in vigore.
4. Gli elaborati 5.1, DS6, DS2a, DS2b con contenuto a rilevanza prescritzionale, assumono valenza prescrittivi a seguito del raggiungimento della condizione di cui al comma 3. Nelle more del raggiungimento di tale condizione, i Comuni sono comunque tenuti a confrontarsi con i contenuti di tali elaborati.
5. [Prescrizioni che esigono attuazione] Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti, nella fase di adeguamento al PTC2, una volta esperita la procedura di cui al comma 3 relativa all'Intesa, con riferimento all'elaborato di Piano 5.1 e agli elaborati dell'Allegato 1 DS2a e DS2b, attuano le seguenti disposizioni:
- a) le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore rosso possono essere modificate a livello locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche approfondite, espresse ad una scala non inferiore a 1:10.000;

- b) le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore giallo possono essere limitatamente modificate a livello locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche approfondite, espresse ad una scala non inferiore a 1:10.000;
- c) le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore verde, dotate di elevato livello di dettaglio per l'approfondita conoscenza del dissesto considerato e rappresentato, possono essere fatte oggetto di ulteriori approfondimenti in sede locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche espresse in scala non inferiore ad 1:5.000.

La presenza di opere collaudate realizzate per la mitigazione del rischio contribuisce motivatamente alla modificazione dei livelli di pericolosità e delle classificazioni dei dissesti rappresentati nell'elaborato del Piano 5.1 e negli elaborati dell'Allegato 1 DS2a e DS2b.


6. [Direttive] Il quadro del dissesto contenuto negli strumenti urbanistici già adeguati al PAI è fatto proprio dal PTC2 ed è contenuto nel quadro del dissesto rappresentato nell'elaborato del Piano 5.1 e negli elaborati dell'Allegato 1 DS2a e DS2b: laddove sia riscontrata una discrepanza dei dissesti con i Comuni confinanti (derivanti anch'essi da adeguamenti al PAI), in occasione di una variante allo strumento urbanistico, il Comune può proporre la soluzione delle incongruenze, in coordinamento con la Provincia e con la Regione Piemonte, eventualmente attraverso la richiesta di specifici tavoli tecnici interdisciplinari di cui alla DGR 31-3749/2001 e seguenti.

Di seguito si riportano gli stralci dell'apparato cartografico del PTC2 riferiti al territorio comunale di Carmagnola.



PTC2 tavola 2.1


Sistema insediativo residenziale e servizi di carattere sovracomunale.









	gerarchie dei Comuni: locale metropolitano	art. 19
	comuni in fabbisogno abitativo consistente	artt. 21- 23
	strutture ospedaliere / ASL, ASO, Presidio	
	istruzione / scuola secondaria	
	stazioni esistenti	

PTC2 tavola 2.2


Sistema insediativo: attività economico-produttive.











	Carmagnola - Torrazza Piemonte. Interscambio ferro-gomma (livello 2)	artt. 24 -25
	ambiti produttivi: livello 1	artt. 24 -25
	sistema produttivo / industria / aziende leader	artt. 24 -25
	grandi strutture esistenti (pre D.Lgs. 114/98)	artt. 24 -25
	principali aree critiche sottoutilizzate/dismesse/in dismissione	artt. 24 -25
	principali aree produttive per dimensioni	artt. 24 -25

PTC2 tavola 3.1


Sistema del verde e delle aree libere.



	Limiti dell'area periurbana torinese	art. 34
	Aree protette: Nazionali/ Regionali istituite EUAP 0458 - Riserva naturale a gestione regionale della confluenza del Pellice CONFLUENZA PO - PELLICE	artt. 35-47
	Siti Rete "Natura 2000": SIC - ZPS IT 1110016 – CONFLUENZA PO - MAIRA IT 1110024 – LANCA DI SAN MICHELE IT 1110025 – PO MORTO DI CARIGNANO IT 1110035 – STAGNI DI POIRINO - FAVARI	artt. 35-36
	Corridoi di connessione ecologica (fascia di esondazione C, da PAI e studi provinciali)	artt. 35-47
	Programma piste ciclabili 2009: dorsali provinciali esistenti e in progetto	art. 42
	Suoli agricoli e naturali di I e II classe di capacità d'uso (fonte IPLA)	art. 27
	Aree boscate (fonte IPLA)	artt. 26-35
	Limite provinciale	

PTC2 Tavola 3.2


Sistema dei beni culturali.



	centri storici di notevole rilevanza	art. 20
	poli della religiosità	art. 31
	beni architettonici di interesse storico-culturale	art. 31
	altri beni	art. 31
	percorsi turistico-ricettivi	art.31
	viste ciclabili: dorsali provinciali esistenti e in progetto (Programma 2009)	art. 42

PTC2 Tavola 4.1


Rete infrastrutturale di mobilità.







	Pedemontana e anulare esterno / esistente o di nuova realiz.	artt. 37-41
	Pedemontana e anulare esterno / in progetto	artt. 37-41
	schema sistema ferroviario / sistema ferroviario metropolitano	artt. 37-41
	stazioni ferroviarie esistenti	artt. 37-41
	corridoio anulare esterno	art. 39
	Carmagnola – Torrazza P. Interscambio ferro-gomma (livello 2)	

PTC2 Tavola 4.2


Carta delle gerarchie della viabilità e sistema delle adduzioni all'area torinese.



	livello 1 – autostrade (cat. A - B) esistenti e previste	artt. 37-41 del PTC ²
	livello 2 - viabilità principale e adduttori radiali all'A.M.T.	artt. 37-41 del PTC ²
	livello 3 - viabilità di carattere provinciale o sovra locale esistente o prevista	artt. 37-41 del PTC ²
	corridoio anulare esterno	artt. 37-41 del PTC ²

PTC2 Tavola 4.2

Progetti di viabilità.



ELEMENTI PROGETTUALI

- Numerazione intervento (vedi Allegato 7)
- Viabilità in fase di realizzazione
- Viabilità in progettazione definitiva
- Viabilità in progettazione preliminare o di fattibilità
- Viabilità in fase di studio o in corso di approfondimento
- Tratte di viabilità esistente (Pedemontana e Anulare esterno)
- Corridoio Sistema Autostradale Tangenziale Torinese
- Corridoio Anulare esterno
- Corridoio Pedemontana




Gli interventi previsti sul territorio comunale di Carmagnola sono i seguenti:

25.2	Coll. ss.29-ss.393 - variante di Casanova
25.3	Coll. ss.29-ss.393 - adeguamento str. com.
27	colleg. ss.661-ss.393 a ovest di Carmagnola
29	Collegamento ss.393 - ss.661 e svincolo su A6


PTC2 Tavola 5.1

Dissesto idrogeologico, comuni sismici e abitati da trasferire e consolidare.



Applicazione dei criteri di riclassificazione sismica (DGR 19/01/2010 n. 11-13058):

- Comuni classificati in zona 3: procedure punti 4,5,7,8 DGR
- Comuni classificati in zona 3: procedure punti 3,5,7,8 DGR
- Comuni classificati in zona 4



- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI): fascia A art. 50
- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI): fascia B art. 50
- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI): fascia C art. 50
- Dissesti areali: classe III art. 50